

Dott. DINA BIZZARRI



Ricerche sul diritto di cittadinanza

= = nella costituzione comunale = =



TORINO

FRATELLI BOCCA, EDITORI

Librai di S. M. il Re d' Italia

Via Carlo Alberto N.° 3.

ROMA

Corso Umberto I, 216-217

MILANO

Corso Vittorio Emanuele 21

FIRENZE

P. Lumachi Succes.

Depositario generale per la Sicilia. Orazio Fiorenza, PALERMO.

1916

Estratto dagli *Studi Senesi* Vol. XXXII (Vol. VII della II Serie)
Fascicolo 1-2.

SIENA, STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA CARLO NAVA.

RICERCHE SUL DIRITTO DI CITTADINANZA NELLA COSTITUZIONE COMUNALE

Il rapporto di appartenenza alla consociazione politica è una delle cause che influirono, nel decorso storico del diritto, sulla capacità giuridica dell'individuo. Nelle moderne legislazioni e particolarmente nella nostra che parifica, nel godimento dei diritti civili, lo straniero al cittadino, lo *status civitatis* ha perduto molto dell'antica importanza, non affermandosi efficacemente che nel campo del diritto pubblico; ma la concezione che del rapporto di cittadinanza hanno la teoria e la pratica odierna è il prodotto di una lunga evoluzione storica. L'appartenenza al gruppo sociale politicamente riconosciuto fu, nelle epoche più antiche, requisito essenziale di capacità giuridica: infatti per il concetto che i popoli primitivi ebbero del diritto, considerato come un patto che non estende la sua efficacia se non ai membri della società che lo sancisce, lo straniero fu posto fuori della legge ed escluso da ogni partecipazione di diritto coi cittadini. Più tardi si attenua il primitivo rigore e gradatamente viene riconosciuta la personalità allo straniero, ma egli è posto in posizione di inferiorità di fronte al cittadino; la cittadinanza diviene una causa modificatrice della capacità giuridica, condizione necessaria al pieno godimento di ogni diritto. Tale ci appare, nelle varie fasi della nostra storia giuridica, lo *status civitatis*.

Uno stadio notevole di questo decorso storico è segnato dall'età comunale, periodo di transizione tra il principio barbarico e feudale della forza e della gerarchia e quello di libertà e di uguaglianza della società moderna: la sua analisi, nei riguardi del nostro istituto, è oggetto di queste ricerche.

I.

SOMMARIO: 1. La cittadinanza nell'alto Medioevo. — 2. Il corpo dei cittadini nel Comune. — 3. Carte di cittadinanza. — 4. Diritti e doveri dei cittadini. — 5. Carattere di contrattualità del rapporto di cittadinanza. — 6. Categorie di cittadini e gradazioni dello *status civitatis*. — 7. Gli « habitatores ». — 8. La cittadinanza nella legislazione statutaria. — 9. Cause della varietà delle norme concernenti la concessione della cittadinanza.

I. — Quando l'impeto delle invasioni barbariche venne a spezzare l'antica unità territoriale e politica di Italia, anche il concetto che del rapporto di cittadinanza era stato elaborato dal diritto di Roma andò travolto. Negli inizi della sua storia Roma aveva circoscritto il diritto di cittadinanza alla colleganza dei gentili, facendone il privilegio di una corporazione di dominatori politici, ma già verso la fine del IV^o secolo av. Cr. esso si estendeva ai plebei e di secolo in secolo la concessione della *civitas Romana* divenne sempre più facile e frequente, sia che la si accordasse individualmente, o collettivamente la conseguissero popolazioni viventi fuori del territorio di Roma. L'estensione progressiva della cittadinanza contrassegnava l'espansione giuridica che accompagnava nello Stato romano la conquista politica. La costituzione di Caracalla che, estendendo a tutto l'Impero ciò che la *lex Julia* aveva sancito per gli Italici e la *lex Roscia* per i Cisalpini, concesse la cittadinanza Romana a tutti i sudditi, fu il coronamento di un secolare processo di generalizzazione della cittadinanza: l'ultimo risultato di una tendenza alla universalità lungamente sviluppatasi nella storia di Roma. Con la completa parificazione di tutti gli abitanti dell'Impero, attuata da Giustiniano, lo *status civitatis* perdette, nella

ultima età romana, molto della sua importanza come requisito di capacità giuridica (1).

Ma come tale si riafferma dopo la conquista barbarica, col frazionamento d'Italia nei territori bizantini e longobardi; specialmente in questi ultimi, dove il diritto germanico dominò, nei rapporti pubblici, su vincitori e su vinti. Basandosi per esso il rapporto di cittadinanza sul collegamento dell'individuo con una società politica, si consideravano cittadini coloro che facevano parte del medesimo corpo politico, e stranieri, e come tali non partecipi di alcun diritto, non protetti che dall'ospitalità, coloro che al consorzio politicamente riconosciuto erano estranei. Così nel regno langobardo i *cives*, aggregati alle varie *civitates* sotto la dipendenza di un duca o di un gastaldo, considerano straniero, *wargangus*, colui che « de exteris fines in regni nostri finibus advenerit » (2). Il primitivo rigore verso lo straniero si attenua in quest'epoca poichè la protezione del *wargangus* diventa, dopo la conquista, prerogativa del potere regio: e con la restaurazione dell'Impero d'Occidente che riconduce ad un corpo unitario popoli sin' allora divisi, diminui notevolmente il numero dei peregrini, pur non migliorando, nell'epoca Franca, la loro condizione.

Ma la compagine dello stato barbarico si disgrega e dissolve ben presto nel frazionamento del sistema feudale. All'accentramento succede una dispersione della sovranità, le

(1) Cfr. *Pacchioni*, Corso di Diritto Romano. Innsbruck, 1905, I, p. 66, II, p. 18. La costituzione di Caracalla aveva lasciato sussistere le categorie dei Latini Iuniani, dei liberti dediticii, nè probabilmente comprendeva le terre non organizzate in *civitates*. Giustiniano abolì anche in teoria la latinità e la condizione di dediticii, risultando esclusi dalla cittadinanza soltanto gli stranieri dimoranti nell'Impero; alcuni popoli barbarici degli estremi confini e coloro che a titolo di pena ne erano privati. (L. 17, § 1. Dig. de poenis, XLVIII, 19).

(2) Editto di Rotari: cap. 367. Cfr. *N. Tamassia*, Una professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045, in Archivio Giuridico IX, 3. — *Schupfer*, Ancora di una professione di legge gotica, in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, vol. XXXIV, fasc. 2-3. — *Guargangi e Cives*, in Riv. It. per le Sc. Giur., vol. XXXIV, fasc. 1.

cui funzioni, connesse col dominio territoriale, smarriscono il loro carattere pubblico.

Nella confusione tra diritto pubblico e diritto privato, caratteristica di questo periodo, si cancella il concetto di un rapporto diretto, unico, assoluto tra lo Stato e il cittadino, e il vincolo di sudditanza non è più dipendente dall'organizzazione civile, ma assume la figura di un vincolo personale e contrattuale: la capacità giuridica e politica viene attribuita soltanto a coloro che si trovano dentro la cerchia dei rapporti feudali (1). Nell'organismo feudale, svolgentesi con forme sempre più contrarie ai rapporti pubblicistici, anche il concetto di cittadinanza sarebbe andato smarrito, ove non fosse stato delle città. La città italiana che anche sotto il dominio barbarico aveva alimentata, sia pure affievolita, una interna vita, accentua nei secoli del feudalesimo la sua individualità di sviluppo, la propria personalità distinta dal territorio circostante. Dentro la cerchia delle mura, novellamente erette o restaurate, gli abitanti della città — i *cives* delle fonti precomunali — distinti per la loro libertà dalla maggioranza degli abitatori delle campagne, costituiscono una classe sociale con fisionomia propria, già distinta in gradazioni, e usufruiscono di un proprio ordinamento giuridico. La città che tramanda tradizioni di libertà e di civiltà, perpetua così, nel nome di cittadino riserbato ai suoi liberi abitanti, il concetto di un diritto di cittadinanza, sia pure con limitato contenuto giuridico, e ristretta cerchia. Popolazione varia per origine, questa che si agita nelle città in un nuovo fermento di vita, chè la primitiva nazionalità latina è dove più dove meno profondamente alterata da infiltrazioni germaniche; e varia anche per la condizione degli elementi che la compongono, prevalente l'uno o l'altro a seconda delle città, ma di cui l'unione è cementata da rapporti di indole politica ed ecclesiastica. Sono alloderi, negoziatori, artefici, braccianti, uomini d'arme e di scienza, e su di essi arimanni, vassalli minori, piccoli feudatari inurbatisi, che il medesimo

(1) Cfr. G. Dallari, *Il nuovo contrattualismo nella filosofia sociale e giuridica*, Torino, 1911.

intento, la lotta contro la grande aristocrazia feudale, allea con le classi inferiori della popolazione cittadina. Spinti dalla inerzia del potere centrale a provvedere da sé alla propria sicurezza e ai propri bisogni, i cittadini accrescono nei secoli X° e XI° la loro prevalenza e prendono parte alla vita pubblica, agli atti che preludono il comune, finché questi centri urbani, nuclei sociali che vanno man mano allargandosi e rafforzandosi per l'affluenza in città di liberi agricoltori e di nobili, ben presto amalgamati con la parte più elevata della popolazione cittadina, acquistata la consapevolezza del proprio sviluppo, tratta molti di essi dal mite dominio vescovile la spinta alla loro organizzazione, riescono ad imporsi alla autorità extra cittadina e a conseguire l'autonomia. Il moto ascensionale della città culmina così con la creazione del Comune (1).

2. — Ma nella costituzione comunale il nome di cittadino acquista insieme a una dignità nuova, un nuovo significato e una diversa comprensività. La cittadinanza è ora costituita da coloro che hanno dato opera alla formazione delle libertà cittadine e che la comunanza dei loro interessi hanno sigillata col giuramento prestato nell'atto di costituzione del comune, patto legante i comunisti nei loro rapporti reciproci e di fronte al governo, quasi contratto sociale determinante i doveri e i diritti, o meglio i privilegi della cittadinanza. Cosicché la qualità di cittadino non più è conferita dalla passiva appartenenza all'*urbs*, ma dalla aderenza al patto costitutivo del comune; non dipende dal fortuito accozzarsi di persone nello stesso luogo, ma dall'essere membri della associazione giurata.

Questi cittadini *optimo iure* — scrive il Patetta (2) —

(1) Cfr. *Pivano*, Stato e Chiesa da Berengario I a Arduino, Torino, 1908. N. *Tamassia*, Chiesa e Popolo, Note per la storia dell'Italia precomunale, in Arch. Giur. N. S. VII, 1901, fasc. 2, p. 300 e segg. — G. *Mengozzi*, La Città Italiana nell'Alto Medioevo, Roma, 1914.

(2) *Patetta*., Studi storici e note sopra alcune iscrizioni medievali, in Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere e Arti in Modena, S. III, VII, 1907, Sez. Lettere, p. 128.

astrattamente parlando, potrebbero essere tutti gli abitanti della città, ma nel fatto sono sempre o quasi sempre i soli membri di una o di più classi che hanno il predominio sulle altre. Il Comune infatti, sia nei centri che conservarono dignità di città per tutto l'alto medioevo, sia nei castelli e nelle ville aperte dove più o meno rapida si afferma l'autonomia di fronte al potere feudale (1) sorge come opera di una ristretta cerchia di persone: i più liberi, i più ricchi, i più forti. Ma, nella meravigliosa varietà di forme e di processi onde il comune ebbe luogo, diversa è la costituzione della cittadinanza a seconda della natura della classe o delle classi che giunsero a creare il comune e ad assumerne il governo.

Il corpo dei cittadini è nella maggior parte dei comuni formato da un'unione fra il minor ceto feudale e la borghesia dei mercanti e dei maggiori artefici — quelli che le fonti lombarde del secolo XI^o chiamano *cives* in senso stretto o *negotiatores* —, il che accadde nelle città della Lombardia e in parecchie del Veneto, come Padova, Vicenza, Cividale: altre città svilupparono la loro costituzione attorno a un nucleo di aristocrazia cittadina ed immigrata e di proprietari di terre e case già da secoli abitanti nella città, come fece Siena: lega di valvassori fu il comune nel marchesato di Spoleto, Mantova, Modena: a Pisa e a Genova proprietari di torri e navi e mercanti compongono il comune; altrove sono liberi mercanti e piccoli proprietari che costituiscono il corpo dei cittadini, come accadde ad Udine, dove anzi si esclusero sin dai primi tempi i feudatari dal diritto di cittadinanza (2);

(1) Per essi veramente l'origine del Comune si presenta come un trapasso dalla posizione di *status* delle classi, alla condizione nuova creata dal *contractus*, secondo la definizione che del processo delle origini comunali diè il Ruffini, sulla base della legge del progresso giuridico del Summer-Maine. — Cfr. S. Pivano, op. cit., p. 362. — *Dal-lari G.*, Le nuove dottrine contrattualiste intorno allo Stato, al diritto e alla società, Modena, 1903, p. 98. Nei comuni rurali Lucchesi i comunisti son detti « iurati ». — Cfr. Caggese, Classi e Comuni rurali nel Medioevo Italiano, Firenze, 1907, I, cap. III, p. 354.

(2) Statuti e ordinamenti del Comune di Udine, del 1425, Udine,

nelle Marche, ove non ancora eransi formati veri e propri centri urbani, e mancava una borghesia mercantile e industriale furono i nobili minori e forse anche i loro *homines* a creare il comune; altrove, come a Treviso, è la feudalità che si impadronisce della vita cittadina; a Belluno il comune risulta costituito da consorzi famigliari e inquadrato nei gruppi gentilizi della feudalità (1).

3. — Ma la ristretta organizzazione primitiva, conservante ancora tanti caratteri di associazione privata, va man mano allargandosi: la fragile compagine del comune va facendosi più salda per l'aggregazione, voluta od imposta, di nuova popolazione; attorno al nucleo centrale una maggiore società si organizza; dal territorio circostante affluiscono alla città nuovi elementi, molti dei quali — vedremo quali e in qual modo — vi conseguono nome e dignità di cittadino.

L'accentramento di popolazione diversa in alcuni centri non era un fatto nuovo: sebbene in proporzioni minori e in condizioni diverse già erasi avuto nei tempi feudali, quando si era attirata la popolazione dispersa sulle terre, nei castelli, dove essa aveva trovato maggior coesione, forza, coscienza di sé. Nei comuni formatisi nei centri non urbani il nome di incastellamento rimase anzi talora a indicare l'aggregazione alla consociazione comunale.

L'ammissione di nuove persone nel consorzio cittadino ha luogo anche nei comuni signorili, come nei comuni del Pie-

1898, cap. 225. Già nel 1246 esisteva il divieto del diritto di cittadinanza per i feudatari; divieto che lo Statuto del 1425 conserva, sebbene fosse stato implicitamente abrogato sin dal 1392, allorchè a molte famiglie nobili del contado venne concessa la cittadinanza di Udine.

(1) Cfr. *Schupfer*, La Società milanese all'epoca del risorgimento del comune, in *Arch. Giur.* III-VI, 1868-70. — *Patetta*, Nobili e Popolani in una piccola città dell'Alta Italia. Siena, 1902, e la recensione di *P. S. Leicht*, in *Arch. Giur.* 1904. — *Bonardi*, Le origini del comune di Padova, in *Atti e Memorie della R. Accademia di Sc. Lett. e Arti di Padova*, XIV-XV, 1898-99. — *Lizier*, Note intorno alla storia del Comune di Treviso, Modena, 1911. — *Volpe*, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, Pisa, 1902. — *Lussatto*, Le sottomissioni dei Signori Feudali nei comuni delle Marche, in *Le Marche*, 1906.

monte, nella Garfagnana e nella Lunigiana, chè nell' aggregazione dei consignori penetrano elementi estranei con quelle concessioni di cittadinatici che, secondo la teoria del Gabotto, avrebbero agevolata l' ascesa degli elementi democratici nel comune (1). Ma il fenomeno si verificò in proporzioni maggiori e con caratteristiche più nette negli altri comuni.

La facile ammissione di elementi estranei nel consorzio cittadino è dovuta alle condizioni del primo sviluppo municipale ed è ispirata alle particolaristiche concezioni medievali. Infatti politicamente essa è consigliata dalla necessità di estendere sul territorio finitimo la giurisdizione del Comune e di indebolire la forza degli enti avversari, Vescovadi, Castelli, Signori feudali, Comuni limitrofi: dal bisogno di tutelare con armati le conquistate libertà cittadine. Analogamente, più tardi, a similitudine del Comune, la consorteria, assumendo forme e carattere di comunità politica ed economica, attenua l' originario carattere gentilizio, con l' ammissione di estranei nel suo seno, in un rapporto fittizio di parentela, per rafforzarsi contro gli esterni nemici. Economicamente l' aggregazione di nuovi cittadini arreca un beneficio al nuovo Ente, aumentando il numero di coloro che ad esso consacreranno le loro energie personali e materiali, alimentando le industrie e i commerci nascenti, contribuendo a sopportare il crescente peso tributario.

Nè dal punto di vista giuridico poteva il comune, basato sul principio associativo, costituito come unione volontaria fondata sul giuramento degli associati, traente vita da un contratto sociale, negare che altri elementi venissero ad aggregarsi al nucleo dei primi comunisti, quando come quelli anche questi giurassero il sequimento del comune con un giuramento che simile a quello che al comune aveva dato vita, determinasse i diritti e i doveri spettanti al nuovo cittadino di fronte agli altri cittadini e di fronte al governo (2).

(1) Cfr. specialmente *Gabotto*, Le origini signorili del Comune, in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino, VIII, 3, p. 127 e segg. — Cfr. *Volpe*, Una nuova teoria sulle origini del Comune, in Arch. St. It. XXXIII, 1904, fasc. II, p. 370 e segg.

(2) Nelle seguenti raccolte di documenti sono numerosi gli « iura-

Infatti la formula del giuramento col quale questi estranei sono ammessi nella associazione comunale — l'*iuramentum cincinnatus* — è presso a poco identica a quella costitutiva del comune giurata dai primi comunisti — il *sacramentum compagnarum* — e come ne riproduce le forme esteriori così ne riproduce l'intima essenza, ond'è che, dove non ci restano tracce del giuramento della compagna ne possiamo dedurre il tenore da questi giuramenti di cittadinanza (1).

menta sequendi ». — *Muratori*, *Antiq. It.* IV, Diss. XLVII. — H. P. M. *Chartarum* I e II. — H. P. M. *Liber Iurium Reipublicae Ianuensis*, I e II. Per il Piemonte nella Biblioteca Storica Subalpina i vol. LXXV per Chieri; LXXIV per Ivrea, XX-XXIII per Alba, XXXI per Tortona, LXV e LXXXII per Torino, oltre al *Liber habitationum* pubblicato in Appendice; il *Codex Astensis* per Asti, Roma, 1880-87. Per l'Umbria, I Codici delle sommissioni al comune di Perugia, ed. Ansidei e Gianantoni, in *Bull. Soc. Umbra di St. Patria*, fasc. I e II. Per la Toscana, *Regestum Volaterranum*, *Regestum Senense*, in *Regesta Chartarum Italiae*, Publ. Istituto Storico Prussiano e Italiano, Roma 1910 e 1911. — *Fumi*, *Codice diplomatico della città di Orvieto*, To. VIII dei Doc. pubbl. dalla Deput. di St. Patria per le provincie della Toscana. — *Santini*, *Docum. per la Storia di Firenze*, ibi, To. X. — *Pasqui*, *Doc. per la Storia di Arezzo*, ibi, To. XI. — Scelti diplomi Pisani, pubbl. da F. Dal Borgo, 1765. — Per le Marche, *Il Libro Rosso del Comune di Osimo*, pubbl. da L. Colini-Baldeschi, Macerata, 1909. — *Carte diplomatiche Fabrianesi*, pubbl. da Aurelio Zonghi, Ancona, 1872. — *Carte diplomatiche Iesine*, pubbl. da A. Gianandrea, Ancona, 1884. — *Antichità Picene*, ed. Colucci, vol. XVIII, Append. — Per Venezia, *Le Vite dei Dogi di Marin Sanudo*, ediz. del Monticcolo, Città di Castello, 1900, I, p. 48 e segg. — I *Libri Commemorativi della Rep. di Venezia*, Venezia, 1876-1907.

Carte di cittadinanza trovansi in altre raccolte di fonti, o sono pubblicate in lavori particolari che verranno a loro luogo citati.

(1) Che il giuramento prestato dai nuovi cittadini corrisponda a quello che dette vita al comune, comprovano varie analogie tra l'uno e l'altro; come a Genova colui che, richiestone, si rifiutava di entrare nella *compagna*, ne veniva escluso per un tempo determinato, così in Udine, si prescriveva « *quod nullus de cetero recusans viciniantiam debeat aliquo tempore reassumi seu reacceptari ad dictam viciniantiam* » (Statuti e ordinamenti del Comune di Udine, c. 33, n. 4) e a qual modo che la primitiva *coniuratio* è stretta generalmente soltanto per un certo numero di anni e la si rinnova periodicamente, forse anche allo scopo di far riconfermare ai comunisti con nuovi giuramenti le promesse, così si ebbero talora giuramenti e concessioni di cittadinanza *ad tempus*.

Cosicchè la relativa facilità dell' ammissione di nuovi elementi ai privilegi della cittadinanza non è che apparente eccezione ai principi esclusivistici del comune medioevale, in cui il diritto, concepito pur esso come un privilegio riserbato ai consociati, è contrario sempre agli estranei, poichè soltanto a chi giura il sequimento del comune si estende la protezione di quelle leggi che hanno carattere quasi contrattuale. « Sembra qualche volta — scrive il Volpe (1) — studiando il comune di avere a che fare con qualche cosa di simile a un' azienda privata, nella quale altri può entrare e può anche non entrare, ma solo se egli vi entra può godere i diritti o meglio i privilegi della cittadinanza ».

4. — Gli « iuramenta sequendi » contengono quanto è necessario a chiarire il rapporto di cittadinanza (2). Essi

(1) *Volpe*, Studi cit., p. 124.

(2) Ai giuramenti di cittadinanza ed agli obblighi relativi può trovarsi un fondamento e un addentellato nei vincoli vicinali. Cfr. Lex Salica (tit. 45, § 1-2, 47, § 4): « Si autem quis migraverit in villam alienam, et ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum non fuerit, securus ibidem consistat sicut et alii vicini ». Il vicino doveva diventare possessore di una « sors ». Pur senza vedere nelle vicinie il primo germe da cui si sarebbe sviluppato il Comune, (teoria accennata dal *Davidsohn*, ripresa dal *Gabotto*, Il Comune a Cuneo in B. S. B. S. V, 1900, e dal *Sella*, La vicinia come elemento costitutivo del Comune, Milano 1908; combattuta dal *Capasso*, Il Pergaminus e la prima età comunale a Bergamo, in Arch. St. Lombardo, S. IV, 1906, vol. XXXIII, fasc. 12, p. 337 e segg., dal *Luzzatto*, Vicinie e Comuni in Riv. It. di Soc. XIII, 1909, fasc. 3-4), è innegabile che il principio della vicinia, cioè l' associativo, concorda con quello informatore del Comune: che i vincoli comunali sono affini ai vicinali, e nel Comune l' ammissione e la perdita del diritto di cittadinanza è regolata in modo analogo all' ammissione e alla perdita del diritto di vicinato.

Il nome di vicino passò anche a significare il cittadino: *vicinitas* esprime talora il concetto di cittadinanza, di obblighi del cittadino. Cfr. Statuto di Udine, dove anzi *cives* son detti i semplici abitanti e *vicini* i cives stretti dal rapporto di *vicinitas*. (c. 33). Statuti di Soele del Secolo XIII^o: « vicinitatem facere vel civium onera omnium subire ». Cfr. Statuto di Cadubrio, cap. 70. In tal senso è usato frequentemente dagli scrittori medievali: così Dante, Par. XVI, e Petrarca: « Pianga Pistoia e i cittadini perversi — che perduto han sì glorioso vicino ».

variano da un caso all'altro potendo il cittadino assumersi obblighi nuovi o venire esonerato da alcuni di quelli generalmente imposti. Per questo gli Statuti — ad es. quello di Ivrea — facevano obbligo al Podestà di consultare il libro comunale dei cittadinanza concessi, farsi presentare i relativi istrumenti e esigere dai nuovi cittadini l'adempimento delle promesse. Ma gli obblighi fondamentali ricorrono uniformemente nelle carte di cittadinanza. Il nuovo consociato giura sui Vangeli obbedienza ai Capi del Comune, in tutto ciò che essi ordineranno nell'interesse del Comune; promette di astenersi da ogni atto o consiglio che possa sminuire i possedimenti e gli onori della città e di impedire, potendo, che altri insidi alla pace o all'esistenza del Comune: « Si scivero quod honorem Pisane civitatis aliquis diminuire velit, ego, si sine gravibus expensis potero, id remove faciam: quod si non potero... per me vel per alium quam citius sine fraude potero id significabo... » promette Opechino del Sasso di Bientina assumendo nel 1198 la cittadinanza Pisana e la promessa ricorre con formulario analogo nelle carte di cittadinanza. In quelle più tardive non è raro il giuramento di non partecipare mai alle fazioni cittadine, di non essere « de aliqua parte parcium, sed de comuni » di non prender parte a congiure (1). Ma il giuramento impone anche obblighi positivi, quali il sottostare ai pubblici doveri della custodia, delle milizie, delle fazioni, delle collette: l'abitare continuamente « infra muros et fossas civitatis » o, quando la città è sovraccarica di popolazione, nei borghi (2): e dell'adempienza di siffatte obbligazioni offre il cittadino al Comune garanzie reali o personali.

I vantaggi che la condizione di cittadino conferisce giustificano l'onere dei pubblici pesi a cui il nuovo comunista

(1) Cfr. i documenti Torinesi pubblicati in Appendice. A Torino, dai primi decenni del Duecento, la città risulta divisa da interne fazioni. Cfr. documenti in *Cibrario*, Storia di Torino, I, 231 e *Rossi e Gabotto*, Storia di Torino, B. S. S. S. LXXXII, p. 279.

(2) In Roma nel 1° o 2° sec. d. Cr. i « continentia aedificia » vennero dalle leggi considerati come un tutto unico con Roma stessa. Cfr. *Mengozi*, op. cit., p. 20 e segg.

promette di sottostare, poichè egli deve necessariamente contribuire con le sue forze e col suo sacrificio al godimento di tali comuni vantaggi da parte degli altri consociati. E poichè il rapporto di cittadinanza deve corrispondere ad una realtà, e il cittadino deve effettivamente vincolarsi al Comune, si richiede da lui la promessa di « habitare continue, facere assiduam habitationem, tenere residentiam » nella città. Siffatto obbligo di assidua dimora è motivato dal fatto che la presenza dei cittadini è utile e necessaria al nascente comune: un doppio e fondamentale dovere incombe infatti al comunista: prestare aiuto con le armi (*auxilium*) e col senno virile (*consilium*). Come nel Breve della Compagna di Genova l'associato promette di prendere parte al Parlamento pubblico non appena udrà « campanam sonantem pro parlamento, vel cintragum clamantem populum per civitatem » così nelle più antiche lettere di cittadinanza — nota lo Zdekauer (1) — è ovvia la formula « facere hostem et parlamentum », dimostrante che l'associazione comunista è organizzata in duplice senso, militare e civile, e, si potrebbe aggiungere, patrimoniale, poichè il conferimento di beni materiali è generalmente richiesto al cittadino. Esplicitamente alcuni statuti decretano che chi non è proprietario non può essere cittadino *cum honoribus et oneribus*, e nelle carte di cittadinanza è frequentissima la promessa di acquistare possessi nel territorio comunale, o case o aree nella città o nei borghi, sovente determinandosi il valore dell'acquisto e il termine entro il quale si adempirà a tale obbligo. La proprietà è nell'età comunale — scrive lo Zdekauer — il substrato della personalità giuridica dell'individuo: gli averi sono considerati quale garanzia del pagamento delle gravezze e dell'adempimento degli altri doveri civili. Ma poichè generalmente è il possesso di una casa che gli Statuti esigono, a giustificarne l'importanza giuridico-politica occorre unire al concetto della sua funzione di garanzia economica quello — espresso dal-

(1) *Zdekauer*, Il Parlamento cittadino nei Comuni delle Marche, in Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche, N. S. Vol. X, fasc. 1, 1915, p. 103.

l' Andrich — che la casa è, per così dire, la materializzazione della presenza del consociato nel comune, la realizzazione della sua volontà di fissare nella città la propria dimora stabile, il simbolo materiale della famiglia entrata a far parte della comunità e ivi fissatasi: per questo chi si aggrega alla città deve acquistarsi una casa, per questo all' esodo o al tradimento di lui segue la confisca o la distruzione di quella, pubblica attestazione ch' egli è cancellato dal novero della *societas comunale* (1).

(1) *Andrich*, Note sui comuni rurali bellunesi, in *Ateneo Veneto*, XXVI, I, 1903, fasc. 2, fr. 217 e segg. e in riassunto, in *Riv. It. di Soc.* VIII, 1904, p. 636, col titolo: *Intorno alle origini del Comune in Italia*. Ma non può escludersi la funzione di garanzia economica, esplicitamente dichiarata dalle fonti stesse, laddove richiedono dal nuovo cittadino garanzie reali o personali del pagamento delle pubbliche gravezze qualora non comperi una casa: o stabiliscono che al Comune spetti per un determinato tempo, o in perpetuo, ipoteca sulla casa del cittadino per l' adempimento dei suoi obblighi. Cfr. p. 39. L' inadempienza dei doveri cittadini rende la casa proprietà del Comune: così il Comune di Torino nel Secolo XIII^o sequestrò le case dei Piossasco, morosi nel pagamento delle taglie. Cfr. *Rossi e Gabotto*, op. cit., p. 259. Anche ebbe importanza lo scopo di ampliamento e abbellimento edilizio, a conseguire il quale il comune fissava sovente il valore dell' immobile e il luogo dove l' edificio doveva sorgere, secondo un piano regolatore prestabilito. Nella lettera di cittadinanza senese del 1205, pubblicata da *P. Vigo* nel *Bollettino Senese di Storia Patria*, XII, 1905, è detto: « iuravit habitare et stare de cetero infra muros et fossas civitatis et burgorum Senarum sicuti nunc est designata et in antea fuerit per constitutum senense . . . »: e lo Statuto Senese del 1337 prescrive « . . . in loco ordinando per dominos novem ». Lo Statuto di Brescia del 1313 (III, 168) richiede la costruzione delle case « in locis vastis sive in locis vacuis ». Perdevasi la proprietà della casa con l' inadempienza di doveri civili, incorrendo in certi reati, e allontanandosi dalla città senza licenza dei capi del Comune. Cfr. p. 42.

Anche in Roma antica il substrato economico era stato la base dei diritti pubblici. Per la partecipazione all' assemblea senatoriale occorreva nei *patres* la proprietà della casa in quanto essa custodiva i *sacra*: ma dai *patres minores* per la partecipazione ai *comitia curiata* si richiedeva oltre la assidua presenza la proprietà della terra; finchè con la ammissione dei plebei bastò l' abitazione. La proprietà di un « *domicilium* » nella città o nei mille passi come base dei diritti pubblici dovette essere di regola nelle città italiane dopo la concessione agli Italiani della cittadinanza Romana. Vedi *Mengozzi*, op. cit., p. 20 e segg.

Agli obblighi assunti col giuramento dal nuovo consociato corrisponde l'investimento, da parte del Comune di tutti i diritti, privilegi ed onori dei cittadini, talvolta dichiarandosi nella carta di cittadinanza che il nuovo cittadino sarà parificato nel godimento dei diritti ai cittadini originari, talvolta accordandosi una cittadinanza diminuita, per cui non tutti venivano conferiti al nuovo comunista i diritti e i privilegi della cittadinanza.

Diritti e privilegi politici e civili, che noi possiamo rintracciare nelle Carte di cittadinanza, nei Brevi e negli Statuti. La classe dei cittadini gode di fronte a coloro che del consorzio cittadino non fanno parte, di una privilegiata posizione. Anzitutto, nel campo del diritto pubblico, spetta al *civis optimo iure* la partecipazione alla vita politica del Comune con l'esercizio di quei diritti politici che già nella seconda metà del XII° Secolo suscitavano l'ammirazione e lo stupore di Ottone di Frisinga. Nel campo del diritto privato spetta al cittadino l'aver giustizia davanti ai tribunali cittadini, il diritto di possedere immobili nel territorio comunale; l'esercizio di alcune professioni, l'iscrizione nelle Arti; nelle repubbliche marittime il diritto di navigare, vendere, noleggiare, caricare navi; l'esenzione dai servizi rusticani; le numerose, minuziose leggi protettive nel campo economico, la maggior tutela giuridica nelle questioni penali; la tutela della solidarietà comunale: la protezione e la difesa personale e patrimoniale che il Comune assume per gli associati. Questa protezione dei beni dei cittadini che i consoli giurano di *defendere et salvare*, si estende fino a rendersi il Comune garante della loro integrità materiale, sancendosi negli Statuti l'obbligo legale del risarcimento dei danni sofferti dai comunisti, specialmente nel caso, allora frequentissimo, di incendi (1).

La persona, nel Comune, trae valore dalla sua qualità di cittadino, la capacità giuridica dello straniero venendo pro-

(1) *Zdekauer*, Un caso di garanzia per danni patrimoniali nelle origini del comune, in Riv. It. per le Sc. Giur. XXVIII, 1899, fasc. 1, p. 41 e segg.

fondamente modificata e limitata dalle restrizioni che l'esclusivismo politico ed economico ad esso oppone (1).

5. — Ma la protezione che il Comune concede non è che il cambio del contributo di energie personali e patrimoniali dato dal cittadino all'ente: essa deriva logicamente — scrive lo Zdekauer (2) — dal modo con cui si formò il diritto di cittadinanza. Poichè non bastava la appartenenza passiva alla città, e la nascita o la dimora entro la cerchia delle mura cittadine, per essere dichiarato cittadino, ma occorreva contribuire ai bisogni della cosa pubblica e alla difesa degli interessi comuni col braccio, colla mente, col denaro, il Comune, dopo aver richiesta al nuovo cittadino la promessa e l'effettiva adempienza di tali doveri, a lui concedeva i propri benefizi, estendeva il proprio diritto: « *constitutum servabo sicut ipsis civibus* », dice il patto del 1179 stretto tra il Comune di Siena e i Conti Ardengheschi. Il contenuto del rapporto di cittadinanza si sostanzia così in un rapporto di protezione e di difesa reciproca. Le lettere di cittadinanza appaiono perciò nelle forme di un contratto bilaterale (3). E « *pacta* » o « *contractus cictadinaticus* » vengono detti frequentemente i giuramenti di cittadinanza: e obblighi sorgono infatti per entrambe le parti, chè se il nuovo cittadino promette di sottoporre sé e le cose sue al comune, e all'adempimento delle promesse obbliga i propri beni, anche il Comune dichiara talora a sua volta di dar garanzia su tutti i suoi beni: « *sub obligatione omnium bonorum Communis* » è detto

(1) Cfr. *Morpurgo*, Condizione giuridica dei forestieri in Italia nei secoli di mezzo, in *Arch. Giurid.* IX, 1872. — *Catellani*, Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi, I, Torino, 1895.

Una delle maggiori limitazioni di diritto che colpivano gli stranieri consisteva nel divieto di acquistare e possedere immobili nel territorio comunale: concetti politici e ragioni economiche giustificavano questa misura.

(2) *Zdekauer*, op. cit., p. 43.

(3) L' *Esperson* ravvisa tale carattere di contrattualità del rapporto di cittadinanza anche negli odierni diritti. *Esperson*, Condizione giuridica dello straniero, Torino, 1892, II, 2.

negli strumenti di « abitacolo » e di cittadinanza dell' Archivio Comunale di Torino, riportati in Appendice. Perciò i contratti di cittadinanza variano da un caso all' altro, e dal carattere di commende, di sottomissioni, di dedizioni, che hanno ad es. i giuramenti di cittadinanza delle comunità minori, passano talvolta ad assumere quello di vere e proprie alleanze, di contratti tra uguali, quando si tratti di aggregare al consorzio cittadino tale la cui potenza stia quasi alla pari con quella del comune, e dalla cui sottomissione sieno per venire a entrambi dei vantaggi. Tale è il caso dei giuramenti di cittadinanza di alcuni fra i più potenti Signori Feudali, per i quali basta al Comune ch' essi ne riconoscano l' esistenza legale ed entrino a far parte dell' associazione, almeno idealmente. Il Comune infatti anela ad ascrivere tra i suoi cittadini i feudatari, minaccianti dalle loro castella l' espansione della città, insidianti i possessi dell' aristocrazia urbana: vuole attrarli nell' orbita della vita cittadina, assicurandosi così il dominio sul territorio circostante, imperiosa necessità questa per il comune cittadino. Specialmente dove nel corpo dei cittadini prevalgono i grandi proprietari, come a Siena, costoro, creata appena l' unione giurata, mirano anzitutto a difendere i loro possessi rustici che troppi nemici insidiano: le città rivali, l' eccessiva potenza del Vescovado, le organizzazioni rurali, i grandi feudatari. « A Siena forse più che altrove — scrive il Volpe (1) — appare chiaramente come il comune sia nel suo nascere l' organamento a difesa della proprietà urbana contro i grandi proprietari e signori e vescovi delle parti eccentriche del territorio e delle città contermini ». E se la diversa costituzione organica dei singoli comuni, la loro diversa posizione geografica, i diversi interessi economici prevalenti, resero multiforme l' azione della città verso i nobili del contado, ora determinando una aperta politica di conquista, quale fu quella di Firenze, ora invece una più guardinga fatta di accorgimenti e di concordati più che di violenza, come fu a Siena, il risultato fu sempre di

(1) *Volpe*, Recensione al Caggese, *La Repubblica di Siena e il suo contado*, in *Arch. St. It.* S. V, XL, 1907, p. 374 e segg.

aggregare al consorzio cittadino i grandi feudatari, di piegare all' autorità comunale, più o meno volenterose, le superbe casate che ne impedivano la libera espansione. Dalla seconda metà del secolo XII a tutto il XIII i comuni vedono moltiplicarsi i giuramenti dei signori feudali, che, insidiati nei loro possedimenti, immiseriti nelle loro rendite, riconoscono la sovranità del comune, e di costoro sono le prime carte di cittadinanza rimasteci (1). È notevole in questi giuramenti di cittadinanza la riserva frequente che i feudatari pongono, di non essere costretti a far guerra col Comune contro una determinata città o casa feudale: riserva che ricorda quella espressa sovente nelle carte di omaggio dei tempi feudali, dichiarandosi il vassallo *homo ligius* di un Signore, salva però la fedeltà dovuta ad altra persona: concetto correlativo alla natura che nel feudalesimo aveva assunto il vincolo di sudditanza, e che, perpetuandosi così nell' età comunale, mostra come concetti feudali fossero infiltrati nel Comune (2). Con

(1) Cfr. es. in *Muratori*, Ant. Ital. Diss. 47. — H. P. M. Chartarum I e II. — Liber Iurium Reip. Gen. I, XXXIX, del 1135. Il Marchese Alderamo giura di essere « civis janue et habitator per me aut per filium meum et tenebor adimplere sacramentum compagne . . . que nunc est . . . atque sacramenta que fecerit populus . . . Omnia vero mea castella dabo comuni janue ». Doc. XLVII, del 1138. I Conti di Lavagna giurano l' abitacolo e la compagna di Genova, e i Consoli Genovesi li obbligano (Doc. XLVII) ad abitare in Genova due mesi all' anno « ita ut venturi consules nullam licentiam eis dare valeant. Per guerram vero in arbitrio eorum consulum qui tunc temporis erunt sit ut amplius duorum mensium habitent. Sed de istis duobus supradictis mensibus non eis diminuatur, et hoc habitaculum faciant secundum morem et consuetudinem aliorum civium ». Cfr. Doc. CX, del 1145 in cui i signori di Lagneto giurano di farsi abitatori e cittadini Genovesi « et transacta hac compagna tenear adimplere sacramentum omnium aliarum compagnarum quas fecerit comune ». Nel 1146 il Conte di Ventimiglia, giurando l' abitacolo e la compagna dichiara che « filii eius debent in janua uxores accipere ». (Doc. CXXI).

Per Pisa cfr. il giuramento di Opezzino del Sasso da Bientina, del 1198, il più antico pervenuto, illustrato dallo Schupfer, Manuale di Storia del Dir. It., Città di Castello, 1908, p. 465. Cfr. *Volpe*, Studi cit., p. 127. Per Siena cfr. cap. III, p. 61.

(2) Cfr. doc. XXXIX del Liber Iurium I, citato nella nota precedente, in cui il Marchese Alderamo, giurando la cittadinanza genovese pro-

tali giuramenti i nobili promettono di stare in giudizio davanti ai tribunali cittadini, non fare ostilità al comune ma difendere con le armi dai nemici esterni i suoi cittadini e i suoi possessi, adoperarsi per il mantenimento della concordia, munire per la città il loro castello, o darlo in pegno, pagare annualmente un censo stabilito, cedere talora al comune gli uomini soggetti, rinunciando ai diritti fiscali; abitare nella città per alcuni mesi dell'anno in pace e più in guerra, rimanendo il restante tempo nel contado, d'onde il loro nome di *cives silvestres*; acquistarvi terre e case per un valore determinato. Promettono inoltre di far giurare i medesimi patti ai figli quando avran raggiunta la maggiore età e di far giurare le loro genti. Così i feudatari cadono direttamente sotto l'influenza del diritto comunale; il comune li vincola a sé, li infiltra nella propria compagine: a poco a poco, allettati dalla città che offre più facile e diletta la vita, essi vi prendono dimora stabile, trasformandosi in *cives assidui*: anche i più renitenti cedono alla collettività una parte dei loro diritti giurisdizionali, acquistando in cambio quelli che la qualità di cittadini loro assicura: infatti il comune li accoglie, estendendo la sua protezione a loro e ai loro possessi, investendoli di tutti i diritti, benefizi ed onori dei cittadini. Anzi, in compenso del loro giuramento di cittadinanza, il Comune non lesina ad essi favori e immunità dai pubblici gravami, largheggiando in quei privilegi che non impacciano il suo sviluppo, pago di disarmare con quelli le forze avversarie. Così, ad es. poichè generalmente si richiede nel cittadino il possesso di beni immobili, il Comune offre talvolta al nuovo consociato tali beni o una somma da spendersi nel loro acquisto (1); altra volta si spinge sino a pagare ai feu-

mette di far guerra egli o il figlio col comune contro i nemici, « excepto quod non teneat pro hoc sacramento facere guerram comuni Civitatis Aquensis ». I Conti Gherardesca nel 1213 giurando la cittadinanza volterrana dichiarano di non essere tenuti ad aiutare Volterra contro Pisa. Cfr. *Cecina*, Notizie storiche della città di Volterra, Pisa, 1758, p. 28.

(1) Cfr. ad es. *Regestum Volaterranum* n. 236, del 1193. Volterra dà a due nuovi cittadini 260 libbre da spendersi in case, armi, cavalli. Ottone da Macerata giurando la cittadinanza di Osimo riceve nel 1198

datari, per i diritti ceduti, un compenso in denaro, o promette il suo aiuto nel serbare ad essi quei diritti di cui ancora non si sono spogliati a favore del Comune. Così nelle convenzioni tra feudatari e città è frequente la clausola che il Comune non accoglierà come cittadini gli uomini legati alla terra del Signore, ma cercherà di reprimerne le sollevazioni (1).

Ma non soli i feudatari si piegavano, deposta l'antica minaccia, alla potenza della città e ad essa scendevano, chiedendole onori e ricchezze, chè al sicuro rifugio delle mura cittadine scendono anche gli agiati alloderi, gli artigiani, i lavoranti del contado, e sulla fine del Millecento e ai primi del Duecento a frotte venivano alla città, i servi, i contadini, disertando i latifondi su cui traevano la misera vita, chiedendole lavoro e libertà; non già intesa come concetto di una idealità superiore, ma come ribellione agli abusi dei Signori. Nella città aristocratica essi portano il loro buon senso, le loro sane energie, le loro abitudini di lavoro: e dopo qualche tempo e sotto determinate condizioni vi ottengono i diritti di cittadino (2). Ma quanto più eterogenei divengono gli elementi che compongono la cittadinanza più facili si presentano le cagioni di dissidio e di lotta civile.

dai Consoli « domum et plateas et vineas et terras ». Cfr. *Pertile*, III, n. 91 e Reg. Vol. n. 291-292.

Nel 1209 il conte Rinaldo si dichiara cittadino di Massa, avendo ricevuto 400 Lire. Cfr. *Volpe*, Per la Storia delle Giurisdizioni Vescovili etc., Milano, p. 9. La menzione della concessione di una casa è frequente nei documenti.

(1) Cfr. documenti per le Marche in *Luzzatto*, Le sottomissioni dei Signori Feudali nei Comuni delle Marche, in *Le Marche*, I, 1906, fasc. 2° e 3°. Cfr. p. 66 e 70. Altri favori concede il Comune, esonerando i Feudatari sottomessi dai dazi e dagli altri oneri comunali, dall'obbligo della residenza etc. Così i Conti Gherardesca ottengono nel 1213 da Volterra di poter abitare dove vogliono, di essere esenti da imposte e infine di non essere obbligati dal Giudice a pagare i propri creditori. *Cecina*, loc. cit.

(2) Cfr. *Santini*, Condizione personale dagli abitanti del Contado nel Sec. XIII°, in *Arch. St. It.*, XVIII, 1886. — *Davidsohn*, Geschichte von Florenz, Berlino, 1896, I, p. 608. — Per Siena cfr. *Zdekauer*, La Vita pubblica dei Senesi nel Duecento, Siena, 1897, p. 76.

6. — Ma anche esteso così dal nocciolo originario a una maggior società il diritto di cittadinanza, questo non cessò di essere un privilegio. Se il Comune infatti, modellandosi sull'esempio di Roma, seppe risuscitare l'antica dignità del nome di cittadino (1), non seppe e non volle estenderne i privilegi fuori della cerchia delle mura, ricollegandosi a quella riduzione del concetto di cittadinanza al concetto di *urbanitas* che si era avuta nei secoli del feudalesimo e che continuava del resto un antichissimo sistema italico per cui le più elevate facoltà giuridiche erano prerogativa degli urbani (2): il Comune pose così gli abitanti del contado in condizione di inferiorità di fronte ai cittadini, interdicensi loro ogni forma di vita politica, imponendo penosi doveri (3). Non solo, ma esso esclude ancora dal diritto di cittadinanza molta parte della popolazione stessa residente entro le mura. Il diritto di cittadinanza non abbracciò tutti gli elementi sociali viventi entro certi limiti territoriali, ma il diritto comunale creò una moltitudine di sudditi che non erano cittadini, né ritenne necessario che ognuno avesse una cittadinanza. Il fondamento giuridico e politico della personalità del Comunista risiedendo nella proprietà e nella sua capa-

(1) Durante il Sec. XI^o anche nell'Italia settentrionale la formula della manomissione degli schiavi fatta secondo la forma Romano-cristiana in *sacrosantis ecclesiis*, conferiva al manomesso la dignità di cittadino romano: implicante il conferimento della piena dignità umana. Cfr. P. S. Leicht, Ricerche sul diritto privato nei documenti preirneriani, in Bollettino Senese di Storia Patria, XX, 1913, fasc. 1^o, p. 20. E *cives romani* continuano a dirsi col sorgere del Comune i servi liberati dei Signori Feudali, attratti in città, e i comitatini; così a Vercelli, Perugia, Genova. E più tardi Coluccio Salutati scriverà che essere Fiorentino vuol dire « tam natura quam lege civem esse Romanum et per consequens liberum et non servum ». Salutati, *Invectiva ad Luscum*.

(2) Cfr. G. Mengozzi, op. cit., p. 237 e 248.

(3) Cfr. Salvemini, Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Firenze, 1899; Studi Storici. Un Comune rurale nel Secolo XIII^o, Firenze, 1901. — Caggese, Classi e Comuni rurali nel Medioevo Italiano, Firenze, 1909, vol. 2^o. — La Repubblica di Siena e il suo contado, in Bollettino Senese di Storia Patria, 1906.

cità di contribuire a sostenere gli oneri pubblici, coloro che ai gravami cittadini non partecipavano, venivano esclusi dai diritti. La gran massa della plebe cittadina — i non abbienti, i pigionali, i salariati minori e gli avventizi — meschino e ignorato elemento della vita sociale, cui i comuni industriali debbono il loro meraviglioso sviluppo, e le persone a servizio altrui — è esclusa dal corpo politico del Comune, non partecipa alla vita pubblica, se non più tardi, nei momenti di rivolta, e sempre in modo effimero: ha limitata personalità civile: per essa la parola Comune non suona nè libertà nè uguaglianza, e a lei il diritto di cittadinanza deve apparire come un privilegio difficilmente raggiungibile (1).

Certo, poichè ai diritti che il legame di cittadinanza concedeva si imponevano in cambio oneri non lievi nè pochi, e penosamente sentiti se non fu raro il caso di ribellioni (2), e poichè alla partecipazione alla pubblica vita e all'esercizio dei diritti politici siffatto elemento sociale non era ancora maturo, forse neppur lamentata doveva esserne la mancanza, nè sentita tutta la inferiorità della condizione di *apolidi*. Ma la diversa condizione delle classi formanti la popolazione mostra quanto il Comune si discosti dallo Stato moderno, e come sia il governo di una classe dominante, non un'unione di individui uguali davanti alla legge.

Del resto, neppure nei ceti sociali che la creazione del Comune aveva accomunati nel vincolo di un'unica cittadinanza e che formano ora il « *commune civium* » la fusione politica ha cancellate le antiche disparità. Il diritto Comunale non attuò il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ma la disuguaglianza dei cittadini — scrive il Doren — fu elevata a principio di Stato. I *cives* appartengono a diverse gradazioni sociali, con diritti diversi e diversa partecipazione alla pubblica cosa. Chè anzi, dove la costituzione cittadina risulta dalla fusione di vari ordini sociali, ivi neppure un'unica denominazione abbraccia nel secolo XII° in una generica

(1) Cfr. *Salvemini*, Magnati e Popolani, cit. cap. II, 3, p. 30 e segg.

(2) Cfr. p. 85.

comprensione, il corpo dei cittadini. La voce *civis* ha nei documenti e negli Statuti e più negli scrittori Medioevali tale indeterminatezza di significato da indicare talora tutti gli abitanti, talora invece una classe sola dei *cives* veri e propri (1). Se in Toscana, a Siena, a Firenze, e specialmente a Pisa, nei secoli XI° e XII° la popolazione che forma il comune è inclusa nella generale denominazione di *populus* o *cives*, in Lombardia invece — dove l'elemento feudale era distinto dal mercantile e artigiano (i *cives* in senso stretto delle fonti precomunali), con una divisione che era stata troppo spiccata perchè avesse a dileguarsi — si trova menzione di capitanei e *valvassores*, di *cives et nobiles et populares*, di *cives maiores et minores*, indice di distinzioni nette tra classe e classe sociale. Anche a Modena la voce *cives* designa i popolari, in opposizione ai *milites* (cattanei e *valvassores*); a Belluno invece, comune tutto nelle mani delle famiglie feudali, *cives* indica da prima i nobili, cioè coloro che formarono il comune, in opposizione al popolo. Più tardi in Belluno stessa sarà dato ai popolari il nome di cittadini del popolo e più tardi ancora quelli del consiglio lasceranno la denominazione di cittadini per quella di nobili e cittadino diverrà sinonimo di popolare (2).

Ed era naturale che varie gradazioni esistessero nella struttura della società comunale, poichè il comune non fu fenomeno di rivoluzione, ma piuttosto svolgimento di istituti preesistenti nella cerchia delle mura, istituti che esso rispettò, pure svolgendoli: sorto in mezzo al feudalesimo molta parte

(1) Usano la voce cittadino in opposizione a plebeo: il *Cambi*, *Istorie Fiorentine* III, 140: « andarono tutti gli uomini, cioè il popolo e cittadini e plebei tutti mescolati insieme »: il *Giannotti*, *Intorno alla forma della Repubblica di Firenze*, I, 17: il *Segni*, *Arist. Pol.*, 120: il *Cavalcanti B.*, *Ottimo reggimento*, 36: in *Cavalcanti G.*, *Storie*, I, 420 è fatta distinzione tra cittadino e suddito: « Che cosa sia questa che i cittadini tornino sudditi? » Indica invece genericamente l'abitante della città in *Stefani*, *Istorie Fiorentine*, 9, 65: « aveano ordinato i Ciompi, con altri cittadini e contadini correre la terra ».

(2) *Patetta*, *Studi storici cit.*; *Nobili e Popolani cit.* Cfr. sull'uso della voce *cives*, ora designante il popolo ed ora i cavalieri, *Mayer*, *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft*, Leipzig, 1909, I, p. 11.

di feudalesimo assorbiti in sè; rispettò la privilegiata posizione di alcuni tollerando e talora concedendo quei privilegi sociali che non sminuivano la sua autonomia politica, a quel modo che tenacemente distrusse quelli che minacciavano la sua potenza. Cosicchè la società feudale, pure obbedendo alla podestà politica superiore che si afferma e si impone nelle città libere, continuò a prevalere sulle altre classi cittadine. La maggioranza dei comuni Lombardi, Toscani, della Romagna, vide questo predominio della aristocrazia. La nobiltà fu come qualcosa di distinto dal resto della popolazione e costituì fin verso la metà del secolo XIII^o una oligarchia godente delle principali cariche dello Stato, esente da tributi, con preminenza politica: i membri di poche famiglie si avvicendavano al consolato e venivano eletti nei consigli (1).

La divisione fondamentale della cittadinanza in nobili e popolo, derivante dal periodo feudale, è divisione civile e militare insieme, poichè ad essa corrisponde nell'esercito la divisione in milites e pedites. Anche i milites sono cittadini, di che è prova ad es. in Siena la loro divisione per Terzi, ma poichè essi « non stan contenti alla comune cittadinanza » ma sdegnosi si appartano dalle altre classi sociali e, riuniti in associazioni, vivono una vita che non è quella di cittadini, i popolari si avvezzarono a considerarsi gli unici rappresentanti del comune e, forti del numero, vinsero col tempo il partito dei militi. Anche il giuramento prestato dai milites è diverso da quello del popolo: a Siena il popolo giura al Carroccio, i militi alla Bandiera. Occorre qui notare che l'iuramentum sequimenti e l'iuramentum compagne furono forse dapprima distinti e solo più tardi si fusero insieme (2). Anche

(1) Sulla genesi della nobiltà cittadina nel Comune vedi il Mayer, op. cit. secondo il quale l'aristocrazia urbana sarebbe costituita esclusivamente di arimanni inurbatisi e come *possessores* prevalenti sul ceto dei *negotiatores* e dei braccianti, differenziati secondo la capacità economica in *capitanei* e *vulvassores* ed esenti, per l'onere del servizio militare a cavallo da ogni imposta: dal che deriverebbe la immunità tributaria dei nobiles comunali. Cfr. le osservazioni del Besta, Nuove vedute sul diritto pubblico italiano nel Medioevo, in Riv. It. per le Sc. Giur., LI, I, 1912, p. 40.

(2) Besta, Op. cit., p. 93. — Zdekauer, Dissertazione sul Costituto

a Pisa agli inizi del Duecento l'antico *populus* si è sdoppiato nei *milites et populus*. Ma la introduzione dell'estimo come criterio per l'imposizione delle sostanze dei cittadini, e la vittoria della plutocrazia che creò una nuova nobiltà, la *nobilitas divitiarum* accanto alla *nobilitas personae*, modificarono l'antica divisione civile della cittadinanza, sostituendovi una distinzione basata sulla diversa potenzialità economica dei cittadini. La cittadinanza comunale è ora suddivisa in *cives maiores e minores* e talvolta in « *maiores, mediocres, minores* » (1).

Ma lo stato di cittadinanza ammette altri gradi. Emergono fra i cittadini gli originari, cioè coloro che appartengono per origine alla classe di persone che costituirono il Comune, o discendenti da cittadini.

Di essi può dirsi ciò che il Catellani scrive per gli antichi cittadini di Roma: « classe superiore che pare a distanza un'aristocrazia sovrapposta in un'ordinaria società di eguali (2) », poichè ad essi spettavano le prerogative della cittadinanza politica e le cariche in cui si concentrava la sovranità. Ad Alessandria i discendenti dei primi comunisti dicevansi cittadini del popolo, e cittadini del comune quelli di origine meno antica, venuti ad Alessandria dalle vicine castella e ville (3).

Senese del 1262, Siena, 1897, p. XLIV. — *Mondolfo*, Il *Populus* a Siena, Genova, 1911, p. 24.

(1) In *milites e pedites* sono distinti i cittadini a Vercelli (M. H. P. Ch. I, 587, nel 1182), a Treviso (1190, Verci, Ecel. 54), a Verona (St. 1228), a Novara, a Firenze. Cfr. Davidsohn, *Geschichte von Florenz* cit. I, p. 686. In *equites e pedites* a Padova, Vicenza, Cividale, Bergamo. In *milites et cives* a Modena (St. 1327). In *milites et burgenses* a Trento. In *maiores et minores* nelle Marche già agli inizi del secolo XII° (a Osimo nel 1126, a Macerata nel 1138, a Fabriano nel 1165, a Iesi nel 1194); a Lucca, Pavia, Casale. In *maiores, mediocres, minores*, a Siena, ad Anghiari, ad Alba e Cherasco (M. H. P. Ch. II, 1946). Ad Asti in *minores, mediani, maiores* (XI, 9): in *milites et populares* a Ferrara (Ant. It. IV, 657), a Ravenna (St. I, 3): in *nobiles et ignobiles* a Ragusa (Ant. It. IV, 654, del 1044): in *nobiles et populares* a Matelica.

(2) *Catellani*, Il diritto internazionale privato ed i suoi recenti progressi, Torino, 1895, I, p. 124.

(3) *Ghilini*, Annali di Alessandria, Alessandria, 1902, 2.

Ma il concetto di cittadinanza originaria non era ovunque lo stesso, considerandosi spesso come originari i nati in città da padre cittadino, i nati in città ed ivi abitanti, o anche semplicemente ivi nati (1). Parificati agli originari erano generalmente coloro che vivevano nella città con i diritti di cittadino da tempo lunghissimo: quei *cives* cioè che le fonti chiamano *veteres*, come a Como, o *antiqui*, come a Parma, a Pistoia, a Siena (2), o *veri e naturales*.

Coloro che non erano cittadini per l'origine o per la nascita, ma acquistavano posteriormente la cittadinanza con apposito atto, i naturalizzati, detti comunemente *cives ex privilegio* o *de gratia*, come a Venezia, in opposizione a quelli *de iure*, godevano per regola di una cittadinanza diminuita.

(1) A Perugia erano cittadini originari i figli di un cittadino (St. 1343, III, c. 38): a Lucca invece i nati in città (Cfr. St. 1539, VI, 12) e così a Trieste (St. 1550, I, 35): a Venezia la nascita in città e la discendenza legittima da padre e avo che non avessero esercitato arte meccanica né fossero incorsi in nota di infamia dava diritto agli uffici di notaio, segretario, cancelliere. Cfr. le fonti in Pertile III, p. 126, n. 93.

(2) Liber Statutorum Communis Novocomi, in L. M., XVI, II, col. 208-9, R. 320. Aggiunta del 1228: . . . « quod vetus civis intelligatur qui habitaverit cum familia sua infra confinia Civitatis Cumarum per triginta annos continue, exceptis temporibus messium et vendimiarum, ipse vel sui predecessores ». La R. 319 chiarisce che questi predecessores debbono essere tali per linea paterna. Se questi *cives veteres* abitano nelle ville sono esonerati con i capitanei e i valvassores dai servizi rustici: « omnes homines habitantes in villis debeant facere in vicinancia cum aliis rusticis, nisi fuerit capitaneus vel valvassor aut vetus civis, vel qui sit laudatus per credenciam Cumarum ut sit civis ». (R. 320, del 1199). Cfr. Besta, op. cit. loc. cit. Se costoro ritoruano in villa dopo la permanenza in città per trenta anni non perdono la loro qualità. (R. 319. Aggiunta del 1278). A Pistoia è detto: « *cives antiqui*, qui consuevissent solvere cum civitate retro per decem annos ». (St. Pot. Com. Pist. 1296, L, IV, 10). Il Costituto del Comune di Siena del 1309-10, spiega: (D. IV, R. 59). « ... avuti sono per antichi et veri cittadini per longa et continova et grande abitazione la quale fecero essi et li loro antecessori ne la città di Siena... ». A Perugia lo Statuto (1342, R. 92) escludeva dal Consiglio i cittadini non originari, ma ammetteva, ad essi parificandoli, quelli che vi avessero abitato continuamente per 40 anni o per 20, possedendovi beni e case e sopportando una Libra di 100 lire. — Cfr. in Giulini, Memorie di Milano, Milano, 1854, IV, 320: « ... civis Mediolani natus ex veteri prosapia civitatis vel per continuum habitaculum sui et suorum ».

Infatti se pur non mancava loro la possibilità di acquistare i diritti politici, la legge era contraria a tal concessione. Anzi lo Statuto di Bologna (I, 540) escludendo i nuovi cittadini dalle cariche di anziano, gonfaloniere, etc. li chiama forenses « forensem intelligendo ommem qui non sit Bononiensis origine vera propria paterna et avita, vel saltem duabus ex eis: non comprehendentes cives ex privilegio vel decreto, quos fictos cives appellamus, et improprios, et non veros ».

Talvolta al contrario accordavasi loro piena parificazione coi cittadini originari, dichiarandosi ciò espressamente nelle carte di cittadinanza o negli Statuti: sebbene sovente anche il nuovo cittadino esplicitamente parificato all'originario venisse ciò non ostante allontanato dai supremi uffici, almeno per un tempo determinato (1). Anche la diversa durata della dimora nel comune era fonte di disparità nella condizione dei cittadini. Le città amavano fissare entro le mura i loro cittadini ripromettendosi dal maggior popolamento una maggiore prosperità. Più protetti perciò dalle leggi sono i cittadini con stabile dimora — i cives assidui o continui o domestici — da quelli non assidui habitatores, e di qui la differenza che incontriamo nello Statuto di Acqui del 1277 fra il cittadino residente, *civis habitator*, e colui che possedeva beni in Acqui, ma non vi abitava di continuo o ne era uscito, il *civis foritaneus*, colpito da doppia imposta fondiaria sul suo possesso e da doppio fodro (R. 78). Anche a Pavia (St. p. 229) il *civis intrinsecus* è distinto dal *civis forensis*; a Siena il cittadino abitatore

(1) La Signoria di Firenze concesse a Baldo nel 1359 cittadinanza Fiorentina coi privilegi dei cittadini originari pur escludendolo per 25 anni dalle supreme cariche politiche. Vedi la carta di cittadinanza in Cuturi, Baldo a Firenze, in « L'opera di Baldo », Perugia, 1901. Come Bologna così Firenze escludeva dagli uffici maggiori chi non fosse nato nella città, egli, il padre e l'avo (G. Villani, XII, 72). Venezia con la naturalizzazione interna teneva lontani dai maggiori privilegi i nuovi cittadini. Al contrario a Crema il cittadino accolto dal Consiglio veniva parificato agli originari (I, 49); lo stesso accadeva a Forlì (St. 1359, I, 64): e i Toscani che per ragioni politiche e commerciali abbondantemente immigrarono in Udine e nel Friuli vi conseguirono presto le maggiori cariche e vi tennero l'amministrazione del comune.

assiduo dal cittadino non assiduo abitatore, fornito di minor tutela giuridica (Cost. Volg. V, 277) e dal cittadino forestiere (Cost. Volg. 1, 36): in Alba il *civis intrinsecus* dal *civis foritaneus*. (Rigestum C. Albe. II, Doc. CCCXXXIII, del 1254).

Un gruppo a parte pel quale sono stabilite norme diverse da quelle sancite per gli altri cittadini è costituito dai *cives silvestres*. Con tal nome erano chiamati i nobili e i ricchi possessori del contado che, obbligati dal comune ad acquistarne la cittadinanza, continuavano a dimorare nelle loro terre almeno per molta parte dell'anno; molti di essi però, infiltrati così insensibilmente nella associazione comunale e attratti dalla città che offriva un campo nuovo alle loro ambizioni di ricchezza e di dominio, si trasformarono col tempo in *cives assidui*. Di essi scriveva il Varchi (St. Fior. III, 22): « pagano la gravezza di Firenze e per conseguenza secondo il modo d'oggi sono cittadini fiorentini, ma perchè non istanno a Firenze, ma abitano per lo contado, si chiamano cittadini salvaticchi ». Gli statuti per staccarli maggiormente dal contado e fissarli nella città rese obbligatoria la loro dimora per molti mesi dell'anno, generalmente 8 o 9, concedendo loro di tornare in campagna nei tempi della mietitura e della vendemmia. Essi erano esenti dalle gravezze della loro villa, pagando quelle della città, ma perdevano tale beneficio se nei mesi stabiliti di abitazione cittadina, ritornavano nel contado e se nel tempo in cui era loro concesso restare in villa facevano qualche opera rusticana (1).

(1) A Pisa erano richiesti per tali cittadini nove mesi di abitazione in città (Breve Pis. Com. 1286, I, 106): a Pavia almeno i tre mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, (St. civ. Papiæ ed. 1590, I, 46): a Brescia essi potevano recarsi in villa un mese nel tempo delle messi (St. Brixiæ, III, 168): a Como, a Siena, a Padova, il tempo delle messi e della vendemmia: a Modena i mesi dell'estate (II, 45): a Milano sei settimane nel tempo del raccolto. A Verona si ritenevano come cittadini soltanto coloro che almeno per due terzi dell'anno abitavano in città con la famiglia, (St. 1228). A Perugia i cittadini che si fossero portati nel contado a farvi opere agricole eran considerati comitatini, sebbene avessero comprata la cittadinanza Perugina, (St. del Capitano del Contado, 1480, cit. da *Briganti*, Città dominanti e comuni minori nel Medioevo con speciale riguardo alla Repubblica Perugina, Perugia, 1906, p. 30).

A Lucca invece cittadini selvatici furono detti coloro che essendo nati in città si erano condotti a vivere in campagna e su di essi, in compenso del risparmio da loro fatto sulle gabelle cittadine alle quali si sottraevano, gravava una maggiore imposta di due lire per bocca: da essa erano esenti i cittadini che si recavano in campagna per la stagione della vendemmia e vi si fermavano non più di due mesi (1).

A Firenze, nell'ultima età della repubblica, si distinse il cittadino aggravato, cioè colui che pagava le gravezze ma non partecipava al Governo nè agli uffizi del comune, dal cittadino statutale, abile agli uffizi, ma non chiamato a far parte del gran consiglio, e dal cittadino beneficiato, fornito di tutti i diritti e gli onori della cittadinanza, il *civis pleno iure dei latini* (2). Più originale appare Venezia nella graduazione della cittadinanza. La cittadinanza infatti poteva essere *de intus* e *de intus et de extra*. La prima dava la capacità di esercitare alcuni uffizi meno importanti e alcune arti, anche fra le principali. La seconda concedeva inoltre al cittadino la facoltà di navigare sotto la protezione di S. Marco, col diritto di negoziare come Veneziano nei luoghi e scali del commercio veneto, conferendo così Venezia, come Pisa, la sua protezione al cittadino anche fuori della città (3). Quando Venezia cominciò a dominare sui mari tale cittadinanza fu desiderata non soltanto come titolo di onore, ma per l'utilità che ne derivava: poichè per essa la protezione della repubblica accompagnava ovunque colla sua virtù tutelare il cittadino nuovo non meno che quello originario, onde eravi

(1) Inventario del R. Arch. di St. in Lucca, ed *S. Bonghi*, 1872, II, p. 25 e 61, IV, p. 376; *Bandi Lucchesi del sec. XIV^o*, 1863, p. 23 e 316, nota 6.

(2) Cfr. *Pitti J.*, *Apol. Capuc.* 277. — *Giannotti I.* 272. — *Nardi I.*, *Stor. I.*, 13. — *Varchi*, *Stor. I.*, 203. A Siena coloro che partecipavano di tutti gli onori ed uffizi pubblici furono detti, negli ultimi tempi, *riseduti*. Cfr. *Rezasco*, *Dizionario del linguaggio it. stor. e ammin.* Firenze, 1881.

(3) Anche a Pisa, repubblica marittima, la cittadinanza concessa nel 1198 a Opezzino da Bientina estende la sua efficacia fuori della città: « . . . et eum civem pisanum in civitate et extra constituit . . . » e dà a lui quei privilegi che « . . . in civitate pisana et extra, in fundicis et apothecis et navibus et ubique terra et aqua utuntur alii cives . . . ».

inclusa la perfetta equiparazione ai diritti dei cittadini veneti. Naturalmente le condizioni per l'acquisto dell'una o dell'altra specie di naturalizzazione erano diverse, e più gravose quelle per l'acquisto della cittadinanza *de extra*, la quale veniva concessa per grazia individuale a persone eminenti per nobiltà di natali o per ingegno, nel qual caso la concessione appare sempre motivata, ovvero per ammissioni collettive a coloro che da un tempo determinato più lungo di quello per la cittadinanza *de intus* risiedevano in Venezia sopportandone le gravezze. Se né l'una né l'altra concessione di cittadinanza conferiva i diritti politici, è da ricordare che questi non spettavano neppure ai veneziani per il semplice vincolo della cittadinanza poichè essa non concedeva il voto deliberativo nei consigli, ma costituivano una prerogativa del nobile. Perciò la repubblica concedeva talora diploma di cittadinanza interna ed esterna, con il godimento delle prerogative nobiliari, col diritto quindi di risiedere nel maggior consiglio, o a chi era già fornito della maggiore cittadinanza concedeva con ulteriore diploma titolo di nobiltà. Anche queste concessioni fatte con Bolla d'oro appaiono motivate, e concesse per lo più a principi o a benemeriti della repubblica (1). La distinzione tra la naturalizzazione *de intus* e quella *de intus et extra* che sola conferiva fuori di Venezia i privilegi della cittadinanza va ricollegata alla sollecitudine posta dalla repubblica Veneta che teneva allora il primo posto nel grande commercio marittimo, di riserbare il commercio estero ai soli Veneziani o almeno a coloro che per lunga dimora o per meriti si fossero mostrati degni di tal privilegio.

7. — Nettamente distinti dai *cives* appaiono nelle fonti dell'età comunale gli *habitatores*: a costoro, che non sono semplici *habitantes*, si estende la protezione del diritto cittadino.

(1) Cfr. Esempi in *Molmenti*, op. cit., loc. cit. — Le vite dei Dogi, di *Marin Sanudo*, ed. *Monticolo*, Città di Castello, 1900, I, p. 48 e segg. — Libri Comm. Notevoli quivi gli esempi di concessione di cittadinanza interna ed esterna, con esclusione però dal privilegio di trafficare e navigare sotto la protezione di S. Marco. (L. VI, n. 213, 263, 294, 316).

Ma qual fosse realmente la loro condizione giuridica ed in qual grado di inferiorità rispetto ai cittadini essi si trovasero, non sempre risulta dai documenti con certezza, anche perchè la parola ebbe varie accezioni.

Essa indica talvolta, in comuni non urbani, il comunista: con questo significato ricorre ad es. negli Statuti dei comuni del contado Lucchese, ove *habitor*, *homo*, *iuratus*, sono sinonimi. Altrove essa designò coloro che venivano ad aggregarsi all'associazione comunale, distinguendoli dagli *originari* od *homines*. Al maggior Consiglio del comune spettava accogliere l'*habitor*, il quale giurava l'*habitaculum*, promettendo di risiedere perpetuamente nel Comune *cum foco et catena*, sopportando gli oneri di comunista. In tal significato è usata da molti Statuti di comuni piemontesi, come Moncalieri e Casale (1). Anche a Biella si fa distinzione tra *habitatores* e *homines*: Il Gabotto, ricollegandosi alla sua teoria sull'origine signorile del Comune, suppone essere quivi stati un tempo gli abitatori in condizione di semplici sudditi di fronte agli *homines*, ed avere acquistato più tardi maggiori diritti: per questo si sarebbe subordinata la loro recezione a condizioni più gravose: infatti mentre il più antico statuto richiedeva tre anni di permanenza nel Comune per essere ricevuto in abitatore (Statuto del 1245, cap. 173), più tardi il tempo di soggiorno fu protratto a dieci anni (Statuta Bugellae, cap. 259, del 1312): inoltre nel 1323 si proibì di ricevere nuovi abitatori per 20 anni (Statuta Bug., cap. 270): dichiarandosi la necessità della recezione in abitatore per essere dichiarato tale, non bastando la nascita, nè la permanenza nel Comune protratta anche per quarant'anni (cap. 243) (2).

A Cuneo si distingue tra *habitatores* e *burgenses*: uno dei più antichi statuti dichiarava che per essere ricevuto in abitatore occorreva acquistare possessi almeno per 100 Lire: ad ottenere

(1) St. Montiscalerii in M. H. P. — L. M. I, col. 1353. St. Casale, ibi, col. 1061-62.

(2) Gabotto, Gli Statuti di Biella secondo il Codice originale del 1245, in Bibl. della Soc. St. Sub., XXXIV, 3, p. 328 e segg. — Statuta communis Bugellae et documenta adiecta, ed. P. Sella, Biella, 1904, I. — P. Sella, Legislazione Statutaria Biellese, Milano, 1908, p. 121.

la borghesia, implicante essenzialmente l'eleggibilità a consigliere, occorreano dieci anni di abitazione e il possesso di stabili per 300 Lire: un'ulteriore riforma rese ancor più gravoso e difficile l'acquisto della borghesia da parte dei non originari, richiedendo oltre ai dieci anni di abitazione, il possesso di immobili per 500 Lire e il conferimento da parte del Consiglio, per partecipare al quale occorreava poi il voto di due terzi dei membri (1).

Ad Alba, Asti, Vercelli, Ivrea e Torino troviamo nettamente distinti *habitatores* e *cives* (2); e frequentissimi sono gli *iuramenta habitaculi* nei quali il nuovo abitatore dichiara di fissare la propria residenza nel Comune, acquistarvi case o possessi ad esso vincolati e perciò inalienabili. Secondo il Gabotto (3) la cittadinanza sarebbe stata concessa soltanto a persone ragguardevoli, recanti al comune un contributo di beni prediali e di diritti pubblici, cioè agli appartenenti alle famiglie degli antichi ufficiali cittadini, o a quelle feudali del territorio, come i Piossasco, e avrebbe introdotto i nuovi cittadini nel comune, inteso nel suo significato di consorzio signorile, spesso assicurando loro uno speciale articolo dell'atto di cittadinanza il diritto di sedere nei consigli con certe modalità. L'«abitazione» invece non avrebbe portato nel comune ma avrebbe reso l'abitante appartenente al popolo, insieme a quei cittadini che non facevano parte del comune. Essa imponeva obblighi personali e reali e l'acquisto di una casa di un certo valore o il deposito di una somma equivalente a garanzia del pagamento delle gravezze, conferendo in cambio i diritti civili, talvolta però in misura minore che al cittadino.

Pubblico in Appendice, secondo la copia fattane e messa a mia disposizione, con squisita gentilezza, dal Prof. F. Co-

(1) Bertano, Storia di Cuneo, Cuneo, 1898, I, p. 45. — Gabotto, La vita in Cuneo alla fine del Medioevo, Torino, 1898, p. 186.

(2) Rigestum Comunis Albe, in Bibl. Soc. St. Sub., XX-XXIII. M. P. M. Leg. Munic. I e II.

(3) Rossi e Gabotto, Storia di Torino, in Bibl. Soc. St. Sub., LXXXII, p. 353; e la recensione del Gabotto al Mengozzi, nel Bollettino della Società Storica Sub., XIX, 1914.

gnasso, una raccolta di patti giurati in Torino da nuovi abitatori negli anni 1284-1302, quando la città è sotto i Savoia: raccolta conservata nell'Archivio Comunale di Torino sotto la dizione: « Liber in quo continentur tenores instrumentorum pactionum habitatorum Civitatis Taurini et acquistorum factorum per eosdem habitatores occasione eorum habitaculi observandi ». Da essi risulta l'esistenza in Torino di un consiglio « sapientum constitutorum ad negocium habitatorum de novo recipiendorum ».

Alla promessa di fedeltà al Conte di Savoia e alla sua Casa e al giuramento di osservare quanto in essa si contiene, di non partecipare ai partiti cittadini, di curare con le proprie forze il benessere della città e di impedirne i danni, segue nel documento l'obbligazione giurata di fare in Torino « perpetuale habitaculum cum foco catena et massericio et familia »; secondo quanto prescrivevano gli Statuti: di comprare, a garanzia di tale obbligo, entro un certo tempo, una « possessio » di valore determinato « in poderio sive in fine civitatis Taurini pro ipso habitaculo servando abstricta et obligata comuni »; stabilendosi che qualora detto abitacolo non venisse osservato la casa rimarrà « apperta comuni et expedita ». All'atto segue infatti nel codice lo strumento di acquisto del terreno. Il giurante presenta un fideiussore il quale dà garanzia su tutti i suoi beni dell'adempimento delle promesse da parte del principale obbligato. Quanto rigorosamente si curasse l'osservanza dell'abitacolo dimostra uno dei documenti della raccolta. Avendo nel 1290 Rufinus de platea e i suoi fratelli giurato l'abitazione, e dovendo « pro eorum mercandiis in diversas partes ire et mercari, ita quod in certo loco et terra habitare non possunt », dovettero chiedere nel 1298 al Consiglio di Credenza la facoltà di non essere inquietati per l'osservanza di detto obbligo. Dopo diligente deliberazione ed esame i consiliari dichiararono che il detto Rufineto e i suoi fratelli non fossero tenuti per dieci anni all'abitazione in Torino, non ostante i patti di abitacolo giurati un tempo, purchè tenessero in Torino un uomo che non fosse della città e rispondesse per loro delle cavalcate e degli altri obblighi comunali. Trascorsi i dieci anni Ruffino o

uno dei suoi fratelli sarebbe tenuto ad abitare con la moglie in città (1).

Ma generalmente in siffatti documenti la promessa di osservare l'abitacolo è complementare al giuramento di cittadinanza. Infatti lo stipulante promette di « servare viciniscum, citayniscum et habitaculum ad modum aliorum civium Taurini » e il comune lo riceve « in civem et habitatorem », investendolo di tutte le buone usanze e le consuetudini della città, esentandolo talora per un certo numero di anni dalle imposte e dagli obblighi cittadini.

Ma non soltanto in Piemonte è fatta menzione dei semplici habitatores. Anche Pistoia, obbligando alcuni nobili del contado *convenientes et idonei* ad immigrare in città, fece loro giurare l'*habiturium civitatis*, estendendo ad essi il diritto e le consuetudini del Comune (Statuti del Secolo XII°, p. 88): a Siena gli Statuti distinguono i *cives* dagli *habitatores*; nel Secolo XIII° ad es. si fece obbligo a cento dei più ricchi e nobili uomini del contado di inurbarsi; ben presto da *assidui habitatores* costoro si trasformarono in *cives assidui*. (Cost. 1262, IV, 50-51): e il costituito del 1309 nettamente fa distinzione tra cittadinanza ed abitazione laddove prescrive: « qualunque non sarà trovato allibrato per cittadino ovvero abitatore . . . non faccia però a lui alcun privilegio di cittadino ovvero di abitazione ». (L, 347).

La condizione giuridica di siffatti « habitatores » potrebbe forse identificarsi in un rapporto di domicilio autorizzato, riconoscendo ad essi il diritto pubblico una posizione privilegiata, pur senza il conferimento della vera cittadinanza (2).

(1) Doc. XXXIII.

(2) Un consiglio di Baldo (Cons. II, 198), ci dà notizia di un processo nel quale un certo Petrus accusato di avere commessa cosa che lo Statutum Tergesti vietava a ogni cittadino e abitatore, si difese dicendo « quod non erat civis Terg. sed Venetus tam origine quam et quia sic fuit habitus, . . . et quod . . . tempore supradicto, non erat habitator T. sed habitabat Cremonae, ed ideo statutum non loquitur de ipso, nam habet solummodo duo capita, quorum unum loquitur de cive, aliud de habitatore ». E nel consiglio è detto: « Item est sciendum, quod ille dicitur proprie habitare, qui habitat cum sua familia, et facit ibi focum

8. — Poichè al rapporto di cittadinanza si connettevano tanti privilegi, era naturale che venisse esplicitamente dichiarato dalle leggi chi fosse cittadino; l'acquisto del diritto di cittadinanza fosse disciplinato nelle condizioni e negli effetti; determinati ne fossero i casi di perdita. Assai presto infatti appositi capitoli regolarono negli Statuti la materia relativa all' *ius civitatis*.

La cittadinanza distinguevasi in originaria ed acquisitiva: spettava la prima sin dalla nascita all'individuo *iure sanguinis* o *iure loci*, a seconda che si aveva riguardo alla discendenza dell'individuo o al luogo di nascita.

Chi non era cittadino per diritto di nascita poteva acquistare la cittadinanza mediante la concessione fattane dallo Stato; concessione che poteva venire accordata individualmente dall'autorità competente a chi ne presentava domanda, ovvero collettivamente, a certe categorie di persone che si trovavano nelle condizioni prestabilite dalla legge in modo generale. Alla volontà dell'individuo e al concorso delle condizioni richieste doveva quindi corrispondere la volontà dell'autorità superiore: la quale poteva negare la concessione, escludendo così dal consorzio cittadino tutti coloro la cui presenza, le cui opinioni politiche, i cui disegni, potessero costituire un pericolo per il Comune o non vi fossero accette.

Poichè nella prima fase della costituzione comunale la somma del potere sovrano spetta al Parlamento della città, al quale sono riserbate le deliberazioni più gravi, così l'ammissione alla cittadinanza avviene negli inizi del Comune « in foro publico, in castro, in platea, in plena contione, in concione, omnibus astantibus consentientibus » (1). Ma assai

et alia quae solent facere habitatores : item permittendum est quod ipsa habitatio potest mutari pro libito ipsius habitantis, dummodo mutetur facto et animo, ut Dig. ad municip. L. domicilium ».

(1) Cfr. ad es. il giuramento di cittadinanza Modenese prestato nel 1168 dalla famiglia dei figli di Manfredo; edito dal *Tiraboschi*, (Cod. Dipl. Moden. n. 433) e illustrato dal *Patetta*, Studi Storici cit. p. 139, « actum in mutinensi concione »: per le Marche vedi i documenti illustrati dallo *Zdekauer*, in Il Parlamento cittadino cit. p. 94.

presto il Parlamento generale deferì ai Consigli gran parte dei suoi poteri, cosicchè, esercitata non più da quello ma dal Consiglio Generale la sovranità, anche l'ammissione alla cittadinanza fu di competenza del maggior Consiglio: ad esso veniva sottoposta la domanda di concessione della cittadinanza, indirizzata ai magistrati della città, e per la sua accettazione occorreva la maggioranza dei voti favorevoli (1).

L'acquisto della cittadinanza è negli Statuti subordinato generalmente all' « iuramentum citadinantiae » (2), alla promessa di sobbarcarsi ai pubblici pesi e di fissare la propria residenza nel Comune (3). Era necessario infatti che il nuovo

(1) Cfr. Statuto di Brescia (St. 1313, III, 171); di Siena (St. 1309, D. I. R. 186, del. 1306); di Asti (XVII, 10). Lo Statuto di Crema indica distesamente la procedura seguita nella concessione della cittadinanza.

Chi vuol essere accolto in cittadino deve indirizzare la domanda ai Provveditori della città, dichiarandosi pronto a sostenere gli oneri cittadini, dando fidejussori e una somma fissa all'Erario; convocato il Consiglio Generale, questo delibera sulla accettazione del cittadino, che viene poi iscritto nei libri della città. (St. municipalia ed. 1536 I, 49). A Forlì il Capitano o il Vicario delibera con gli anziani e sottopone poscia la supplica al voto del Consiglio Generale. (St. del 1359, edito da E. Rinaldi in *Chorpus Statutorum Italicorum*, n. 5, Roma, 1913, L. I. R. 64).

(2) Il vocabolo varia coi luoghi: la cittadinanza è detta *citajnicum* e *citajnicum* a Torino: *citajnicus* a Vercelli: *citadinatum* ad Asti: *citajnicum* e *civitancia* a Ivrea (L. M. I. col. 1153 e Bibl. S. S. S. LXXIV, Doc. CXXI): *citadia* a Modena (St. 1327, II, 45): *citadancia* a Ravenna (St. I, 29) e a Bologna (St. 1250, VI, 14): *civilitas* a Cremona, Volterra e altrove: *citadanagium*, *citajnicum* in molti Comuni. Il rapporto di cittadinanza è detto *vicinitas* a Udine, Cadubrio e altrove: *borghesaticum* a Biella, Cuneo, Sarzana. Nei luoghi conservanti il carattere di castra, l'aggregazione al consorzio comunale è detta *castellanatum*.

(3) Statuta vetera civitatis Acquis, del 1277, Alessandria 1905 (R. 78). Statuto di Susa del Secolo 14°, (L. M. col. 6). St. Torino del 1368 (L. M. I. col. 686). Stat. di Como (L. M. II, col. 298-9): « quod omnis homo sive burgensis sive rusticus, vel alterius condicionis, qui venerit cum tota familia habitare et stare continue in civitate sit civis » purchè designi al Podestà il luogo ove terrà l'abitazione, e si faccia iscrivere nei libri. Breve del Consolato di Genova, del 1143 (L. M. col. 250). St. di Nizza del 1162 (L. M. col. 47). St. di Ascoli del 1377 (R. 58). St. Mutinae del 1327 (III, 60) St. Bologna, del 1250 (VI, 30). St. Brixiae

cittadino potesse effettivamente in essere questo rapporto giuridico e realmente si annodasse il vincolo tra la persona e il Comune.

E poiché un precedente prolungato periodo di soggiorno nel territorio era la prova migliore della realtà del vincolo, molti Comuni accordarono la cittadinanza a chi da un certo tempo avesse risieduto nella città, sostenendovi gli oneri comunali (1).

Anzi una dimora protratta, se pur non importava il diritto di cittadinanza, era però di per sé stessa operativa di effetti, importando il godimento di alcuni diritti, certo più scarsi di quelli derivanti dalla naturalizzazione e cessanti col cessar della causa (2).

del 1313 (III, 168 e 171). St. Vicenza del 1426 (p. 144). Padova nel 1420 decreta di accordare la cittadinanza a chi, venuto con la famiglia ad abitare in città, prestasse giuramento di fedeltà e di sostenere le gravanze (St. Pad. IV, p. 699-701).

(1) Quindici anni ad Acqui, Statuta vetera civitatis Acquis, R. 78; dieci ad Alessandria (St. 1297); cinque a Sarzana (St. del 1269 in Mon. St. Patria d. Prov. Modenesi, p. 34); venti a Tivoli, più il possesso di case e vigne (St. del 1302, R. 94); a Lucca lo Statuto del 1539 esigea che i nati in città da non cittadini vi permanessero cinque anni per acquistare la cittadinanza: a Modena erano richiesti dieci e poi trenta anni (St. 1327, IV, 197. III, 60); a Perugia venti anni (St. 1528, I, 139); a Venezia nel 1305 quindici per l'acquisto della cittadinanza *de intus* e venticinque per quella *de extra*, ridotti nel 1313 rispettivamente a dodici e diciotto. (Cfr. Arch. Ven. VIII, XXXI). Col 1355 bastò dimorare 5 anni con la famiglia, sostenendo i pubblici pesi. (Lib. Comm. VI. 273). A Trieste cinque anni se il forestiero ha moglie cittadina: dieci in caso contrario (St. del 1314, R. 32); a Osimo dieci anni (St. del 1371 addit.). Padova nel 1372 stabiliva che tutti i forestieri che vantassero una residenza di dieci anni e fossero iscritti per sostenere i pesi, fossero ammessi alla cittadinanza Padovana (IV, 8, 699).

(2) A Padova coloro che da almeno cinque anni avessero abitato nella città, erano dichiarati immuni dalle rappresaglie emanate contro il loro Comune. (Aggiunte allo Statuto del 1278) in *Roberti M. Le rappresaglie negli Statuti Padovani*, in Atti e Memorie d. R. Accad. di Sc. Lettere e Arti in Padova, IV, S. 17, 1900, I, p. 149. A Firenze nel 1321 uguale immunità godevano i forestieri residenti da dieci anni nella città: *Del Vecchio e Casanova, Le Rappresaglie nei Comuni medioevali e specialmente in Firenze, Bologna, 1894, p. 42, nota 3.*

Molti Statuti pongono come condizione per la concessione della cittadinanza il possesso di immobili, e più frequentemente di una casa (1). Quali fossero gli intenti e i motivi di siffatte disposizioni già vedemmo parlando delle carte di cittadinanza. A Ravenna si accordarono i diritti di cittadino anche a chi fosse erede universale di un cittadino: a Modena e altrove, l'erario esausto rendendo necessario ricorrere a nuovi cespiti di entrata si concesse l'« ius civitatis » per denaro a uomini del contado e a « sententiati » (2).

La donna maritata acquistava la cittadinanza del marito e i figli minorenni seguivano quella del padre: onde nelle carte di cittadinanza frequentemente si incontra la promessa

(1) Cfr. gli Statuti di Alessandria (St. 1297, IV, 41). Casale (L. M. col. 1061). Chieri (St. 1313 in L. M. col. 770). Novara (St. 1460, I, 36) dove l'acquisto di una casa o altro stabile era prescritto sotto pena di essere tenuto come cittadino soltanto quanto alle gravezze comunali. Acqui (St. 1277, R. 78) prescrive tale obbligo per il *civis foritanus*. Vercelli nel secolo XII richiese che la casa fosse ipotecata al Comune ma nel 1299 (R. 242) tolse l'obbligatorietà di tale vincolo, sancendo però che colui il quale non vincolava la sua casa al Comune, sarebbe riconosciuto come cittadino soltanto durante l'effettiva abitazione (R. 243) e godrebbe di minor tempo di immunità dal fodro. Verso la fine del Secolo XII, distrutto il borgo di Biandrate, Vercelli e Novara deliberano di accoglierne le famiglie, le quali acquisteranno una casa nella città, e Vercelli stabilisce che il valore della casa sia corrispondente alla decima parte del patrimonio dell'acquirente, esentando inoltre da tale obbligo chi non possedeva oltre le 25 Lire imperiali. Pisa (I, 376), Siena (Costit. volg. del 1306), Modena nel 1327 (III, 10), Parma nel 1266 (I, 122) prescrivono tale acquisto come obbligatorio. A Cremona si esige la costruzione di una casa *de lapidibus et tegulis* (I, 39): a Brescia (III, 168 del 1313) e a Siena se ne esige la costruzione ex novo: Lucca concede *unum casalem convenientem* per edificarla (Frammento St. del 1224): e così usasi a Fabriano (Guide e bandi del 1299, ed. Grimaldi e Luzzatto in Le Marche, 1911): a Veiano si decreta che chi non è proprietario non può essere cittadino *cum honoribus et oneribus*. (Cfr. Calisse, in Studi e Documenti di St. e Dir. VII, 1886): a Ivrea si richiede un possesso di dieci Lire imperiali, e si esige l'offerta di una balestra (L. M. I. col. 1152): anche a Biella tale dono era richiesto. St. 1245, c. 169.

(2) St. Ravenna I, 29: « cives intelligimus omnes qui faciunt collectas.... vel habent cartas citadancie, vel qui habent universales successiones alicuius ravennatis ». St. Mutinae del 1327, IV, 86 e VI 3 e 4.

da parte del nuovo cittadino di far giurare nuovamente i patti ai figli quando avranno raggiunta la maggiore età. L'esercizio di qualche arte o professione di cui volevasi favorire lo sviluppo, l'insegnamento nello Studio del Comune, il conferimento di una magistratura, rendeva talora cittadini e alcune città consideravano tali quanto ai vantaggi e non quanto agli oneri, gli scolari la cui presenza era fonte di decoro e di ricchezza per la città (1).

La cittadinanza veniva pure conferita come premio a chi avesse reso al Comune segnalati servigi, o *honoris causa* a persone illustri, e di tali concessioni è ricordo frequente in quasi tutti i Comuni (2).

Ai nuovi cittadini gli Statuti accordano generalmente la esenzione dai pesi civici per un certo tempo (3), e tali favori sanciti allo scopo di attrarre nuova popolazione, sono frequenti e importanti specialmente per coloro la cui presenza può tornare utile al Comune. Così con mirabile sollecitudine della cultura e con squisito senso della propria missione ci-

(1) Perugia conferiva la cittadinanza a chi avesse insegnato quindici anni nello Studio (I, 139). A Modena (St. 1327, IV, 161): a Padova (St. ant. del 1237), a Perugia gli studenti sono considerati cittadini quanto ai vantaggi e non quanto agli oneri. Bologna esonera gli scolari dal prestare in giudizio il decimo come dovevano fare gli stranieri, parificandoli in ciò ai cittadini (IV, 17).

(2) Vedi esempi nelle vite del Doge di Marin Sanudo, ed. Monticolo I, p. 48 e segg., dove le concessioni di cittadinanza sono accompagnate dalla motivazione.

(3) Esenzioni da gravezze comunali per un certo tempo concedono ai nuovi cittadini: Vercelli (R. 247 del 1227): Parma (St. 1255, 2, per 10 e poi per 20 anni), Novara per 5 anni, Asti, per 10 (XVII, 10), Nizza per tre anni (St. 1162, L. M. col. 75), Lucca per cinque (Frammento del 1224) e per cinque pure Mantova, Carpi, Pistoia, Mirandola. Asti concede dieci anni di esenzione del fodro ai nuovi cittadini venienti dal di fuori del distretto (XVII, 10). Sarzana subordina tale esenzione all'acquisto della casa: Prato esonera dai dazi per dieci anni i nuovi cittadini che edificeranno una casa « *infra muros* » e vi abiteranno con la famiglia; e per sette anni coloro che costruiranno la casa « *infra cerchias* » ma « *extra muros* ». Cfr. *Caggese*, Un Comune libero alle porte di Firenze, Firenze, 1905, St. Papiae, ed. 1590. II. 161, per 10 anni.

vile esentarono sovente i Comuni dagli oneri pubblici, Maestri, Medici, Artisti (1).

Le annessioni di territorio per le quali due popoli si fondavano in uno possono considerarsi come naturalizzazioni collettive. Tale fu la riunione di Fiesole a Firenze, di cui parla il Villani (IV 7).

Le disposizioni statutarie fissavano i casi di perdita della cittadinanza, comminata a titolo di pena per determinati reati, o conseguente a certi atti in cui fosse implicito il rifiuto o l'inadempienza degli obblighi che il vincolo di appartenenza al Comune recava con sè. Perdeva così i diritti di cittadino il bandito, e chi incorreva in certi reati esplicitamente determinati dagli Statuti; e colui che non ottemperava all'obbligo delle collette e delle fazioni, o a quello dell'allibramento, esplicitamente sancito come condizione al godimento del diritto di cittadinanza (2). Talvolta decretavasi

(1) Parma (St. 1347 I. p. 85), Bologna (I, 497), Piacenza (IV, 34), Modena (II, 47), Lucca (St. del 1308, V, 91), concedono immunità da oneri personali o reali a medici e legisti. Coloro che venivano nel Comune ad esercitarvi un'arte di cui premeva favorire lo sviluppo, godevano di molte facilitazioni. Cfr. ad es. lo Statuto di Moncalieri (L. M. I. col. 1351), di Perugia (St. 1528 I, 582), di Piacenza (1391 IV, 31). Milano favoriva chi si dedicava all'arte della seta, (Morbio, Cod. Dipl. 307); Bologna dava esenzione dalle gravezze per venti anni ai lanaiuoli che vi si stabilissero (St. 1250, VI, 32, del 1231). Modena accordava perpetua immunità ai Maestri « in arte faciendi pignolata » che con le famiglie venissero alla città (II, 47). Lucca accordava la cittadinanza al forestiero che per sette anni vi avesse esercitata un'arte. Nel 1369 i mercanti senesi residenti a Perugia furono insigniti della cittadinanza perugina, perchè col concorso dei mercanti « augentur introitus et proventus Communis » e reciprocamente Siena concesse la cittadinanza originaria ai mercanti perugini. Cfr. *Briganti*, op. cit. Caratteristica è la disposizione che il Comune di Montopoli, sito al confine dei contadi Pisano, Lucchese e Fiorentino, emanava, decretando che i forestieri esercenti un'arte qualsiasi o lavoranti la terra, che si fossero ivi stabiliti, sarebbero stati per dieci anni esenti da imposte e avrebbero fruito di importanti privilegi, cessando però tali favori col cessare dell'arte o del lavoro (St. del 1405, I, 38). Posizione privilegiata ebbe a Prato una colonia di cittadini di Verona e di altre parti della Lombardia, immigrati nel Sec. XIII a Prato a esercitarvi l'arte della lana. Cfr. *Caggese*, op. cit.

(2) Cfr. p. 77 e 89.

che l'abbandono della città per un tempo maggiore di quello concesso dagli Statuti importasse la perdita dell'*ius civitatis*, e altre sanzioni colpivano coloro che senza licenza dell'autorità superiore si fossero allontanati dal territorio, poichè nel particolarismo municipale si volevano vincolare i cittadini al Comune, non consentendosi libertà di emigrazione, per timore di spopolamento, anzi talora esplicitamente vietandosi l'acquisto di una nuova cittadinanza (1).

(1) Cfr. Statutum Cadubrii del 1445 (R. 72): « quicumque civis et vicinus comunis qui cum familia se absentaverit per sex menses et non substinuerit onera quae alii cives substinent sint esclusi ab omni vicinitate et civilitate ». Le case erano vincolate al Comune e ad esso passavano qualora non si osservasse l'obbligo di residenza. Per lo Statuto di Brescia del 1313, la casa di chi abbandonava la città o il distretto, veniva iscritta in apposito libro ed affittata, vietandosene però, per il decoro della città, la distruzione (L. M. II, R. 152). Per altri Statuti, quale quello di Vercelli, chi andava ad abitare fuori del distretto era considerato come bandito: i beni mobili venivano confiscati e gli immobili subivano la devastazione (§ 192 e § 252). Il Podestà di Vercelli deve eleggere quattro uomini che ricerchino i nomi di coloro che negli ultimi dieci anni abitavano in Vercelli e ora sono andati a stare fuori, li registrino e il Podestà deve costringerli a tornare nel distretto di Vercelli (§ 252). Il comune di Mirandola (St. 1386, III, p. 77) stabilisce che nessuno comperi immobili da chi vuole allontanarsi dal territorio. Parma nel 1264 concesse immunità ai rustici e ai cittadini che avendo abbandonato il paese si fossero indotti a rimpatriare (St. 1255. Adiect. p. 455). Bologna stabiliva (St. 1250 VI, 3) che chi si fosse recato fuori del distretto pagasse ciò nonostante le pubbliche fazioni nel distretto bolognese. Lo Statuto di Carpi (1353, p. 9) vietava di lasciare il distretto senza licenza del Podestà e i beni di chi si allontanava obbligava perpetuamente a sé: decretava poi che colui il quale, dopo essere stato lontano dieci anni continuamente, ritornava, godesse di immunità per cinque anni e concedeva immunità minori a coloro che erano stati assenti un tempo inferiore. Confisca dei beni decretava lo Statuto di Cremona (I, 39), e quello di Rosignano, colpendo inoltre ugualmente delle taglie il cittadino (Statuto di Rosignano, Alessandria 1910 p. 15). Lo Statuto del Castello di Esanatoglia vietava di vendere i propri beni e di *anfugere castellaniam* recandosi ad abitare altrove. Volterra poneva divieto ai comitatini di acquistare altra cittadinanza che non quella di Volterra. Cfr. Volpe. Per la storia etc. cit. Libertà di emigrazione concessero invece i Romani. Cfr. Cicerone. Pro Balbo, c. XIII § 31: « Ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invi-

Il principio che ogni individuo abbia una cittadinanza non ebbe così nell'età comunale riconoscimento, poichè oltre ai non possidenti e non contribuenti non ammessi a godere dei benefici della cittadinanza perchè non ne sopportavano i gravami, altri ne venivano allontanati, venendo con quelli a costituire una classe di sudditi non cittadini.

Al contrario, non trovò applicazione il principio, che risponde a una necessità logica e giuridica, e che Cicerone aveva proclamato proprio del diritto romano (1), l'impossibilità del concorso nello stesso individuo di due cittadinanze.

Infatti, poichè il possesso di immobili in un Comune, la abitazione ivi serbata per un certo periodo dell'anno (obbligo da cui i signori feudali ottennero spesso l'esenzione), il carico delle gravezze comunali, importavano il diritto di ottenere la cittadinanza, ne veniva la possibilità che una persona avesse cittadinanza con relativi doveri e diritti in comuni diversi. Così, negli inizi del Comune, i membri di famiglie signorili, possedendo beni in luoghi lontani, o vivendo nei castelli e acquistando immobili nelle città, potevano trovarsi stretti da più di un rapporto di cittadinanza. Duplice vincolo ebbero forse i Gherardesca di Pisa, allorchè nel 1213 giurarono la cittadinanza di Volterra, riserbandosi il diritto di abitare dove volessero (2).

Inoltre, nel diritto Comunale coesistendo le due forme di cittadinanza per origine e per acquisto e non avendo vigore la regola che l'acquisto di un'altra cittadinanza estingue la precedente, fu caso frequente che all'erquando alla cittadinanza di origine non si fosse esplicitamente rinunciato e un'altra se ne fosse acquistata per ragione di domicilio, o

tus. Haec sunt enim fundamenta firmissima nostrae libertatis, sui quemque iuris et retinendi et dimittendi esse dominum ».

(1) *Cicerone*, Pro Balbo, c. XII, § 29: « Sed nos non possumus et huius civitatis esse et cuiusvis praeterea ». Pro Balbo, c. XI: « Duarum civitatum civis esse, nostro iure civili nemo potest: non esse huius civitatis, qui se aliae civitati subiecerit ».

(2) *Cecina*, op. cit. loc. cit. Cfr. *Volpe*, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, p. 317; Per la storia delle giurisdizioni Vescovili etc.

di matrimonio o altro, si avesse il cumulo di due cittadinanze in una persona.

Duplici cittadinanze doveva forse vincolare quell' *Jacobinus de Sancto Marino* di cui dà notizia un documento edito ed illustrato recentemente dal Patetta (1), il quale, avendo ottenuto nel 1253 da Bologna lettere di rappresaglia doveva probabilmente esserne cittadino, mentre aveva prima giurata la cittadinanza di Ferrara. Sebbene più tardivo, è pure interessante un documento fiorentino del 1505, contenente una protesta della Signoria di Firenze, a cagione di rappresaglie concesse ai banchieri Chigi, dei quali è detto: « et che li Chigi, essendo Sanesi, non debbono excusarsene, anchora che fussino facti cittadini di Viterbo, perchè per questo non resta che non sieno cittadini originali sanesi » (2).

Pio Enea degli Obizzi ebbe la cittadinanza Padovana per origine e quella di Ferrara per ragione di domicilio (3).

E cittadini di più città diventavano gli abitanti dei Comuni che tra loro stringevano lega, accordandosi reciproca cittadinanza. Concessioni frequenti specialmente nel Secolo XIII in tutte le regioni d' Italia, ma specialmente nella Lombardia, in Piemonte, nelle Marche, in Romagna, dove i comuni si uniscono in alleanze ed in confederazioni che preannunciano il sorgere delle Signorie (4).

(1) *Patetta*, I libri legali ed il corredo di un giudice bolognese nell' anno 1211 e un caso di rappresaglia fra Bologna e Ferrara, in *Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino*, v. 50, 1915, fasc. XV, p. 1171.

(2) *Del Vecchio e Casanova*, op. cit. p. 16.

(3) *Peregrini*, *Consilia*, V. 7.

(4) La tendenza dei Comuni a unirsi in un vincolo federale è manifesta sin dai primi del Duecento. Nelle alleanze e nelle confederazioni è frequente il caso di concessione di reciproca cittadinanza tra due o più Comuni; leghe e accordi talora effimeri, ma pure indici di un moto di unificazione. In Piemonte ad es. si concessero reciproco cittadinoico Asti e Alba nel 1193, Alba e Savigliano nel 1211, Asti, Alba e Alessandria nel 1223, Cuneo e Mondovì nel 1236. In Lombardia, Vercelli e Milano decretano nel 1221 di concedere la scambievole cittadinanza ai propri abitanti, i quali acquistano case nel Comune concedente. Nelle Marche è notevole il trattato che nel 1256 stringono Iesi e Sinigaglia, formando *unam civitatem*; in esso è, forse per la prima volta, usata la

9. — La varietà della legislazione relativa all' *ius civitatis* dipende dalla varietà delle condizioni sociali, economiche, demografiche, geografiche dei Comuni. Le regole fissate negli Statuti hanno una sola causa e un solo scopo: l'interesse della cosa pubblica, e a seconda che questo consigli rigore o larghezza, all'uno o all'altro partito si attengono le città. Per questo nel regime verso gli stranieri e nella loro ammissione alla cittadinanza il diritto comunale non conosce uniformità ma, libero da preconcetti teorici, non sancisce norme uguali per tutti gli stranieri, ora escludendo dall'aggregazione comunale, ora attirandovi coloro che appartengono a un dato paese o a certe categorie di stranieri.

Poichè così intimamente connesse alle condizioni interne dei Comuni sono le norme per la concessione della cittadinanza, è naturale che quasi identiche sieno esse in quei Comuni che presentano sviluppo e condizioni di vita analoghe; assai diverse in quelli in cui diversamente pulsò la vita, specialmente economica. Influiscono così, nel campo sociale, la diversa costituzione cittadina, se aristocratica o democratica; le diverse condizioni del primo sviluppo municipale; la prevalenza al Governo dell'una o dell'altra classe. Ad esempio occorre ricordare che alcuni Comuni, come Pisa, non dovettero approfondire le loro giovani forze nella lotta diuturna contro i nobili incastellati, per ridurli cittadini, ma li attrassero pacificamente in città; mentre altri comuni, come Firenze, in tali contrasti passarono il primo periodo di vita: che in alcuni Comuni a reggimento signorile i nobili hanno il predominio e stanno al di sopra della cittadinanza, mentre altrove, dalla cittadinanza stessa sono esclusi. Ciò avvenne in Udine sin dai primi tempi del Comune, ma generalmente tale esclusione ha luogo quando, comparso sulla scena del Comune e acquistatavi la prevalenza il Popolo, la legislazione popolare allontana i nobili dai pubblici uffici o addirittura vieta che essi sieno ricevuti come cittadini (1). E dove pre-

parola *civitas* nel significato di Stato. Cfr. *Zdekauer*, Sugli Statuti più antichi del Comune di Montolmo, Roma 1909, p. 12, nota 1.

(1) Così nel 1322 a Viterbo « pro statu pacifico conservando, nullus

valgono interessi economici disparati, diverse sono le norme: così le repubbliche marittime, aventi una loro propria fisionomia e obbedienti a speciali leggi di sviluppo, diversificano in ciò da quelle dell'interno: e i Comuni industriali, che poterono utilmente impiegare nelle loro manifatture le genti immigranti, da quelli prevalentemente agricoli o da quelli ove l'industria non ebbe grande sviluppo, come a Siena. E provvedimenti più rigorosi hanno quei Comuni nei quali fiorì il commercio, poichè, scrive l'Arias, « ove hanno alimento le forme superiori e caratteristiche del commercio e dove si costituiscono perciò forti e distinti interessi interni, l'esclusivismo serve a proteggerli (1); e i Comuni maggiori, che irresistibile attrazione esercitavano sui centri minori, che non i piccoli Comuni con popolazione scarsa e decrescente. Così nei Comuni rurali si osserva affinità nelle regole che determinano l'ammissione di un terrazzano nuovo nel piccolo centro; ivi infatti non compare che assai limitato quell'esclusivismo proprio dei grandi centri, ma il trattamento verso gli stranieri è più favorevole e mite; facile cosa è acquistarvi il « *castellanatum* » anzi si incoraggia con privilegi chi intende venire ad abitare nel piccolo Comune (2). Questa

comes, baro, vel nobilis de civitate non oriundus ad civitatem vel habitationem civitatis posset recipi ». Tale moto popolare si ebbe vivace in Toscana e nelle Marche. Cfr. per queste *Zdekauer*, op. cit. p. 25. Cfr. ad es. St. di Ripatransone (I, 73) « Quod nullus nobilis recipiatur in castellanum ».

(1) *Arias*, Il sistema della costituzione economica e sociale nell'età dei Comuni. Torino, 1905, p. 207, n. 1.

(2) A Tintinnano si concedono tre anni di franchigia a chi vi acquista una casa, due a chi semplicemente vi si sofferma. Cfr. *Zdekauer*, La Charta Libertatis e gli Statuti della Rocca di Tintinnano, in Bollettino Senese di Storia Patria, 1896, fasc. IV, p. 327. *Salvemini*, Studi storici. Un Comune rurale nel secolo XIII, 1901. A Montagutolo si promettono dodici denari a chi verrà ad abitarvi, e ogni uomo del castello è obbligato a contribuire col suo lavoro ad edificare le case dei nuovi abitatori. (St. del 1280-97, R. 89 e 182). Facilmente concede la cittadinanza il Comune agrario di Civitavecchia. Calisse, St. di Civitavecchia, Firenze, 1897, p. 278. Montepulciano, nel 1302, dà facoltà a chiunque di venire ad abitare nel suo territorio, purchè non pretenda dal Comune il rimborso dei danni eventualmente sofferti nel trasferirvisi. A Montelibretti il Vi-

maggiore facilità di acquisto dei diritti di comunista è dovuta alla necessità di integrazione del capitale straniero con l'immobiliare: ivi sovente l'agricoltura è l'unica fonte di ricchezza e ad essa giova che affluiscano i lavoratori e i compratori della terra: e inoltre è dovuta alla necessità di contrastare al moto fortissimo di urbanismo che portava a una costante diminuzione della popolazione del contado, specialmente degli elementi migliori, attratti dal subito destarsi della vita cittadina (1). Naturalmente una maggiore severità si incontra pure in questi Comuni, laddove forza di tradizioni o di interessi lo consigli. Anche la situazione geografica della città, se posta sulle vie più frequentemente percorse, nella quale affluiscono perciò numerosi gli elementi estranei, o situata invece nelle interne valli delle Alpi o dell'Appennino, influisce sulle norme regolanti la concessione della cittadinanza. Per questo Ivrea, sperduta fra i monti, parifica al cittadino il forestiero che venga ad abitarvi (Leg. M. II 115): per questo più frequenti sono nei Comuni subalpini, cui non industrie nè commerci alimentano la fiacca vita, le concessioni di cittadinanza.

cario è tenuto a porgere aiuto con i somieri e gli uomini del castello ai nuovi abitatori, ma gli estranei che si allontanassero dal Comune erano obbligati a rifondere le spese dal Comune incontrate per tale aiuto, e cinquanta lire in più. I nuovi abitatori erano esenti dai dazi per il primo anno, ma tenuti ad avere un orto, una casa, e a farne regolare denuncia; sottoporsi al giuramento di vassallaggio e di obbedienza agli Statuti. (Lo Statuto del Comune di Montelibretti, in Studi e Doc. di Storia e di Diritto XIII, 1892, p. 401). Il Comune di Iesi, aggregandosi nel 1211 gli uomini del Castello di Monsanvito promette « *facere adiutorium ad portandum totum lignamen et omnia alia massaritia... et dare magistros ad domos hedificandas* » (Gianandrea n. 11). Sono note e numerose le facilitazioni che i Comuni dominanti concedevano a chi si recasse ad abitare nei borghi creati da loro, di cui volevano favorire lo sviluppo. Cfr. St. Perugia, 1342 I, 225. St. Com. Pis. pag. 178, e Const. Usus. p. 298-9. St. Bologna VII, 63. Siena favorisce l'aumento di popolazione nel porto di Talamone. (A. S. S. Cap. v. 46).

(1) Ad es. nella montagna Pistoiese, dal 1250 al 1296 la popolazione diminuì della metà. Cfr. *Zdekauer*, Breve et ordinam. Pop. Pist. p. LXXIII. Stazionaria conservasi quella della rocca di Tintinnano dal 1207 al 1250, già scarsa del resto nel 1207, malgrado le favorevoli disposizioni dello Statuto. Cfr. *Zdekauer*, La Charta Libertatis, p. 358.

E quando le condizioni di spopolamento determinano la necessità di accrescere la popolazione, favorevoli condizioni all'acquisto della cittadinanza offrono le città. Di ciò sono esempio luminoso le disposizioni che nel 1348 o poco dopo emanano i Comuni, specialmente toscani, quando la peste aveva funestate e rese deserte le città poco prima ferventi di popolo; provvedimenti legislativi aventi lo scopo di agevolare la venuta in città di forestieri (1). E infatti si ripete allora il fenomeno dell'urbanismo verificatosi già al sorgere del Comune, e che trae ora, dalle misere condizioni delle campagne, nuova ragion d'essere, e lavoratori dei campi si fanno operai, e nelle condizioni di vita così favorevoli che loro offre la città, trovano modo di partecipare alla vita pubblica. Dove collegate a siffatto desiderio di ripopolare le città desolate dalla epidemia, dove determinate da necessità pubbliche e da interessi commerciali, furono le concessioni di cittadinanza che alcuni comuni — portando una notevole deviazione al principio di diritto per il quale gli Ebrei erano considerati stranieri, la confessione religiosa avendo influenza sulla concessione della cittadinanza — fecero ad israeliti.

(1) Cfr. il Bando del 9 Aprile 1349 in Lucca:che ciascuna persona la quale avesse alcuno privilegio di cittadinanza.... devia venire entro il Calendimaggio con la sua famiglia alla città di Lucca et quive stare et abitare » Altrimenti sarà privato del beneficio della cittadinanza. (Bandi Lucchesi, p. 295). In Lucca stessa, già nel Settembre del 1348, in una carta di cittadinanza è detto: « cupientes civitatem lucanam omni tempore bonis civibus decorare et maxime nunc eo quod propter pestiferam mortem hoc anno decursam, dicta civitas adeo est suis civibus desolata, quod ne dum comitatibus lucanis quin immo de extraneis oportet reformari ». Cfr. *Carabellese*, La peste del 1348 e le condizioni della sanità nei Comuni, p. 52. A Pisa nel 1348 si lasciarono in libertà i carcerati per ripopolare la città: il 28 Agosto del 1348 si accordò la cittadinanza a chi fosse venuto ad abitare a Pisa, deserta per la pestilenza « suis abitoribus tam quam artificibus quam mercatoribus.... » A Firenze si cercava con provvedimenti legislativi di attrarre in città i forestieri e lo Statuto del Capitano del Popolo di Firenze del 1355 ha disposizioni favorevoli al forestiero che venga a esercitare un mestiere in città e voglia iscriversi nelle Arti Minori. Cfr. *N. Rodolico*, Note statistiche sulla popolazione fiorentina nel XIV Secolo, in Arch. St. It. 1902, V.a Serie, XXX, fasc. 4.º, p. 241 e segg.

Concessione che era la più efficace sanzione per la incolumità dei loro diritti ma che non avrebbe certo avuto luogo nell'età più antica del comune quando durava fervido il sentimento religioso e sopra tutto la vita economica era depressa. Così a Pisa, in cui già dal XII secolo molti ebrei avevano preso stanza, tanto che i costituiti se ne occupavano, in un documento del 1314 e in altri del 1317 si parla di iudaei olim facti cives pisani e due ebrei sono detti cives pisani de Urbe. Ma più singolare documento è quello del 1354 dal quale risulta l'invito fatto agli ebrei di venire ad abitare in Pisa con le loro famiglie, loro concedendosi dal Comune esenzione da ogni onere personale e considerandoli quindi, sotto certi aspetti, come cittadini. Probabilmente perduravano i sinistri effetti della epidemia, onde la presenza di nuovi abitanti, e specialmente di abitanti ricchi e industriosi, doveva tornare realmente necessaria « per utilitatem pisani comunis » come si esprime il documento. E nel '400, derivando dalla loro dimora utile alla città, furono talvolta resi immuni da ogni onere reale e personale, come i forestieri di cui si favoriva la immigrazione, stabilendosi che gli Ebrei residenti in Pisa, per esercitare il prestito, potessero ottenere la cittadinanza (1). Nè solo Pisa, sollecita del proprio interesse, derogava alle norme comuni, poichè anche a Perugia, ove una volta le leggi riguardanti gli ebrei erano durissime, queste si mitigarono, non per tolleranza, ma per il bisogno che aveva il Comune di attingere alle ricchezze di quelli. Nel 1310, allibrati per 3000 libbre d'oro, essi sono detti utili e necessari, e nel 1381 si concedono a loro, alle loro famiglie e discendenti tutti i benefizi immunità e esenzioni dei veri e originari cittadini (2). E del resto a Lucca gli anziani avevano ricevuto dal Papa Nicolò V licenza di tenere in città ebrei prestatori e di affittare loro case, sospendendosi gli ordini della costituzione di Clemente V e lo Statuto del Vescovo di Lucca. Nella metà del secolo XV, gravando su Siena quel malessere economico che era ormai

(1) *Lonardo*, Gli Ebrei a Pisa sino alla fine del secolo XV, in *Studi Storici*, VII, fasc. II, 1898, p. 171.

(2) *Fabretti*, Documenti di Storia Perugina. Torino, 1892, II, p. 95 e 98.

generale, le inesorabili necessità pubbliche costringevano il Governo a ricorrere al prestito degli ebrei; e nel 1457, stringendosi con essi dei capitolati, deliberavasi che fossero riputati in ogni causa civile e criminale come veri e originari cittadini di Siena, col godimento di tutti i privilegi e le franchigie dei cittadini. Cittadinanza questa limitata però nel tempo, poichè la deliberazione reca: « et così s'intendessero esser veri et originari cittadini di Siena, durante el tempo de' presenti capitoli ». Fissavasi inoltre con patto la loro esenzione da ogni libra, imposta, gravezza, prestanza posta o da porsi per l'avvenire, ordinaria e straordinaria, « etian-dio se fusse per evidente necessità di Comune, la quale non fusse al presente pensata » (1).

La molteplicità delle norme regolanti la concessione della cittadinanza non dipende soltanto dalla varietà di luogo e di tempo, richiedente un continuo adattamento alle condizioni di fatto, ma ancora — dicemmo — dalla condizione sociale o politica di coloro che si tratta di accogliere nel consorzio cittadino. A grandi linee può dirsi che i comuni favorirono l'immigrazione di coloro che erano estranei al contado e al distretto della città, e invece sudditi di un altro comune o di un altro ente, specialmente se rivale; il che era consono alle concezioni particolaristiche del tempo. Degli abitanti del proprio contado si cerca di attrarre alla città e iscrivere fra i cittadini gli elementi migliori: i nobili, i ricchi proprietari, tutti gli agiati possessori; ma quanto ai villani, la legislazione comunale trova rigori e durezza feudali. Se al sorgere del comune la città invita e accoglie tra le sue mura anche i contadini, non solo quelli in condizione di libertà, ma pur gli homines, e ad essi concede le prerogative della cittadinanza, si è perchè di nuova popolazione la città ha bisogno: e inoltre essa non fa che servirsi di un'arma potente per vincere i feudatari, ai quali — sottratti così i lavoratori, diminuite le rendite — non resta che inchinarsi alle neces-

(1) *N. Mengozzi*, *Il Monte dei Paschi*, Note Storiche, Siena, 1906 I, p. 148, e *Il Pontefice Paolo II e i Senesi*, in *Bollettino Senese*, 1915, fasc. 2, p. 253.

sità dei tempi e fare omaggio al comune cittadino. Ma cessato il motivo che aveva favorita la immigrazione anche delle genti del contado, quando alla scarsità della popolazione urbana sarà succeduto l'eccessivo agglomeramento, e si sarà presentato minaccioso lo spopolamento del contado, depauperato nelle sue migliori energie dal fenomeno dell'urbanismo, i municipi si racchiuderanno nel loro esclusivismo. Dopo averli richiamati tra le sue mura, la città trattiene o rispinge nelle campagne i contadini, ricorrendo a odiosi provvedimenti per impedirne l'immigrazione e talora per forzarli all'esodo dalle città; alla politica di favori dapprima seguita e consigliata dalla opportunità, ne succede ora un'altra di estremo rigore.

Ma non basta; poiché quando il contado è divenuto quasi tutto proprietà dei privati cittadini, e sono ora in campo i loro interessi privati, il comune segue nella legislazione del contado una doppia, accorta politica; ostacolando l'inurbamento e l'ammissione alla cittadinanza dei villani dei propri cittadini, mentre non più sembra temere lo spopolamento delle campagne quando si tratta di ammettere alla cittadinanza chi non è *homo* di un cittadino.

II.

SOMMARIO: 1. La cittadinanza nella Scienza del Diritto. — 2. Dal Comune alla Signoria.

I. — Elaborazione giuridica ebbe dalla Scienza del Diritto l'istituto della cittadinanza.

Risorti, nell'età comunale, mentre più fervida si svolge la vita politica, gli studi del Diritto Romano, « effetto di una affinità sociale e psicologica che riconduce l'Italia più strettamente a Roma » (1) il testo della compilazione Giustiniana fu considerato come il massimo rappresentante della legge,

(1) *Solmi*, Storia del Diritto Italiano, Milano 1908, p. 423.

e il Diritto Romano investì intimamente la vita giuridica italiana. Ma dove le mutate condizioni, come nel campo del diritto pubblico, necessariamente portavano a nuove forme giuridiche, il risorgimento del Diritto Romano non poteva essere una restaurazione, e neppure i Glossatori, che pur faceano del Diritto uno studio indipendente dalla vita, potevano non avvertire l'importanza delle creazioni comunali, essi che agli ordini politici della città partecipavano sovente, e alle lotte municipali non restavano estranei. Ciò spiega — osserva il Solmi — (1) la scarsa attività della glossa stessa Accursiana intorno ai testi che espongono la parte più propria del Diritto Pubblico Romano, come il libro L del Digesto, tit. I ad municipalem et de incolis.

Ma già dalla metà del XIII° secolo si determina la formazione di una nuova giurisprudenza, stretta ancora alla glossa, e pur rivolta a tendenze pratiche, adattando ai nuovi fenomeni giuridici i principi derivati dai testi romani, e non più da essi soltanto, poichè anche alle fonti vive del Diritto, quale la legislazione statutaria, si riconosce validità. Così nella materia dell' *ius civitatis* si delineano già le opinioni che avran più tardi riconoscimento e sviluppo.

Ma è specialmente nel Secolo XIV°, con i commentatori, che i testi romani adattano alla vita pratica, traendo da essi insegnamenti ed esempi, creando teorie che corrispondono alle esigenze del tempo e in parte a quelle dell'avvenire, che la teoria della cittadinanza riceve sistemazione scientifica nei Commentari al Codice ed al Digesto, e nei Consulti. Sulla costruzione giuridica della cittadinanza influì indubbiamente anche la tradizione del Diritto Romano in materia di domicilio.

La glossa, interpretando la prima legge del titolo ad municipalem et de incolis del Libro L del Digestum novum, aveva spiegato il « *nativitas municipem facit* » con l'illustrazione « *nativitate propria vel paterna* ». Ma già con i postaccursiani il criterio della discendenza prevale, per la attribuzione della cittadinanza originaria, sul fatto della na-

(1) *Solmi*, Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del Secolo XIII, in Riv. ital. di Sc. Giur. XXXII, 1902, p. 150.

scita, dichiarandosi da Oldrado che all'origine del padre si debba aver riguardo, o a quella dell'avo, se colui di cui si tratta nacque durante la vita dell'avo: criteri accolti e sviluppati dalla giurisprudenza posteriore (1).

Sulla base della Legge *cives* del libro X del Codice « de incolis », si ammise la possibilità dell'acquisto di una cittadinanza diversa da quella originaria. « Receptione contrahitur civilitas » (2), perchè « civilitas est quid factibile et non solum nascitur sed creatur » (3).

Alla parificazione tanto frequentemente espressa nelle carte di cittadinanza, del cittadino nuovo all'originario, veniva dalla teoria riconosciuta forza di legge (4), ma consideravasi però tale recezione e parificazione come una « fictio iuris » (5), conformemente al concetto che di tal cittadinanza aveano

(1) *Bartolo*, in secundam partem Digesti Novi, L, tit. I ad Municipales et de incolis, Venezia 1585, p. 218, l. Assumptio, § filius, seguendo l'opinione di Oldrado: « Aut nepos nascitur vivo avo et sequitur originem avi . . . ». — *Bartolo*, in Secundam Codicis partem, X, De municipibus et originariis, l. III: « quod sequitur originem patris et avi, non aliorum ». — *Bartolo*, in secundam partem Dig. Novi, L, I, Lex 1: « natus ex cive, ubicumque nascatur erit civis: item natus ex comitatensi ubicumque nascatur erit civis comitatensis . . . ». — *Baldus*, Consilia, IV, 294: « . . . si ex cive aliquis generetur et nascatur in comitatu civis dicitur et non comitatinus . . . alioquin rustici venirent ad pariendum in civitate, et daretur materia deserendi rus ». Il che in realtà accadeva a Lucca, dove era dapprima sufficiente per l'acquisto della cittadinanza la nascita in città, onde fu per lo Statuto del 1539 (VI, 12) mutata la disposizione richiedendosi che i nati in città vi permanessero 5 anni per essere dichiarati cittadini.

(2) *Bartolo*, in sec. part. Dig. novi, L, tit. ad munic. lex I, 16.

(3) *Baldo*, Consilia, Venetiis, 1608. V. 408.

(4) *Baldo*, Consilia, V, 29: « Pactum quod . . . tractentur et reputentur pro veris et originalibus civibus habet vim legis ».

(5) *Paolo di Castro*, Consilia, I, 284: « Civitas potest facere eum originarium per fictionem sed non potest per veritatem facere quod non originarius sit originarius ». Cfr. le Regulae Statutorum attribuite a *Baldo*, in Tractatus Universi Iuris, Venezia 1548, T. II, voce Cives: « Ius originis non potest mutari nisi per fictionem ut Dig. ad munic. l. assumptio. Statutum dictat quod Florentini sint originari cives Perusini, certe illud verbum sint exponitur finguntur, quia non potest autoritas statuentium naturalis rei mutare veritatem . . . ».

alcuni Statuti (1). E poichè sulla base del testo romano (2) avea vigore la massima che « origo mutari non potest » (3), si ammise il concorso di due cittadinanze in una stessa persona. Del resto nel Secolo XIV°, allorchè cadevano le autonomie comunali e le pubbliche libertà, e il diritto di cittadinanza perdeva l'importanza politica, il cumulo di due cittadinanze non doveva apparire pericoloso. Bartolo contempla il caso di tal duplice rapporto nel suo Trattato sulle rappresaglie, laddove afferma che il cittadino del Comune che concesse le rappresaglie, il quale fosse pure annoverato tra i cittadini della terra colpita dalla concessione, era immune dall'esercizio della rappresaglia, non avendo perduta la qualità di cittadino di origine della città concedente (4). E duplice cittadinanza ammettevasi per la donna maritata a un forestiero, poichè, basandosi sui testi romani che ad essa conferivano il domicilio del marito (5), già la glossa affermava ch'essa ne acquistasse la cittadinanza, ritenendo al tempo stesso, eccezion fatta per alcuni personali diritti, la cittadinanza originaria (6).

Facilitazioni sanciva anche la teoria per quelle concessioni di cittadinanza fatte a chi avesse speciali meriti o beneme-

(1) St. Bonon. I, 540: « cives ex privilegio vel decreto, quos fictos cives appellamus et improprios et non veros ».

(2) Liber 4, Dig. 6.

(3) Bartolo, in sec. part. Dig. novi, 4, I, Lex XXXVII, § item rescripserunt 3.

(4) Bartoli a Saxoferrato, Tractatus represalliarum, in Consilia, Quaestiones et Tractatus, T. X, Venezia, 1570, Quaest. VII, 3.

(5) Cfr. l. 65, Dig. V, 1; l. 38, § 3, Dig. 4, 1; l. 9, Cod. de incolis, X, 40; l. 13, Cod. de dignitatibus, XII, 1.

(6) Bartolo, in sec. part. Dig. novi, 4, I, lex XXXVIII, § item rescripserunt, 3: « Quaero utrum uxor efficiatur civis illius civitatis unde est vir, aut fiat solum incola. Textus hic videtur dicere eam incolam, nec scio legem dicentem quod efficiatur civis. Glossa tamen in l. cives C. de incolis, lib. X, dicit ipsam effici civem . . . Et quod hic dicitur incolam, improprie loquitur . . . Ulterius quaero an desinet esse civis illius civitatis unde originem habuit mulier alibi nupta. Videtur quod non, quia origo mutari non potest ». Sulla perdita di diritti personali ed onori cfr. Bartolo, in sec. Codicis partem, X, l. 12.

renze, come appare da un *Consilium* di Baldo a favore di un Ser Orlandus, il quale doveva essere ritenuto cittadino di Firenze: « nec teneatur satisfacere » poichè « talis civilitas non fuit gratuita, sed ob aliquod notabile meritum . . . quia quae bene merentibus conceduntur, efficacius conceduntur » (1).

L'interesse della cosa pubblica che ispirava negli Statuti concessioni favorevoli a coloro che coprivano alcuni uffici o agli studenti, trovava eco nella dottrina, dichiarandosi ad es. che le rappresaglie potessero venir chieste non soltanto da coloro che per nascita o per altra causa fossero ritenuti cittadini o distrettuali, ma ancora da coloro che per la carica o per studio risiedevano nella città, potendo essi, durante la loro residenza esser considerati come cittadini (2). Tale parificazione coi cittadini era per costoro limitata alla durata dell'esercizio dell'ufficio, contrariamente a quanto, relativamente al *miles*, la glossa avea dichiarato (3).

Disputavasi poi se le immunità concesse ai nuovi cittadini si dovessero intendere estese anche a coloro che si fossero allontanati dalla città e poscia vi ritornassero (4).

(1) *Baldo*, *Consilia*, V, 408.

(2) *Bartoli a Saxoferrato*, *Tractus represalliarum*, cit. *Quaest.*, V, 5. Sui diritti concessi agli studenti cfr. *T. U. I.*, I, p. 134.

(3) *Bartolo*, in *sec. part. Dig. novi*, L, I, l. *Municeps*. § *miles*: « Glossa intelligit istam legem quod efficiatur civis illius loci ubi meretur stipendia. Idem in doctore qui est miles legalis militiae ». Cfr. l. 1, § 13 e 14: « verumtamen ista civilitas durat, donec durat adoptio.... ». — Cfr. *Albericus a Rosate*, *De Statutis*, in *T. U. I.*, T. II, lib. II, *Quaest.* 177, n. 21.

Sembra che gli scolari i quali da oltre dieci anni risiedessero in Bologna, ne divenissero cittadini. Cfr. *Roffredo*, « Multi scholares facti sunt cives Bonon. quia ultra decem annos ibi moram traxerant . . . » citato in *Tamassia*, *Odofredo*, in *Atti e mem. per le Prov. della Romagna*, XI, e XII, 1893-94, p. 83. — *Savigny*, III, p. 183. Per Diritto Romano la residenza protratta per studio per 10 anni conferiva il domicilio. *Cod. X*, de *incolis*, l. 2, 40.

(4) *Bartolo*, in *sec. part. Dig. novi*, L, I, l. 2: « Si vero immunitas conceditur alicui qui de novo civis efficiatur tunc potest ei de novo concedi et est sibi servanda, ut hic ». — *Albericus de Rosciate*, *De Statutis*, in *T. U. I.*, T. II, lib. II, *Quaest.* 77: « Immunitatis privilegium concessum a civitate . . . quod qui venerit ad standum ad ipsam civitatem

Quale causa di perdita della cittadinanza fu dalla giurisprudenza riconosciuto il Bando. Quest' istituto che era venuto al diritto comunale dal diritto barbarico, nè trovava nelle fonti romane corrispondenza immediata, e pure veniva riconosciuto e legittimato dai giuristi, mostra il valore dalla giurisprudenza attribuito alla Legislazione Statutaria. Già la glossa avea cercato di fondare il Bando sui testi del Diritto Romano, equiparandolo alla relegazione o alla deportazione, e i postaccursiani, per vie diverse danno ad esso fondamento giuridico (1). Nelle numerose trattazioni dei giuristi sull' argomento, esso ricorre come causa di perdita dei diritti di cittadino (2). I giuristi posteriori svilupparono la teoria della cittadinanza sulle tracce delle opinioni suesposte (3).

2. — Il Sacro Romano Impero, erede della tradizione latina e del concetto unitario dello Stato antico, avrebbe dovuto sovrastare come centro unificativo alle minori organizzazioni comunali, e ricondurre al principio che coloro che all' Impero appartenevano non fossero tra loro stranieri (4).

sit immunis a collectis et aliis oneribus, usque ad decem annos, aliqui qui fuerunt cives dictae civitatis recesserunt et iverunt ad standum ad aliam civitatem, et modo redeunt ad istam civitatem, volentes gaudere beneficio et immunitate statuti, queritur an gaudere debeant ».

(1) Cfr. *Solmi*, Alberto da Gandino cit., p. 187.

(2) *Bartolo*, in sec. part. Dig. Novi. De captivis et postliminio, lex Hostes, 2. Regulae Statutorum attribuite a *Baldo*, in T. U. J., T. II, voce *cives*: « Appellatione civium non continentur banniti ». *Albericus de Rosciate*, Super Statutis, in T. U. J., T. II, lib. IV, Quaest., I, 4: « Bannum est publica dejectio ab honoribus et officiis et statutis civitatis ».

(3) Cfr. *Ferraris*, Prompta bibliotheca can. jur. Bononiae, 716, a v. *civitas*. — *Bertacchini*, Repertorium jurisprudentiae, Venetiis, 1877.

(4) Affermavano infatti i giuristi, assertori dei diritti degli Imperatori, successori dei Cesari, risuscitato il cosmopolitismo politico di Roma antica. — Cfr. *Bartolo*, in sec. part. Dig. Novi, De captivis et postlim. L. Hostes. 2: « Duo sunt genera gentium primo Populus Romanus, secundo populi extranei ». E in sec. part. Dig. Novi, 4, ad municipales, lex Roma: « Quaero ad quid dicatur communis patria Roma? quia quilibet de Imperio Romano est ibi civis ». Ma tali asserzioni teoriche smentivano la disgregazione della sovranità nel

Ma i Comuni, pur riconoscendone nominalmente l'autorità politica superiore, si consideravano di fatto come Stati autonomi, nè l'idea dell'Impero diminuiva la loro libertà di azione e il loro contrasto. Conseguenza dei concetti elaboratisi poco a poco attraverso l'epoca feudale, col progressivo frazionarsi dell'autorità politica, questa fusione e coordinazione dei concetti di autonomia e di dipendenza, e questa dispersione della sovranità, contraria al genio latino, che presenta la vita pubblica dell'età comunale fondata non già su uno Stato accentratore quale quello di Roma, ma su un particolarismo di forme politiche. I Comuni infatti non riconoscono giuridicamente che il patto di fedeltà giurato dai cittadini, costituente la base del loro ordinamento politico: si afferma così il ristretto sistema della cittadinanza municipale, circoscritta, intollerante; fondata — come un giorno quella greca — non sull'appartenenza ad un regno ma ad una città (1), limitante il concetto di patria alla cerchia cittadina, di cui neppure a' braccia, privilegio più che diritto, tutti gli elementi sociali.

Ma un moto di unificazione già si delinea nell'Italia comunale: si sviluppa un più largo e meno esclusivo senti-

particolarismo municipale e la riconosciuta validità del Diritto Statutario come legislazione particolare: onde i giureconsulti eran tratti a disciplinare i rapporti di diritto internazionale privato la cui dottrina nel Sec. XIV^o riceve svolgimento, migliorandosi, almeno in teoria, la condizione degli stranieri. — Cfr. *Bar*, Teoria e pratica del Diritto Internazionale Privato, trad. *Buzzati*, in *Bibl. di Scienze Pol. e Ammin.*, vol. XI, I, p. 283. — Contro il *Laurent*, *Le droit civil international*, Bruxelles, 1880, I. n. 207 e segg.

(1) Le città greche non erano conglobate in una più vasta unità politica, e coincidevano in Grecia i concetti di città e di Stato. Sui raffronti tra i fenomeni dell'Ellade antica e quelli del Comune medievale vedi *Arias*, *Il sistema della costituzione economica e sociale nella età dei Comuni*, 1905. Anche il diritto di cittadinanza dell'Italia comunale presenta analogie profonde con la cittadinanza delle antiche città Greche, dove essa fu vincolo con assoluto limite territoriale. — Per l'argomento della cittadinanza in Grecia vedi *Catellani*, *Il diritto internazionale privato nell'antica Grecia*, in *Studi di Storia e Diritto*, vol. XIII, 1892; *Il Diritto internaz.*, cap. II. — Cfr. anche *Volpe*, *Le Istituzioni comunali a Pisa*, p. 163.

mento di patria che se non è ancora coscienza di nazionalità è però, tra le guerre e le gelosie municipali, presagio di tal sentimento.

I comuni minori, gli organismi più deboli, cedono alla supremazia del Comune più forte: le aggregazioni cittadine limitano poco a poco la loro politica esclusivista, conscie che i loro interessi superano la cerchia delle mura cittadine: si attenuano con convenzioni le limitazioni di diritto che colpivano gli stranieri. Specialmente allorchè prevalse nei Comuni la borghesia, cui le relazioni commerciali, i viaggi, la maggior cultura aveva appreso a sostituire al geloso spirito di campanile un più largo concetto di patria, il riconoscimento di una solidarietà e di una comunità di interessi fra le varie società politiche si impose. I trattati stipulati tra i Comuni maggiori, le leghe, le confederazioni che a tutela di interessi commerciali uniscono popoli e terre in gruppi sempre più ampi, onde si preannuncia il sorgere delle Signorie, sono prova che le città erano stanche dell'individualismo municipale, sentivano il bisogno di un maggior coordinamento, di una maggiore unità.

Il diritto di cittadinanza seconda il moto di unificazione, orientandosi verso una concezione più vasta.

Le reciproche concessioni di cittadinanza fondono due o più comuni in un solo Stato, allacciano città confinanti o lontane in vincoli nuovi (1).

La tendenza verso l'unità che traluce dapprima e si afferma poi nel campo del pensiero come nella realtà, che è insieme interesse e idealità, trova maggior espressione col costituirsi delle Signorie, allorchè l'autorità di un solo si sostituì definitivamente, quasi in ogni città, al governo comunale, divenuto nell'ultimo periodo strumento di oppressione in mano delle fazioni.

Nel nuovo ordinamento si spezza la distinzione tra città e contado, si avvia una maggior parificazione delle classi colla

(1) Cfr. quanto su ciò scrisse il *Volpe*, Istituz. comunali a Pisa, p. 318; Lambardi e Romani nelle campagne e nelle città, in *Studi Storici*, 1904; Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei Comuni Italiani, Pisa, 1904.

distruzione di antichi privilegi, si allargano, con la conquista o la dedizione di parecchie città, i confini del dominio, sebbene ancora non possa parlarsi di un vero Stato (1). Cadono in quest'epoca i primi moti popolari sollecitanti riforme, e per la prima volta con Cola di Rienzo il concetto dell'unità nazionale e politica d'Italia si svincola dal concetto dell'universalità dell'Impero, ond'egli stringendo coi vincoli della romanità le città italiane proclama « ex nunc omnes.... cives civitatum Italiae.... cives esse Romanos ».

All'attuazione del sogno generoso secoli interi dovevano volgersi ancora: ma già sulle rovine delle Signorie, maggiori aggregati territoriali si formano, gli Stati nazionali, tuttora disgiunti e sostituenti all'antico un particolarismo meno ristretto ma non meno tenace; e pur tuttavia lento e faticoso avviamento alla formazione dello Stato moderno, in cui diverranno finalmente realtà le antiche aspirazioni di unità e di uguaglianza.

III.

SOMMARIO: 1. Il corpo dei cittadini nel Comune di Siena. — 2. Politica del Comune verso il contado nei riguardi dell'*ius civitatis*. — 3. — La cittadinanza nella legislazione del Secolo XIII e nella prima metà del XIV°.

Non è senza interesse seguire in un comune le modificazioni che le norme regolanti l'*ius civitatis* vi subivano, e specialmente il vario atteggiarsi della legislazione a seconda della condizione di coloro che si trattava di ammettere al consorzio cittadino.

I documenti e gli Statuti di Siena conservano tracce di disposizioni antiche e riflettono gli impulsi e gli scopi della prima legislazione contadina. Storia questa che offre materia

(1) Cfr. *Patetta*, Corso di Storia del Diritto Italiano, Torino, 1914, I, p. 34.

a riscontri con altri comuni e può essere presa ad indice di quanto accadeva nelle città che si trovavano in analoghe condizioni di vita e di sviluppo.

1. — Il primo nucleo intorno a cui si organizzò in Siena la Società comunale fu costituito in prevalenza da aristocrazia terriera, cioè da membri delle famiglie feudali dal contado trapiantatesi in città e da proprietari di case e terre, di cittadinanza antica. Costoro tengono nel primo periodo di vita comunale le redini del governo, avvicinandosi al Consolato, e, muniti di numerosi privilegi vescovili e imperiali per i loro possessi rustici, vogliono difenderli ed allargarli, onde è che per la tutela e la sicurezza dei loro redditi fondiari si rende necessaria la conquista del contado: conquista difficile perchè nei colli senesi era annidata una vigorosa feudalità, nè Siena poteva combatterla a viso aperto come fece Firenze. Ciò nonostante, a partire dalla seconda metà del secolo XII° il comune è teso in questo unico sforzo: piegare alla propria autorità i grandi feudatari che dalle loro rocche guardavano sprezzanti o minacciosi alla rinata città.

E infatti, vinti più che dalle armi, dai concordati e dai negoziati, i Cacciaconti, i Berardenga, i Soarzi, i Manenti, gli Ardengheschi, i da Scialenga, i Conti di S. Fiora, cedono i loro castelli, entrano nella associazione comunale, e giurano fedeltà e obbedienza agli ordini del Vescovo e dei Consoli. Del Vescovo, perchè anche a Siena, come altrove, nei primordi della vita comunale il potere laico si cela sotto la protezione della Chiesa e si serve del suo prestigio morale, che meglio doveva piegare l'orgoglio feudale che non la potenza della città aborrita, e assicurare col carattere sacro l'adempimento delle promesse: solo gradatamente la sovranità, dapprima tutta raccolta nel Vescovo, passa in altre persone e nei consigli. Così nel 1151 il Conte Ugolino di Ranuccio dà in pegno al Vescovo Ranieri tutti i castelli, ville, borghi, fino a Montegrosoli e dal fiume Merse fino all'Elsa, dichiarando di giurare di difendere i Senesi e i loro beni; di far giurare i medesimi patti ai suoi figli appena saranno nella legittima età: di obbedire agli ordini del Vescovo

e dei Consoli e infine di abitare in Siena in pace e in guerra due mesi all'anno (1). In seguito a sospetti di alleanza coi fiorentini il comune costringeva nel 1157 Ranuccio da Staggia e i suoi figli a dare in pegno al Vescovo e al popolo il Castello di Strove; di munire inoltre Monteacutolo, e Monte Maggio ad ogni richiesta dei Consoli, a abitare in Siena due mesi in tempo di pace con le mogli e sei in tempo di guerra senza le mogli (2). Nel 1168 gli Ardengheschi cedono il loro Castello di Orgia e Ildibrandino di Cacciaguerra cede Asciano (3). Nel 1179 sono sottomessi gli Ardengheschi e al loro giuramento i Consoli di Siena corrispondono colla promessa di osservare per essi lo Statuto « sicut ipsis civibus », dal che risulta che la città osservava già allora un costituito suo particolare, diritto riservato ai cittadini (4). Nel 1198 i Cacciaconti giurano di farsi cittadini Senesi; di abitare in città per tre mesi in tempo di pace e di guerra; di obbedire ai comandi che i Consoli faranno. In questo patto all'obbligo di abitare in città per alcuni mesi si accompagna l'altro di carattere economico di acquistare case e terre per il valore di 500 libbre. Ed è fatta menzione di un altro dovere, quello di portare ambasciate e messaggi per il comune (5). Simil-

(1) Archivio di Stato di Siena. Caleffo dell' Assunta, Carta 595 t. edito dal *Muratori*, Ant. It. II, 1145. Cfr. Regestum Senense n. 199.

(2) Arch. S. S. Caleffo Vecchio c. 5.

(3) A. S. S. Caleffo Vecchio c. 17 t. e c. 7 t.

(4) A. S. S. C. V. c. 18 t.

(5) A. S. S. C. V. c. 37; edito dal *Muratori*, Ant. It. IV, 583 e dal *Banchi* in Arch. St. It. S. 3^a, XXII.

Contemporaneo a questo giuramento è quello di *Arrigo Faffo*, messo imperiale nel Senese e nell' Aretino, il quale alla morte di Enrico VI^o giurava sul Breve dei Consoli di farsi cittadino Senese, abitare nella Città per sei mesi dell'anno, stare agli ordini dei Consoli, rispondere in giudizio davanti ai tribunali senesi: rinunciava a ogni querela per ingiurie sofferte, non essendo però tenuto a rendere ragione di quanto aveva fino allora operato come Ufficiale dell' Impero. Con questo atto cessava nel Contado Senese la diretta amministrazione dell' Impero, esercitata sino a quel tempo da Conti Teutonici. — Cfr. *Davidsohn*, op. cit. I, 618, nota 2. — *Fischer*, Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck, 1868, Vol. IV, n. 200. — *Santini*, Studi sulla antica costituzione del Comune di Firenze, in Arch. St. It. 1900.

mente i conti di Sarteano si sottomettono nel 1202; e gli Ardengheschi che dopo il giuramento del 1179 avevano fatta lega con quei di Montalcino contro i Senesi, vinti da questi fanno nuovo atto di sottomissione (1); nel 1213, Ugo e Ranieri da Valcortese si sottopongono al comune, obbligandosi ad acquistare in Siena, oltre quello che vi possedevano, case e aree pel valore di 500 lire e abitarvi uno d'essi per sei mesi dell'anno (2). In quell'anno stesso stipulano una nuova sommissione i Cacciaconti obbligandosi ad abitare nella città quattro mesi ogni anno: da allora il nome di questi conti si associa a quello dei maggiori uomini nel Governo del comune (3). E al pari di essi, scendono alla città altri nobili, e giurano solennemente di abitare in Siena, di difenderla, custodire per lei il loro castello e ne divengono anch'essi cittadini, e dei maggiori.

2. — Ma con l'ammissione di questi feudatari nella compagine del comune aumenta il numero di coloro che ad esso chiedono protezione e difesa pei loro possessi rustici; d'altra parte gli antichi cittadini, i mercanti e gli artigiani più ricchi ogni giorno acquistano possessi in quel contado dove il capitale cittadino va man mano infiltrandosi; molti di essi fanno nel 200 frequenti acquisti di castelli, avvicinandosi così alla classe dei signori del contado e dando vita quasi ad una nuova feudalità. Costoro si impensierivano quindi della emigrazione dei coloni dai fondi che loro assicuravano la ricchezza, e, poichè di questo ceto è ora la prevalenza nel comune esso fa sentire ben tosto la sua influenza, facendo valere i suoi privati interessi nella politica contadina. Interessi che non muteranno neppure quando al governo aristocratico sarà succeduto il prevalere dei Mercanti, poichè la conquista del contado sarà sempre la mira principale dei governanti, coincidendo interessi di comunisti mercanti con

(1) A. S. S. C. V. c. 35 t. Cfr. *Davidsohn*, I, 639.

(2) A. S. S. C. V. c. 92.

(3) A. S. S. C. V. c. 95. Cfr. *P. Rossi*, Documenti e Statuti del Castello di Montisi, in *Bollettino Senese*, 1900, VII, p. 353.

interessi di comunisti proprietari, gli uni per assicurarsi il tranquillo possesso dei beni rustici, gli altri per sbarazzare le vie del contado ai loro commerci (1).

Il comune vorrebbe conciliare gli interessi di costoro colle aspirazioni alla libertà da parte dei contadini: attua quindi una legislazione sul contado, fatta di freni e di restrizioni: non osa procedere a quell'affrancamento dei servi che in altre città, come a Firenze e a Bologna, inaridiva le fonti stesse della potenza feudale, ma, aperte per pochi decenni le porte della città ai rustici, preoccupati i governanti della loro abbondante immigrazione, e solleciti dei loro redditi terrieri, inaugura una legislazione che ostacola ai villani il conseguimento della dignità di cittadini. Il comune di Siena si privava così, per necessità di cose, di una arma efficacissima nella lotta contro i feudatari, e sacrificava agli interessi privati di cittadini proprietari la propria sovranità, la libertà che i contadini reclamavano e in parte, privandosi a quel modo di braccia per le manifatture, anche la vita delle industrie che soltanto timidamente sorgeranno più tardi. Certo la mancanza in Siena di vera attività industriale, dovuta alle condizioni naturali della città fu causa pur essa, come osserva il Caggese (2), del mancato affrancamento dei servi e dei rigori verso la loro ammissione nella città. Siena non poteva aprire le porte ai rustici, e attrarli fra le mura cittadine, perchè non sapeva come utilizzare quelle braccia che altri comuni impiegavano utilmente nelle manifatture, per cui dovette lasciare sulle loro zolle i contadini, non riuscendo così mai ad abbassare completamente la potenza delle case feudali. Ma non fu questa causa esclusiva, perchè l'immigrazione dalle campagne non è sempre effetto dello sviluppo delle industrie, verificandosi anche in centri dove non fiorirono industrie, o prima del loro sviluppo. Nelle Marche ad

(1) Cfr. *Rondoni*, *Sena Vetus* o il Comune di Siena dalle origini a Montaperti, in *Rivista Storica Italiana*, IX. — *Salvemini*, *Studi Storici* cit. — *Caggese*, *La Repubblica di Siena* cit. e la *Recensione di Volpe*, in *Arch. St. It.*, 1907, XL, p. 374.

(2) *Caggese*, op. cit. p. 6 e segg.

es., ove mancavano veri e propri centri urbani, nè esisteva una borghesia mercantile o industriale, il moto di inurbamento delle plebi rurali si ebbe ugualmente e fortissimo; ne mancò l'immigrazione in Udine. L'influenza adunque degli egoistici interessi dei cittadini proprietari, sempre più numerosi e influenti nel governo del comune, la incapacità di impiegare i lavoratori dei campi che non trovando alla loro offerta una adeguata domanda di lavoro si sarebbero forse recati oltre i confini del territorio Senese e avrebbero posto le loro energie a servizio dei vicini comuni rivali (1): lo spettro pauroso dello spopolamento del contado, vivo sempre nei Senesi, furono i moventi delle misure contrarie all'inurbamento e all'ammissione alla cittadinanza dei contadini, furono causa di quella legislazione restrittiva dei loro diritti e delle loro aspirazioni. Che sopra tutti influisse il movente degli interessi dei proprietari e dei padroni risulta chiaramente dal fatto che le limitazioni ai diritti dei contadini, i freni e i timori di spopolamento scompaiono se non sono in causa gli interessi privati dei cittadini proprietari. Infatti Siena — e non essa sola, poichè Firenze ad esempio segue la medesima politica — attua nella legislazione verso il contado una linea di condotta diversa per il ceto dei servi, coloni, mezzaiuoli di cittadini e per quello dei piccoli proprietari, degli uomini di condizione mista, dei villani di signori non cittadini senesi, trattenendo quelli sulle zolle e largheggiando invece di favori verso questi ultimi per attrarli in città.

Questo ci attestano i documenti e gli Statuti più antichi di Siena e specialmente il Costituto del 1262, che, redatto quando già il Popolo aveva ottenuta partecipazione al Governo con l'avvento dei XXIV, non costituisce però una riforma radicale, ma una semplice revisione di Statuti precedenti, e riconosce la legittimità della condizione inferiore del contado,

(1) Un simile esodo avvenne da parte degli abitanti di Val di Strove, i quali andarono ad abitare oltre l'Elsa. (Costituto del 1262, III, 340): Durante la carestia, dal 1328 al 1331 e nel 1385 molti del contado senese emigrarono verso il contado fiorentino, in cerca di centri agricoli od industriali dove trovare lavoro.

di cui la legislazione aveva avuto svolgimento già nei primi decenni del XIII° secolo (1).

Sulla fine del 1100 e ai primi del 200 a frotte venivano i campagnoli alla città (Cost. 1262. I, 526): nè il fenomeno aveva luogo solo in Siena, poichè numerosi affluivano nei maggiori centri, ove trovavano facile lavoro e protezione dalle Arti, i liberi comitatini e i coloni liberati o fuggitivi. Essi, quando coi risparmi o col credito compravano in città una casa soggetta ad imposta, o semplicemente, dopo la permanenza di pochi anni dentro le mura, acquistavano il diritto alla cittadinanza e alla tutela delle leggi cittadine (2). E anche Siena non doveva porre dapprima ostacolo all' ammissione di costoro alla cittadinanza, se il 2 Settembre del 1188 deliberando il Consiglio (I, 526) che da allora in poi nessuno dovesse fare atto di fedeltà a qualsiasi forestiero, salvo l'Imperatore ed il Papa, si eccettuavano dal divieto i contadini « qui modo sunt vel in antea erunt cives Senenses, quibus hoc capitulum non contradicat, quin possint habere omnem baliam civitatis, propter aliquam fidelitatem aliis foretaneis factam ». Ma il loro abbondante inurbamento dovette impensierire assai presto il comune, che cerca di ostacolarlo, tanto che già nel 1202 si restringe il divieto suddetto, non più eccettuandone i contadini. Non va dimenticato che il comune era in mano di quei nobili di cui la legislazione più antica consacrava ancora la prepotenza collo statuto che al signore feudale permetteva di offendere impunemente i suoi villani

(1) Il costituito del Comune di Siena del 1262 edito da *Zdekauer*, Milano, 1897. Già dal 1183 i Consoli giuravano di difendere nelle loro ragioni i liberi allodieri e il Comune aveva posto come termine alla servitù della gleba la morte di Arrigo VI°. Cfr. Diss. p. XVI e XXI.

(2) *Santini*, La condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII, in Arch. St. It. Serie IV, XVII, 1886. Per Firenze cfr. *Davidsohn*, op. cit., I, 608. Ivi i Magistrati sono nelle liti favorevoli ai contadini, e da un documento del 1225, riferito dal *Santini*, op. cit., risulta che potevano acquistare la cittadinanza non soltanto i liberi comitatini ma anche i coloni. Anche a Milano nel 1211 si accettavano in cittadini i contadini che fossero venuti ad abitarvi. Cfr. *Schupfer*, La Società milanese etc. in Arch. Giur. III, 1869, p. 290.

ed homines, di gettarli nelle sue prigioni, di incrudelire con loro; statuto che soltanto relativamente tardi fu abolito (1). E, indice dell' ascendente che nella città conservavano i signori feudali, i cui diritti acquisiti il comune voleva rispettare, è una disposizione del 1181, contro i contadini fuggiaschi. Quel comune che pur aveva aperto ai coloni la strada alla libertà e alla cittadinanza, decretava infatti che i domini potessero occupare i poderi e impossessarsi delle cose mobili dei villani che li avessero abbandonati o ne avessero rifiutato il dominio. Analoghe consuetudini dovevano aver vigore anche altrove, poichè ad es. a Firenze, nel 1197, un nobile, invocando contro l' esodo dei contadini la protezione dell' Impero, otteneva di danneggiare i possessi dei coloni trasferiti a Firenze (2). A Siena più tardi si estese la disposizione non solo ai villani ma anche agli homines e si aggiunse che tale devoluzione dei beni avvenisse anche nel caso che i fuggitivi si fossero rifugiati in Siena, facendosi cittadini. Era ancora una conciliazione tra gli interessi dei proprietari e quelli dei villani, cui era permesso l' acquisto della cittadinanza, e che certo ne approfittavano, ma nel 1207, con forza retroattiva sino al 1204, si stabilì (Cost. 1262, IV, 62) la proibizione di accettare in cittadini i villani fuggitivi. Perciò, in una redazione più tardiva della disposizione precedente si omise — perchè ormai divenuta inutile — la aggiunta che applicava le disposizioni suddette anche quando i villani fuggitivi avessero acquistato il cittadinanzaico (3). Nel 1221 (IV, 81) si prevede pure il caso della guerra fatta al dominus e si dichiarò che chi intendeva affrancarsi con la forza non doveva essere ricevuto cittadino Senese. Anche Firenze rispettava i diritti feudali dei propri cittadini ed alleati, obbligando i coloni e i villani fuggiti dal fondo a ritornarvi, ma quando trattasi di soggetti a feudatari ribelli o indipendenti, non solo

(1) Il Frammento degli ultimi due libri del più antico costituito Senese, edito da *Zdekauer*, in *Bollettino Senese*, I, 1894, D. V. R. 34.

(2) Cfr. *Santini*, Studi cit. in *Arch. St. It.* 1900, To. 25, fasc. 3°, p. 209.

(3) *Zdekauer*, Il Costituto dei placiti del Comune di Siena, in *Studi Senesi*, VI, 1889, 2, p. 152; Dissertazione sul Costituto del 1262, p. XV.

il comune fiorentino non assume le difese dei signori, ma talora favorisce l'esodo degli agricoltori (1).

Sempre in favore dei cittadini proprietari è sancita la liberazione della rubrica IV, 64; per la quale la cittadinanza concessa a chi risulti per prova da 10 anni villano di un cittadino, non è valida. Però una disposizione dello stesso statuto (IV, 65), dichiarava che colui che avesse abitato assiduamente in Siena per dieci anni, non potesse più venire richiesto da alcuno come suo uomo o villano. Ma questa fu disposizione comune agli statuti, riscontrandosi ad es. in Pisa (Const. usus, 1161) in Parma (St. 1255, p. 258) in Modena (St. 1327, III, 44) in Firenze (St. 1415, II, 74) in Ravenna (I, 43).

Notevole è invece il fatto che una specie di immigrazione legale veniva concessa anche ai coloni di cittadini con la famosa disposizione « De tribus per massaritiam » (IV, 52) per la quale, immigrando detti coloni in città, per lo meno tre uomini per fuoco dovevano rimanere sul podere; misura che forse più tardi fu estesa così che potessero trasferirsi in città due su quattro lavoratori (IV, 53). Quel villano che così si porta in Siena deve rinunciare ad ogni diritto a lui spettante sul fondo abbandonato (IV, 52). Si aggiunge però, poco dopo, che una parte dell'allodio può spettare al villano come membro di una famiglia rustica (IV, 57), e il padrone, quando coloro che restano sul fondo sono consenzienti, può riconoscere tale trasferimento di proprietà e tale smembramento del fondo (IV, 57). Questo statuto « de tribus » segna dunque una restrizione ai villani di cittadini Senesi, ma al tempo stesso non può considerarsi del tutto contrario a loro poichè ne permette, sia pure entro certi limiti, il passaggio alla città, dove essi acquisteranno i diritti di cittadino e la protezione delle Arti, mentre garantisce la stabilità delle grandi proprietà e del contado.

(1) Cfr. *Santini*, loc. cit. — Nel 1202 Firenze si impegna a fare per i coloni di Sumofonti « id quod facerent ex colonis civium ». Vedi il documento in *Santini*, Documenti per la storia di Firenze, p. 76. Per lo Statuto di Udine (Cap. 228) nessun massario di forestiero rifugiatosi nella terra di Udine poteva venire restituito al padrone.

Ben più severa è la disposizione che Pisa, dopo avere per necessità politiche ed economiche favorita la immigrazione dal contado e concessa facilmente la cittadinanza ai rustici, contro di essi sanciva, negando loro il diritto di acquistare la cittadinanza e obbligandoli a continuare i servizi e le prestazioni rusticane. Anche per Pisa agiscono i due moventi che in Siena promuovevano la legislazione restrittiva sul contado, il timore cioè di un abbandono dei campi e gli interessi privati dei proprietari cittadini. Nel XII° e XIII° secolo anche nel contado pisano si riversava il capitale cittadino: artigiani e mercanti ampliano i loro possessi e per quelle campagne su cui predominano ormai per diritto di proprietà privata, promuovono nei consigli una legislazione che limita le autonomie locali, vieta l'abbandono delle terre dei cittadini, tende a immobilizzare la popolazione delle comunità ostacolando il trasferimento dall'una all'altra (1). Analoga deliberazione troviamo in Asti (c. XVII, 15). Così Lucca, che per la conquista del territorio e per l'aumento della popolazione cittadina, concedeva nel 1224 i privilegi della cittadinanza e immunità dagli oneri comunali per 5 anni a chi veniva ad abitare nella città, eccettuava da tali disposizioni i *manenti* di uomini della città (2). Nel 1246 Bologna, preoccupata perchè le terre dei cittadini rimanevano deserte di lavoratori, rispingeva nel contado ogni uomo venutone negli ultimi cinque anni e dichiarava di non ricevere da allora in poi in cittadino alcuno che fosse venuto dal contado in Bologna (Stat. Bonon., VI, 14): e Parma, le cui terre eransi spopolate per la guerra con Federico, stabiliva che chi fosse venuto in città sarebbe stato sempre considerato come *malus civis* soggetto ai pesi rusticani, e costretto dal Podestà a ritornare alla villa abbandonata: obbligava a ritornare nelle parrocchie deserte i sacerdoti: sanciva che le carte di cittadi-

(1) Const. Usus, p. 1000: « ut nullus rusticorum de pisano districtu de cetero recipiatur in civem nec ab honoribus et servitiis rusticanis taliter liberetur ». Cfr. *Volpe*, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, p. 105.

(2) Frammento inedito degli Statuti di Lucca del 1224 e 1232, pubblicato da *De Stefani* in Arch. St. It. S. V., XXIII, 1894, fasc. 2.

nanza fatte dal tempo del Podestà Tebaldo Francesco di Puglia fossero cassate, nè valessero le concessioni di cittadinanza, a meno che uno potesse provare di essere stato in città per dieci anni, secondo la forma degli Statuti, (St. 1255, I, p. 172) clausola questa che più tardi fu abolita (St. 1266, I, p. 123). E immunità larghissime concedevano i comuni a coloro che da un altro territorio o vescovato si recassero ad abitare nel loro distretto e a lavorare le terre dei cittadini o distrettuali, prive di agricoltori dopo che su di esse era passata la strage della guerra (Stat. Bonon, VI, 2) (St. Mutinae 1327, II, 47, ter. St. Parmae del 1347, I, p. 84 e 94).

Ma, per quanto concerne la storia di Siena, occorre notare che sovente la disposizione « De tribus » in certo modo favorevole ai villani, veniva abolita, interdicensi ad essi la venuta in città, anche così limitata, per un atto di favore a qualche ente o privato. Infatti nel capitolo stesso che sancisce quella immigrazione legale dei villani di cittadini è detto: « de hoc capitulo excipio homines de Vescona, praeter milites ». La clausola che la città non debba accogliere come cittadini gli uomini legati alla terra altrui è frequente nelle convenzioni tra feudatari e città. Già vedemmo come Firenze prescrivesse la restituzione dei coloni fuggitivi ai feudatari coi quali aveva stretta alleanza; e gli esempi di convenzioni al riguardo sono numerosi anche per gli altri comuni. Anche con città vicine si stipulavano nei trattati patti consimili che furono frequenti anche in Siena (1). Ma la clausola che Siena

(1) Cfr. il giuramento del 1212 degli uomini e dei Rettori di Montalcino al Comune di Siena, ove è detto: « . . . non recipient Sen. in Monte Lucino nec eorum villanum sine parabola potestatis vel consulum Sen . . . ». A. S. S. Cal Veechio, c. 68, t. Cfr. Reg. Sen. n. 493: il trattato di Siena con Grosseto dell' 8 Aprile 1222: « Grossetani non recipient homines nostros seu comitatus nostri pro habitatoribus vel civibus ». (Cfr. Reg. Sen. n. 620): promesse nuovamente giurate il 27 settembre 1224, quando i grossetani promettono: « Villanos vel homines Sen. in civem Grossetanum non recipiemus . . . villanos non sine parabola Sen. recipiemus ». (C. V., c. 151, t. 155). Cfr. Reg. Sen. n. 663. Nel 1228 Montepulciano promette di non ricevere in castellano alcun uomo o villano di cittadino senese, nè alcun uomo delle terre dei cittadini di Siena. — Esempio di simili patti tra feudatari e città vedi in

sancisce nella rubrica suddetta è un atto di favore al Vescovo, poichè Vescona è il complesso delle terre di giurisdizione vescovile. Ora occorre notare che simile concessione non poteva aver luogo che in un comune che, come quello di Siena, era sorto in una città dove il Vescovo non aveva avuto prima dell'origine del comune attribuzioni di diritti comitali, per concessione sovrana, ma semplicemente diritti immunitari e alcuni privilegi politici e di giurisdizione; che la città aveva avuto con lui semplicemente quei rapporti derivanti dalle credenze religiose, e il Vescovo era per Siena il capo della Diocesi, un grande proprietario nel contado, rettore della Chiesa, signore feudale avente sotto di sè per concessioni feudali quasi tutte le famiglie urbane, ma non era il rappresentante dell'Impero nè un pubblico ufficiale. Nei comuni siffatti, il moto per l'autonomia si compie in unione col Vescovo che, immedesimato nella vita cittadina, potentemente contribuì a raccogliere e a disciplinare i primi elementi del comune e diede ad esso il suo appoggio nella lotta contro i feudatari, onde il comune non ha — nei suoi inizi — ragione di contrasti con lui, ma anzi gli mantiene una privilegiata posizione. Così fu a Siena, a Firenze, a Pisa, Bologna, Genova, Padova, Verona e Brescia. Ma tra il comune di cui la potenza cresceva ogni giorno e il Vescovado non tardarono gli urti e che il comune facesse valere ampiamente la propria giurisdizione sul territorio vescovile è prova per Siena il fatto che essendosi compiuto l'anno prima l'allibramento del contado, nel maggio del 1257 il Vescovo Tommaso chiese in grazia al Consiglio che le castella del suo Feudo non fossero gravate dalla imposizione della Lira; che non gli fosse tolta la giurisdizione su di esse, che il Rettore eletto dal comune di Siena per la villa di Casciano fosse remosso, e finalmente che gli uomini del Vescovado non fossero accettati per cittadini (1):

Colucci, Ant. Picene, Vol. 18, App. Dipl., p. VII: tra feudatari, in H. P. M. Ch. I e II. Cfr. St. di Vercelli, § 246 « recipiatur pro cive et habitatore nisi sit talis persona quam non liceat Communi accipere pro contractu aliquo quem Commune habuerit cum aliquo ».

(1) *N. Mengozzi*, Il Feudo del Vescovado di Siena, in Boll. Senese, 1909, p. 166.

domanda questa che è lecito ritenere fosse esaudita dal comune e determinasse appunto la clausola inserita nella rubrica 52. D. IV.

Ma nelle città vescovili dove da tempo il Vescovo esercitava l'ufficio di conte, possessi imperiali a lui dati in godimento come rappresentante dell'Impero, difficile ed aspro si presentava sin dagli inizi il conflitto, poichè — mi servo delle parole del Caggese (1) — esso non investiva soltanto le immunità giurisdizionali concesse al Vescovo come ai feudatari laici e i suoi privilegi, ma investiva la legittimità delle prerogative imperiali, e il comune doveva combattere nel suo Vescovo il feudatario e il rappresentante imperiale. In Toscana furono città vescovili Volterra, Arezzo, Luni e Massa. E a Volterra la disposizione Senese assicurante alle terre del Vescovado gli uomini si muta in quelle che favoriscono l'esodo dei rustici dal territorio vescovile. Volterra assicura nel 200 coi suoi Statuti protezione e cittadinanza agli uomini dei signori nemici i quali vadano a stabilirsi in città, e fra quelli comprende il Vescovo. Così nel 1217 si approva un capitolo da iscriversi nel costituito e nel Breve del Popolo per il quale ogni uomo di S. Gimignano o Gambassi o del Vescovado che venga in Volterra e voglia abitarvi sempre e farsi cittadino, come tale sarà trattato. Nel costituito del 1219 è iscritto un capitolo pel quale se un comune o un milite o un popolare dell'episcopato fa per il Vescovo guerra ai Volterrani, ogni suo uomo possa venire in città e il podestà lo difenderà come cittadino. Anche Massa, promettendo nel 1209 la città al conte Rinaldo di Monterotondo fattosi ivi cittadino, di non ricevere in cittadini i suoi uomini, fa eccezione per quelli che avessero dimorato nella città due o tre anni, e per gli uomini dei nemici di Massa. Analogamente Arezzo, in lotta col Vescovo, coinvolge gli ecclesiastici nelle leggi antifeudali dei primi decenni del 200, del che Gregorio IX^o levava alta protesta (2),

(1) *Caggese*, *Classi e Comuni Rurali cit.*, II, p. 94.

(2) *Volpe*, *Per la Storia delle Giurisdizioni Vescovili, della costituzione comunale e dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle città italiane dei secoli XII^o e XIII^o*, Milano, 1910.

e in Alba sorse nel 1198 vertenza fra il Comune ed il Vescovo per le violenze che questi diceva commesse a suo danno da quello costringendo gli uomini della Chiesa Albese a farsi cittadini del Comune, onde il Pontefice delegò come arbitro il Vescovo di Vercelli. (Rig. Albe, ad annum).

Tornando alla storia di Siena, l'affluenza di rustici in città, desiderosi di ottenervi la cittadinanza, dovette essere intensa nel periodo di formazione del comune, ed è merito dello Zdekauer (1) avere osservato ch'essa trovò ostacolo non soltanto presso i Signori feudali che mal si adattavano alle idee di riscatto e di libertà, ma nei contadini stessi rimasti sul fondo, nella famiglia e nel comune rurale. Costoro infatti cercavano trattenere i compagni emigranti e quando uno d'essi abbandonava il lavoro dei campi per la città, il comune rurale, forse a richiesta della famiglia stessa del colono, trasformava l'esilio volontario di lui in un esilio necessario, sancendo con ufficiale deliberazione la « Interdictio aquae et ignis » comprendente il divieto di tutte le cose mobili e particolarmente quello di favellare col condannato (IV, 70).

Il comune Senese teme l'applicazione di questo provvedimento che suona anche minaccia pei rustici che volessero nell'avvenire farsi cittadini e si oppone a questo boicottaggio fatto dolosamente ai danni della Dominante dalle terre rurali, e protegge il nuovo cittadino colpito dalla interdizione nei suoi diritti, quando egli ne faccia richiesta, intendendo però per cittadino chi realmente abitasse in Siena, secondo quanto prescriveva lo Statuto. Poichè il moto di inurbamento si arresta per Siena verso il 1240, tale resistenza dei comuni rurali e la difesa del comune cittadino devono essere anteriori a quest'epoca. « La famosa rubrica « de tribus per masseritiam » — scrive lo Zdekauer — deve dunque interpretarsi come una transazione non solo con la grande proprietà fondiaria ma an-

(1) Cost. 1262, IV, 70. Cost. 1309, 10, IV, 37. — Cfr. Zdekauer, *Aquae et ignis interdictio nell'antico diritto Senese*, in *Bollettino Senese*, 1903. Lo Zdekauer riporta documenti da cui appare che lo stesso comune di Siena applicava tale provvedimento per ottenere il pagamento dei dazi e delle multe: che esso era applicato nelle città contro chi si rifiutava ai doveri della cittadinanza.

che con il comune rurale e con la famiglia campagnuola, che si vedeva minacciata dall'imminente rovina con la perdita di tante braccia operose. Se però viene spontaneamente alla città per abitarvi di continuo un signore del contado avente dei villani, il che costituisce pel comune una vittoria, il podestà sarà tenuto a rispettare i suoi diritti sui coloni come si rispettano quelli di assidui cittadini Senesi; non solo ma la norma che ad uno su quattro coloni di ogni masseria dà il diritto di inurbarsi si muta in quella che, ad eccezione di uno, gli altri lavoratori abbandonino pure il fondo col signore (IV, 66).

Per chi non è villano di cittadini facilitazioni e favori stabilisce il Comune estendendo la sua difesa anche agli uomini soggetti altrui, purchè giurino di abitare nella città e di tenervi *domum suam vel ad pensionem vel alio modo* (IV, 47); stabilendo che se un forestiero che ora è divenuto cittadino aveva data garanzia al padrone di non farsi cittadino, la garanzia non vale (IV, 60) (1); dichiarando che il villano che fugge dal fondo del padrone non cittadino Senese, dopo averlo derubato e danneggiato con incendio, può essere accolto cittadino purchè emendi il danno (IV, 48), mentre se si tratta del villano di un cittadino Senese gli si interdice l'acquisto della cittadinanza (IV, 81).

Per l'aumento e il benessere della città — dice la rubrica IV. 49 — si accoglierà come cittadino qualsiasi persona che, non essendo villano di cittadino, venga dal contado in Siena, bastando che egli giuri il cittadinanzaico e si allibri e abiti in Siena per quattro mesi dell'anno.

La immigrazione dei contadini e dei lavoratori che, inurbatisi, entravano nelle file delle Arti, anche se favorita dal Comune, riusciva naturalmente invisa agli artigiani indigeni, che i propri interessi particolaristici cercano di tutelare colle disposizioni dei Brevi, richiedendo talvolta per l'entrata nei

(1) Cfr. St. Vercelli § 247. Eccettuati gli uomini di coloro coi quali il Comune strinse patti, la città accoglierà chiunque venga ad abitarvi « non obstante fodro vel saximento facto vel inposito vel promissione vel obligatione de non relinquenda possessione domini . . . ».

sodalizi degli estranei una dimora nella città protratta per un certo tempo, talora non ammettendo nell'arte che chi piace a loro (1).

Ma se la città di Siena non aveva necessità di una grande affluenza di villani e di artigiani, cercò di richiamare tra le sue mura i migliori elementi del contado, e giunse persino a rendere obbligatoria questa immigrazione sancendo che il podestà nominasse sei buoni uomini, due per terzo, i quali preparassero una lista di cento abitanti del contado « meliores, nobiliores, ditiores... habito respectu ad nobilitatem personarum, divitiarum et iuventutis... » costringendoli a venire in città e abitarvi assiduamente come gli altri cittadini, a costruirvi ciascuno una casa entro l'anno (IV, 50, 51). Il provvedimento non è che l'applicazione della politica usale nei comuni nel periodo di loro formazione: concentrare cioè nella città quanto di meglio il contado può dare, svolgendo a profitto cittadino ogni sua attività. Si voleva un'affluenza di gente libera, ricca, i cui capitali servissero a rialzare le banche e i commerci, a migliorare l'edilizia cittadina, dare incremento all'artigianato; si voleva rialzare artificialmente il livello della popolazione urbana, intensificarne la potenzialità economica, e insieme privare il contado delle migliori energie le quali potevano svilupparsi a detrimento della libertà politica ed economica, degli interessi dei cittadini della dominante. Uguali intenti produssero uguali risultati negli altri comuni. Nel 1149 Bologna comandava ai militi e al popolo di Monteveglio di acquistare terre e case in città e nel suburbio per somme rilevanti: Volterra con analoga deliberazione cercava dopo il 1225 fissare nella città i ricchi immigrati dal contado imponendo loro di fabbricare o comprar casa in città o nel distretto: e legava a sé più strettamente i comitatini che avevano la cittadinanza, ma non stabile dimora in città, vietando loro di farsi castellani o cittadini altrove e facendo loro giurare obbedienza al Podestà. Nel 1217 Pistoia faceva

(1) *Brugaro*, L'Artigianato Pisano nel Medioevo, in *Studi Storici*, XVI, 1907, p. 185 e segg. — Cfr. *Zdekauer*, Dissertazione cit., p. LX, nota 1.

giurare l' *habitorium civitatis* a dei nobili distrettuali convenientes et idonei: Ravenna nel secolo XIII° impone più volte l'obbligo agli abitanti più ricchi del distretto di costruire 50 o 100 case in città di un valore determinato (Stat. Rav. Sec. XIII°, I, 350). In Città di Castello nel Sec. XIII° il Podestà obbliga 10 dei migliori e più ricchi uomini de castro Scalokie a comprare terreni e fabbricarvi case del valore di 25 libre: Vicenza nel 1264, imponeva condizioni simili ad alcuni Basanesi. Ai motivi consueti si aggiunse per Pisa — quando agli inizi del 300 trapiantò in città con un'immigrazione forzata parecchi Guelfi delle terre circostanti, cui impose di comprare beni in città — l'intento politico di pacificare il contado.

Dalle campagne viene spontaneamente alla città un gran contingente al ceto dei notai e dei giudici: per Siena risulta dagli atti rogati nel XIII° e XIV° secolo che buona parte di essi è oriunda del contado, e costituisce già alla fine del XII° secolo una classe con alta valutazione e posizione sociale. A Pisa l'immigrazione di notai e di giudici dalle terre del contado è notevole fin dal XII° secolo, ma nel XIII° assume proporzioni più vaste per le condizioni di guerra civile ed esterna da cui era travagliato allora il contado; cosicchè l'ordine dei giudici e dei notai, che ha ottenuto riconoscimento politico e partecipazione ai consigli cittadini, sul finire del 200 è costituito in prevalenza da antichi comitatini che ora nella città hanno assunto gli affari migliori (1).

Ma i favori maggiori sono negli Statuti per gli estranei alla giurisdizione comunale che vengono a stabilirsi nella città, ai quali l'esenzione dalle pubbliche gravezze per un determinato numero di anni, variante coi Comuni, è quasi sempre concessa. Si tratta di acquistare al Comune un nuovo cittadino dal quale, trascorso il periodo d'immunità, si avrà contributo di opere e di ricchezza, senza che le sue energie

(1) *Volpe*, Pisa, Firenze, Impero al principio del 1300 e gli inizi della Signoria Civile a Pisa, in *Studi Storici*, XI, fasc. III, 1902. Cfr. *Breve Com. P.* 1313, 17, p. 170, ove parlasi di giudici, medici e notai di Vico « qui voluerint esse cives Pisani ». — Cfr. per Siena *Zdekauer*, *Dissertatione*, cit. p. LXXXII, e in *Bollettino Senese*, I, 1894, p. 285.

sieno sottratte al contado che le città sentono indispensabile alla propria esistenza, ma forse tolte ad un Comune rivale. Così Siena concede nel 1246 esenzione dalle imposte per 15 anni ai nuovi cittadini estranei al contado Senese (IV 71). Disposizione emanata durante la podesteria di Gualtieri di Calcinaia, sotto il quale la città fu ingrandita. La rubrica posteriore parla di privilegi e di immunità « in plateis dandis vel locandis » da accordarsi alle persone estranee alla giurisdizione e al contado Senese, desiderose di venire in città come cittadini (IV 72, 75).

L'affluenza di cittadini nuovi in Siena — fenomeno vivacissimo e intenso per la prima metà del secolo XIII — si arresta, cessata la guerra coi castelli feudali, e, rafforzatosi ormai l'organismo comunale per la fusione degli antichi e dei nuovi elementi, il Comune sosta in una quiete che si estende ad ogni campo dell'attività legislativa. Lo stesso accadeva a Firenze, dove il massimo esodo dalle campagne, in cui più accanita che in Siena si combattè la lotta contro la feudalità, avvenne nel primo secolo di vita comunale. A Pisa invece, dopo il primo affluire nella città di popolazione nuova nel secolo XI, le ragioni — scrive il Volpe (1) — che spingevano a cercare entro le mura una maggior sicurezza della persona e dei beni non furono mai così forti come nella seconda metà del secolo XIII, quando si confusero nel contado pisano la guerra civile e la guerra esterna. Sono generalmente piccoli signori, piccoli mercanti, notai, lavoratori, artigiani, questi che emigrano, e di cui il Comune ha bisogno per le arti e per i commerci precocemente fioriti, e ai quali offre favorevoli condizioni di vita e diritto di cittadinanza dopo breve dimora, sempre cercando di staccare dal contado e fissare stabilmente in città gli elementi più fruttuosi.

Non soltanto in Pisa l'influenza di questo elemento immigrato, fra il XIII e XIV secolo già immedesimato con il ceto dei cittadini originari si da entrare negli uffici e nelle cariche della città, come dimostra l'onomastica di quei secoli, fu grande, ma dovunque valse a rafforzare il ceto della me-

(1) *Volpe*, Op. cit. p. 293.

dia borghesia. « Tre generazioni — scrive il Carducci (1), per Firenze, la quale del resto, ultima nata, in sè raccoglie la storia delle città sorelle — tre diversi popoli, con origini con sentimenti con intendimenti diversi, passano sulla scena del Comune: il popolo vecchio, dei cittadini e grandi antichi, il popolo nuovo, la borghesia più piccola e l'avventizia del contado il popolo minuto ». E da quella cittadinanza mista, odiosa alla dignità di patrizio dell'Alighieri, uscivano i nomi più belli dell'arte e della cultura toscana.

Col 1225, sotto la podesteria di Pietro Monaldi compendosi a Siena il nuovo ordinamento sulla Lira, si pose come condizione all'acquisto dei privilegi della cittadinanza Senese il giuramento di far allibrare i proprii beni e di pagarvi la relativa imposta, condizione questa necessaria a conseguire la protezione del Comune nella persona e nelle sostanze. La introduzione della Lira contribuì a modificare l'antica divisione in *Milites et Populus* della cittadinanza nella quale venne determinandosi una più netta divisione di gruppi sulla base delle condizioni economiche. Alla Lira infatti è dovuta la distinzione dei cittadini in *maiores, mediocres, minores*, quale si trova nella redazione del costituito del 1262. I cittadini e in generale tutti coloro che riconoscevano la sovranità del Comune, erano obbligati all'allibramento: i non possidenti venivano iscritti a discrezione degli allibratori, secondo i loro carichi e guadagni, e i poveri si iscrivevano nell'estimo per 50 lire (2). I cittadini allibrati dovevano iscrivere il proprio nome in un libro speciale: il notaio che stendeva la carta di cittadinanza, davanti al Camerario, prima di fare la imbreviatura dello strumento, doveva dare cinque soldi per ogni cittadino (I 336), e di tali pagamenti troviamo frequente menzione nei libri di Biccherna del 1230. Nel 1281 si stabilì esplicitamente che colui che non fosse trovato allibrato non

(1) *Carducci*, Dello Svolgimento della Letteratura nazionale.

(2) *Banchi*, Ordinamenti Economici dei Comuni Toscani nel Medioevo e segnatamente del Comune di Siena, in *Atti Accademia Fisiocritici*, S. III, vol. II, Siena 1879.

godesse di alcun privilegio di cittadinanza nè di abitazione. Consimili norme stabilivano altri Comuni: lo Statuto di Massa ad esempio privava di ogni ufficio pubblico e del diritto di intervenire nei consigli del Comune il cittadino non registrato nei libri dell'estimo (St. Massa 1419, c. 60). Lo Statuto di Casole d'Elsa prescriveva che chi avesse omesso la indicazione di qualche bene immobile, avrebbe perduta la proprietà della cosa. (St. Casole 1492, c. 7); e frequente è negli Statuti la disposizione che a colui che non risulta allibrato « non reddatur ius » (1). Coloro che venivano da terre non soggette alla giurisdizione Senese venivano allibrati per C. libre (I, 361), e infatti già dal 1219 troviamo dichiarazioni di allibramento di persone appartenenti ad altra giurisdizione nelle quali si dichiara di pagare dazio per la somma di L. 100, finchè non si sarà acquistato un podere o una casa per il valore di Lire 50. (2). Dal 1225 nei giuramenti di cittadinanza alla dichiarazione di abitare nella città, e, per i signori feudali a quelle di non far guerra al Comune, ma difenderne i cittadini e pagare un annuo censo, si accompagna il giuramento di farsi allibrare (3). Talora però anche da tale obbligo concedevasi la esenzione, quando si trattava di persone

(1) Cfr. Breve Pis. Com. del 1286 IV. 105. St. Pot. Com. Pistorii. Dissert. p. XII. Proven. Pistoia 1288. Per lo Statuto del Capitano del Popolo di Firenze del 1322-25 ai non allibrati e a chi non soddisfaceva le imposte non si rendeva giustizia se non nei casi gravi e purchè si facessero prima allibrare, pagando il doppio di quello cui sarebbero stati tenuti. (Libro V. R. 28-29). Frammento degli Statuti di Città di Castello in Bollettino della Società Umbra, XV, p. 24: a chi non risulta allibrato « ius nec ratio nullatenus teneatur ». Il Liber St. Consulium Cumanorum (L. M. II, R. 288 del 1278) fa obbligo agli abitanti di consegnare nome cognome e la contrada dove abitano e di farsi *ponere in facultate*: a chi non vi ottempera « non fiat ratio, seu quod ius ei non reddatur in civili nec in criminali, nec in agendo, nec in defendendo ». Cfr. St. Papiae, ed. 1590, II. 153: « ... non gaudeant privilegio civilitatis ».

(2) Cfr. *Banchi*, op. cit. p. 56. *Bizzarri*, Sull'epoca della introduzione della « Lira » e della Magistratura Podestarile in Siena, in Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 1915, p. 573.

(3) Cfr. Documenti in *Lisini*, Inventario delle Pergamene conservate nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Siena dal 736 al 1250, Siena, 1908: Invent. Generale, Siena, 1899: Indice etc. in Boll. Sen. 1911.

la cui aggregazione al Comune premeva favorire. Nel 1237 ad esempio Guglielmo Conte Palatino col quale assai premeva al Comune concludere pace, vien dichiarato cittadino di Siena con dispensa dall'obbligo dell'alliramento. (Arch. Riform. 17 Giugno 1237), e nella società stretta con lui altre favorevoli condizioni sono specificate.

Col 1242, sotto la podesteria di Alberto di Canale, compendosi un allibramento generale, l'obbligo di allirarsi si estese anche ai Cives Silvestres. Al 1243 risalgono infatti i registri dei cittadini selvatici, conservati nella serie dei libri della Biccherna nell'Archivio di Stato in Siena, dai quali ricaviamo le divisioni sociali della popolazione rurale senese alla metà del secolo XII. La popolazione campagnuola vi appare infatti suddivisa in cives silvestres, mezaiuoli, affeati e alloderi. Nel 1256 l'allibramento si estese a tutto il contado: riforma questa in rapporto alla partecipazione del Popolo al Governo, di cui ogni stadio segna una nuova vittoria per il partito popolare. Il popolo riuscì infatti, non senza lotte, ad abolire nel secolo XIII i privilegi nobiliari di esenzione dalle imposte, sottoponendo alla legge comune dapprima i nobili delle città, poi i cittadini selvatici, e infine tutti i nobili rurali e, modificando l'antico sistema tributario per focolari, introdusse un più equo criterio di imposizione (1).

Le condizioni per l'ammissione alla cittadinanza Senese, quali risultano dalla redazione del costituito del 1262, possono dunque ricondursi a queste; giurare fedeltà al Comune: abitarvi di fatto in casa propria o presa in affitto o in altro modo: sottoporsi all'alliramento dei proprii beni e alle relative imposte. L'obbligo di comprare o di costruire una casa in città non è ancora dallo Statuto esplicitamente dichiarato, sebbene nei singoli contratti di cittadinanza sovente ne compaia menzione. Dal costituito risulta inoltre che diversamente si atteggia nelle sue limitazioni e nei suoi favori la legislazione comunale, per quanto concerne la concessione della cittadinanza, verso chi è villano di cittadino o agiato

(1) *Zdekauer*, Dissertazione cit. p. CIII. — *Salvemini*, Magnati e Popolani, cit. p. 50 e segg.

abitante del contado, o estraneo alla giurisdizione di Siena; sebbene non possa affermarsi con l' Arias (1) che Siena sia una delle città che nei rapporti col contado si dimostri più severa.

Quando fu redatto il costituito del 1262 prevalente ancora doveva essere la nobiltà delle campagne, se il Comune temeva una aperta lotta con essa, e se a suo favore si stabiliva, con una disposizione che non ha riscontro negli altri comuni, che qualora i castelli del contado dipendessero da un signore, non fosse necessaria l'elezione di un Rettore scelto tra i cittadini senesi, potendo il signore stesso esercitare il Rettorato (III, 349). Come nota il Caggese (2) singolare è tale deviazione dal diritto comunale, la quale permetteva che chi non era cittadino senese, nè sottostava agli oneri della cittadinanza, potesse venire investito di uno dei più insigni diritti, quello di rappresentare la città nel dominio di una terra. Ma, cessato il predominio della nobiltà, anche tal privilegio venne abolito, talchè nello Statuto del 1309, quando il ceto dirigente del Comune è costituito dai Mercanti, si fa divieto alle comunanze del contado di eleggere in Rettore o Signore chi non sia assiduo cittadino di Siena (Cost. Volg. I, 68).

Ma, per quel che riflette la politica del Comune verso il contado, le linee direttive erano già tracciate, nè gli uomini della media borghesia che nella seconda metà del Duecento conquistano il predominio nel Comune avevano interesse a derogarvi. Anch'essi infatti, a difendere gli interessi della propria classe che con la potenza del denaro si era ora sostituita alla antica nobiltà di sangue nella proprietà dei castelli del contado, dovevano tutelare i redditi terrieri, e inoltre, non dimentichi della loro origine borghese e dei loro interessi mercanteschi dovevano assicurarsi nel contado libere

(1) *Arias*, Il sistema della Costituzione, cit. p. 220.

(2) *Caggese*, La Repubblica di Siena, p. 30. Il divieto fatto alle comunanze del contado di eleggere in Rettore o Ufficiale chi non sia cittadino della Dominante, è comune negli Statuti. Cfr. Statuto di Ascoli Piceno del 1377, R. 90, p. 303. - St. Pis. p. 673. - St. Mutinae del 1327, (IV, 197) che esclude da tali cariche chi sia forensis non oriundo della città o che almeno non vi risieda da 10 anni.

strade pei loro commerci, e da esso la produzione di materie prime per le loro manifatture. Cosicchè negli Statuti della fine del Duecento, conservati nella redazione volgare del 1309, una posizione privilegiata è fatta ad alcuni cittadini Senesi a scapito della sovranità dell'ente Comunale, il quale anzi è tenuto a far rispettare nei suoi diritti qualsiasi cittadino vanti ragioni su terre del contado (Cost. Volg. IV, 41). Alcuni Statuti rurali del secolo XIV, come quello di Chiarentana, sono fatti ad onore di un Signore senese, e, come già a Volterra, ogni Statuto del contado deve portare anzitutto l'elenco dei privilegi e delle immunità dei cittadini senesi. (Cost. Volg. V. 269, del 1296; Cfr. A. S. S. St. Biccherna del 1298, c. 532): il contado è in questo tempo sfruttato con un metodo che ne soffoca le migliori energie, conduce a rovina le comunità rurali oppresse dalle imposte e dai debiti, sebbene gli intendimenti del Governo dei Nove, resi infruttuosi dalla legislazione e dalle teorie economiche dominanti, adottate, fossero quelli di dare al contado uno sviluppo rigoglioso.

Nel costituito del 1309-10 si conservano ancora vestigia delle antiche costituzioni, nella rubrica II, 323, proveniente dal costituito dei Consoli del Placito che devolve al padrone la proprietà dei beni del servo fuggitivo, e nella distinzione fatta fra il colono di chi non è cittadino, fuggito dal padrone dopo avergli fatto guerra, il quale dovrà emendare il danno prima di essere accolto cittadino, e quello da 10 anni villano di assiduo cittadino senese, al quale è negata la cittadinanza, senza espressa licenza del suo signore, e non solo se sarà fuggito o avrà dato guasto ai beni del suo padrone, ma anche se avrà semplicemente voluto l'affrancamento (IV, 67). Al cittadini selvatici è fatto obbligo di risiedere continuamente in città con la famiglia, eccetto il tempo della mietitura e della vendemmia, (I, 419) tenendosi fermo che la dimora e la cittadinanza di un fratello non serve al fratello rimasto nel contado, nè quella di un figlio al padre (IV, 53-54). Essi debbono iscriversi a mezzo di notaio nei libri a ciò deputati col nome loro e con quello della terra onde vennero, e secondo tale iscrizione saranno allibrati: (IV, 58), colui che risulterà non abitare in città e non essere iscritto in detti

libri non sarà tenuto per cittadino (IV, 60). Potevano essi lasciare il territorio comunale soltanto a condizione di lasciare in città la loro famiglia (IV, 51), e si fa nettamente distinzione fra essi e i cittadini antichi e veri (IV, 59-60).

Favorita è la immigrazione da comuni avversari, poichè nel 1292 si attiravano dal territorio Maremmano e dal Vescovado di Volterra coloro che desideravano venire a Siena e farsi cittadini, assicurando loro immunità dalle rappresaglie che fossero vigenti contro le loro terre; immunità che lo Statuto della Mercanzia del 1343 estese a tutti i forestieri che colle loro famiglie venissero ad abitare nella città o nel contado senese (1). Qualsiasi persona che venga dal di fuori del contado per abitare assiduamente in Siena e acquistarvi la cittadinanza, sarà dal Podestà accolta come cittadino (IV, 64). Notevole è il fatto che i villani di cittadini sono ammessi ad acquistare la cittadinanza (IV, 49), e non è senza importanza il notare che in questo tempo cade la maggiore affluenza di ceto artigiano nella città, e il parziale fiorire di alcune industrie.

L'ammissione alla cittadinanza veniva intanto più minuziosamente regolata, e nuovi obblighi si determinavano per chi voleva essere accolto tra i cittadini, in relazione forse alla necessità di conservare il buon ordine e il pacifico stato della città, in tempi in cui le ire di parte scatenavano violente le guerre civili. Bisognava infatti presentare domanda al Consiglio della Campana, di cui occorreva il voto favorevole per due terzi, e soltanto dopo questa approvazione il Podestà poteva ricevere in cittadino colui che ne aveva fatta richiesta. Ma il voto rimaneva senza effetto se il nuovo cittadino non adempieva a due oneri: il pagamento di cento soldi al Camerlengo e ai Quattro Provveditori del Comune, obbligo questo stabilito nel 1296; la presentazione di garanti i quali stieno mallevadori che il nuovo cittadino, entro un

(1) Anche a Firenze, per aumentare la popolazione cittadina furono nel 1431 dichiarati esenti da rappresaglie per venti anni i forestieri che fossero venuti ad abitare in città. Cfr. *Del Vecchio e Casanova* op. cit. p. 45.

anno, farà costruire nella città o nei borghi una casa nuova del valore di cento libre, la quale per dieci anni resterà vincolata al Comune per l'adempimento delle fazioni richieste dal vincolo di cittadinanza; colla pena — in caso di inadempienza — del doppio del valore della casa la quale sarebbe passata in proprietà del Comune di Siena (I, 186. IV. 38). Il richiedersi la costruzione ex novo di una casa è frequente nei Comuni e risponde a due esigenze: la necessità di impedire contratti fittizi di acquisto e di procurare il miglioramento edilizio della città. L'obbligo di fabbricare una casa data dal 1306; ma dal 1281 stabilivasi che colui il quale avesse trascurato di fare iscrivere i propri beni nell'estimo non avrebbe goduto dei privilegi della cittadinanza (I, 347). Le promesse e le relative garanzie venivano scritte in apposito libro (1).

Nello Statuto posteriore, del 1337-55, ugualmente si richiede per la concessione della cittadinanza l'approvazione del Consiglio della Campana e la costruzione della casa, ma il disfavore col quale nel Comune è vista la immigrazione delle genti rurali, a paragone di quella di estranei, ispira la distinzione che nello Statuto è fatta, quanto alla somma da pagarsi come diritto di entrata, per così dire, nella consociazione comunale. Infatti mentre gli estranei debbono versare al Tesoro del Comune una somma fissa di dieci libre, sui comitatini si fa gravare una tassa proporzionale ai loro beni, calcolata a ragione di sei denari per libra, e in ogni caso non inferiore a 25 libre (2): e si ripete l'obbligazione

(1) Anche da tali obblighi si concedettero esenzioni quando fu conveniente per il Comune. Cfr. I Capitoli di sottomissione del Comune di Casole a Siena del 13 Aprile 1314, in cui si dichiara che gli « homines Guelfi de Casole non teneantur solvere centum soldos den. C. Sen. ut teneantur solvere illi qui cives devenerint, nec domum de novo construere, ut est de forma Statutorum C. Sen provisum ». C. Assunta c. 877 e segg. Cfr. *Zdekauer*, Gli Statuti di Casole, in *Miscellanea Storica della Valdelsa*, IV, 1896. Ugualmente si esonerarono dall'obbligo di acquistare casa e dalle altre imposizioni i Massetani, quando nel 1334 furono ammessi alla cittadinanza senese; e nel 1385 quei di S. Quirico.

(2) Il Frammento di questo Statuto, concernente l'acquisto della cittadinanza, fu pubblicato da *C. Grandjean*, Note sur l'acquisition du

di « habitare et morare continue, excepto tempore vindemiarum et messium ».

Necessità di favorire la produzione agricola nel contado, necessità di unione e di concentramento di uomini e di energie, sempre maggiormente sentita, bisogno di affermare nel contado il potere della città contro le insidie del feudalesimo, di assodare il frutto della conquista e sottrarre i servi ai signori rurali, fissandoli in luoghi sottoposti alla giurisdizione del Comune, senza sovraccaricare di popolazione misera la città, determinarono, a Siena come dovunque, la creazione di Borghi Franchi, e la colonizzazione, che, intraprese sugli inizi del 200 con attività, continuano sulla fine del secolo e ai primi del 300, ispirando negli Statuti numerose disposizioni, che riflettono la cura minuziosa posta dal Comune in questo campo (1). Si concedeva così il castellanato e esenzione da dazi e colte, promettendosi inoltre di provvedere alla sicurezza, alle abitazioni e di concedere i privilegi di antichi castellani, a chi veniva ad abitare i castelli di Monticiano, di Ciliano, di Querciegrossa (Cost. 1262. III. 318-329. Cost. Volg. I. 450): si accordava esenzione dalle imposte agli abitanti di Badia di Isola che si trasferissero a Monteriggione (Cost. 1262. III. 336. 337. Cost. Volg. I. 433): si creavano alcuni borghi nuovi, quale il Borgo di Paganico, sebbene con esito infelice. (Cost. Volg. I. 446). E alla conquista del Contado si procedeva con l'assoggettamento di intere comunità quali Menzano di Casole, i cui uomini furono nel 1226 ricevuti in cittadini (Cfr. Reg. sen. n. 740 e Libri di Biccherna, Dicembre 1226); Montalcino, S. Quirico.

I doveri che il vincolo di cittadinanza imponeva erano gravi e assorbenti molta parte della vita del cittadino, specialmente allora in cui vita pubblica e vita privata non apparivano nettamente distinte ma l'una nell'altra si compenetrava. Già al suo sorgere il Comune aveva dovuto lottare non soltanto coi nemici esterni, ma pur cogli interessi interni

droit de cité à Sienne au XIV. Siècle, in *Mélanges d'Archeologie et d'histoire*, 1883.

(1) Cfr. *Caggese*, *La Repubblica* cit. p. 42 e 64 e segg.

opponentisi alla formazione di un ente politico: con le associazioni formatesi contro il volere dei consoli (Cost. 1262. V. 32): contro la ribellione passiva di chi con solenne sacramento si rifiutava di giurare obbedienza al capo del Comune, alla quale non era forse estraneo — osserva lo Zdekauer — l'incitamento del Vescovo che vedevasi sfuggire di mano il dominio della città. E infatti una specie di incitamento alla ribellione costituiva quel reato del clero di cui parlano gli Statuti del Fôro ecclesiastico del 1297, cioè la minaccia fatta da un ecclesiastico a qualche persona allo scopo di far rinunciare alla cittadinanza, che ci fa intravedere con quali armi si combattesse la lotta tra il Comune e la Chiesa (1). E ribellione agli oneri cittadini suona il rifiuto, di cui ricorre esempio già nel 1189, di accettare l'ufficio di tutore (Cost. 1262 V. 93. II. 112) o quello più generale, per qualsiasi ufficio o balia del Comune, rifiuto di cui trovasi ricordo anche in altri Comuni (2). Gravoso doveva tornare anche l'obbligo della Guayta — ereditato dal sistema feudale — dal quale si concedettero sovente molte immunità, finchè si giunse alla creazione di una guardia mercenaria per la protezione della vita e dei beni del cittadino, a quel modo che un giorno alle milizie cittadine combattenti con ardore per il proprio focolare e per le proprie mura, si sostituiranno straniere truppe assoldate (3). Nè poche frodi si commettevano dai cittadini per sottrarsi all'onere delle imposte. Poichè gli Enti Ecclesiastici ne erano immuni pei loro possessi, si ricorreva frequentemente a donazioni dei proprii beni e a offerte della persona simulate e fittizie, per togliere al Comune il mezzo di imporre i proprii gravami. Talchè nel co-

(1) Statuti Criminali del Fôro Ecclesiastico nei secoli XIII-XIV editi da Zdekauer in Bollettino Senese. VII. R. 47.

(2) Cfr. ad es. gli Statuti di Vercelli R. 82: « si quis homo de civitate vel districtu civitatis fecerit sacramentum se non facturum sequentiam potestatis vel consulum » sarà punito con multa di libbre dieci se milite, di soldi cento se pedone. E il 27 Giugno 1203 si fissano le multe per chi « presumat facere sacramentum.... quod non recipiet aliquod officium pro Comuni ».

(3) Zdekauer, Guayta e Custodia, in Bollettino Senese, 1902, p. 377.

stituito del 1262 una rubrica (I. 388, anteriore al 1242) esplicitamente dichiara che ad evitare tali frodi i beni che i cittadini donano a Ospedali o Enti religiosi siano esenti da imposte soltanto quando il cittadino abiti ivi stabilmente cum vestibus et tonsura (1). Nè soltanto in Siena si ricorreva a tal mezzo per sfuggire alle imposte, poichè ad es. a Parma si dovette ricorrere ad un analogo provvedimento, dichiarandosi di ritenere come converso e perciò esente dalle gravanze chi tale risultasse per pubblico strumento, indossasse l'abito e dimorasse nel Luogo Pio buona parte dell'anno, giurando tali cose gli uomini religiosi: se, mancando tali prove, rifiutasse ugualmente di sottoporsi ai carichi comunali, sarebbe stato proscritto. (St. Parmae 1266, I, p. 212). Lo stesso provvedimento si prendeva a Modena (St. 1327 II, 48), e di tentativi per eludere i carichi pubblici ci parla in Lucca una petizione rivolta agli anziani nel 1358 e approvata dal Consiglio (2).

Se i privilegi della cittadinanza erano concessi a chi ne sopportava i pesi, alcune cariche gelose venivano riservate, a Siena come altrove, a coloro che da un determinato numero di anni godessero dei privilegi del cittadinoico come cittadini assidui. Dimora di tre anni era necessaria per lo Statuto del 1262 per essere eletto in qualche ufficio o balia annuale o semestrale (I. 270): di dieci anni per lo Statuto del 1309, fatta eccezione per l'ufficio di Podestà (I. 231), e di cinque per chi veniva dal contado: dimora decennale occor-

(1) Cfr. *Zdekauer*, Per la Storia del Pretore Senese, in *Bollettino Senese* VII, 1900. — Cfr. Il Frammento del Costituto del 1262 (IV, 76): « et quicumque civis receptus ante fraudolenter postea cittadinoicum iuravit, ut servitia Communis valeat evitare . . . ».

(2) R. Arch. St. Lucca, Carteggio degli Anziani raccolto da *L. Fumi*, Lucca, Marchi, 1903, Vol. II, p. 125, n. 878: « Notificavisi che alcuni del contado di Lucca per farsi cittadini, con intentione di ingannare lo comune di Lucca fannosi dare in bandiera a' Consoli e pagano la imposta del Consolo e nulla altra cosa pagano: quando sono stati cinque anni, escono fuora e fanno la petitione a messer la Podestà e fannosi pronuntiare che abbiano observati li Statuti. Di che lo comune rimane ingannato. E imperò quando vi piaccia, sere buono qualunqua persona del contado di Lucca viene a stare a Lucca e vuolsi far cittadino, che, quando viene a stare a Lucca si faccia scrivere in della cancelleria di Lucca e quive prometta di fare ogni carico, lo quale si vorrà per lo comune di Lucca: e se fusse facto non vaglia ».

reva pure nel 1262 per divenire notaio del podestà o del Camerario (L. 271): per partecipare al Consiglio della Campana occorreva essere della città o del contado o aver dimorato continuamente in Siena come cittadino per dieci anni. A tali condizioni si fa eccezione per il cittadino o abitatore nativo di fuori del contado qualora venga eletto ad unanimità dal consiglio, o per chi essendo del contado Senese e divenuto cittadino, sembri tornare utile al Comune: per i giureconsulti, giudici e grandi possidenti.

Maggiori privilegi concedeva Siena agli uomini insigni per sapere, la cui presenza era un vanto per la città, e esempi frequenti di tali deliberazioni si hanno per quei Maestri che si volevano richiamare allo Studio, fonte per Siena di ricchezza e di decoro e oggetto di cure gelose. Tale fu il caso di Maestro Tebaldo, cittadino senese, « fons vivus gramaticae facultatis », già pubblico insegnante nello Studio di Siena, trattenuto in Arezzo con generose offerte. Siena ne reclama il ritorno e delibera di concedere a lui immunità da tutti i carichi comunali (Cost. 1262 IV, 22, Add. degli anni 1263-69). La deliberazione dovette sortire il suo effetto, poichè sul Maestro si incontrano di poi, nei libri di Biccherna, notizie numerose. Nel 1278 si deliberarono concessioni consimili, esplicitamente motivate dal desiderio di accrescere decoro, rinomanza, utilità a Siena, chiamandosi allo studio Maestro Nicolò De Auglio, lettore di logica e frate Guidotto da Bologna, lettore di grammatica e retorica: nel 1285 Ranuccio, esperto chirurgo, dimorante a Prato, acquistava la cittadinanza a Siena, dove veniva ad esercitare la sua professione, chiedendo al Comune per un quinquennio dieci libbre di denari ogni anno per il suo hospitium, e immunità per dieci anni da ogni imposta, richieste che furono accolte dai 15 Difensori del Comune: analoghi privilegi si concessero a Maestro Nicolò, professore di logica e Medico: a M. Orlando da Arezzo, Medico, e nel 1287 a Bandino Maestro di grammatica. E quando Cino da Pistoia venne dalle Marche allo studio senese, altri ventidue Maestri godevano delle immunità comunali. Nel 1292 le stesse immunità sono concesse a M. Porrina Giudice, il quale si obbliga ad acquistare in Siena molti pos-

sessi e a spendere per quelli molto denaro. Nel 1284 con deliberazione inserita nel costituito volgare (IV. 48) si concedeva cittadinanza e dispensa da ogni onere al M. Giovanni figlio di Nicolò Pisano; nel 1283 si parla di concessioni generali fatte e da farsi a Medici ed Avvocati (Cost. volg. I. 334) e più tardi, per ricompensa ai servigi resi si raduna il Consiglio della Campana per deliberare in che modo si debba onorevolmente concedere la cittadinanza senese a Guido Salvatico, a Ghinolfo da Romena e a Guido da Battefolle, conti di Palazzo in Toscana. Interessante è la petizione che nel 1304 il Medico Naldo di Colle Val d' Elsa indirizzò ai Nove Governatori di Siena, dichiarando di essere disposto ad abitare continuamente, acquistare beni in Siena e ivi esercitare l' arte propria, nella quale egli stesso dichiara di essere abile talmente da tenere uno dei primi posti tra i Medici, come parecchie persone da lui curate possono testimoniare: pregando perciò i Magistrati di conferirgli il titolo di cittadino, se la cosa era di loro competenza, altrimenti di sottoporre la domanda al Consiglio Generale. Fa inoltre richiesta di essere per dieci anni esentato da ogni gravezza, fuorchè dal pagamento della gabella del Comune. Il 25 Febbraio 1304 il Consiglio concesse l' ammissione alla cittadinanza con 191 voti favorevoli e 12 contrari (1). A favore del Medico Naldo doveva pure militare il fatto che egli veniva a Siena dalla vicina città di Colle, antica avversaria. Nel 1349 un notaio di Alessandria, ser Martino di Arnaldo di Cassine dimorante in Siena, fa domanda ai Nove per essere accolto cittadino, dichiarandosi pronto a pagare la tassa di lire dieci, secondo quanto prescriveva allora lo Statuto, ma chiedendo di essere dispensato dall' onere della costruzione della casa. Il Consiglio al quale i Nove unitamente al Podestà e al Capitano avevano trasmessa la proposta, esaudì la richiesta ed il Notaio fu coi figli ammesso a godere dei privilegi dei cittadini originari.

(1) Cfr. *Grandjean*, op. cit. — *Zdekauer*, Sulle origini dello studio Senese, Siena 1893 e Diss. p. LXVI e XCIX. — *Burduzzi*, Documenti per la Storia della R. Università di Siena, Siena, 1900. Cfr. esempi di simili concessioni solenni e motivate a Maestri dello Studio Fiorentino, in *Cuturi*, Baldo a Firenze, in *L' opera di Baldo*, Perugia, 1901, p. 365.

Non dovette però tardare l'acquisto della casa, poichè il notaio nel suo testamento lasciava tra i suoi beni una casa sita nel Terzo di Camollia (1).

Nella perdita del diritto di cittadinanza incorreva chi fosse venuto meno a qualcuno degli obblighi di cittadino, come il non pagamento del dazio o delle multe inflitte (cost. 1262, I. 369. Cost. Volg. I. 361). Così chi avesse commesso qualche reato o fosse incorso nel bando: nè poteva essere in perpetuo cittadino nè abitatore di Siena chi fosse fuggito con il denaro altrui; non solo, ma, secondo il principio della solidarietà familiare, veniva escluso dai privilegi di cittadinanza e di abitazione anche il figlio (Cost. Volg. II. 74). Inoltre veniva escluso dalla cittadinanza chi avesse giurato fedeltà a qualche Signore di Maremma (VI. 78), indice questo delle lotte e delle rivalità del Comune di Siena con i Comuni e gli enti limitrofi.

Coloro che avevano assunto per appalto la custodia delle carceri erano responsabili della fuga dei detenuti sino a perdere il diritto di cittadinanza (2). Gli sbanditi « pro avere » potevano venire riammessi nel Comune soddisfacendo il creditore e pagando una somma al Tesoro (3). Tra i libri di Biccherna conservansi quelli dei « Ribanditi », contenenti i nomi di coloro che venivano riammessi fra i cittadini. *

Torino, Gennaio 1916.

Dott. DINA BIZZARRI.

* Pubblicando questo modesto studio, sento il dovere di esprimere la mia profonda riconoscenza al Prof. FEDERICO PATETTA, per il consiglio e l'aiuto illuminato e benevolo: e vivamente ringrazio il Prof. F. COGNASSO per la copia, gentilmente concessami, dei documenti che qui vengono pubblicati.

(1) La petizione è pubblicata da P. Lugano, La cittadinanza Senese data a un notaio Alessandrino nel secolo XIV, in Rivista di Scienze, Arte, Archeologia, per la Provincia di Alessandria, S. II, XI, 1902, fasc. 8. Cfr. fasc. 5.

(2) Cfr. C. Falletti Fossati, Costumi Senesi della seconda metà del Sec. XIV, Siena, 1882.

(3) Cfr. Mengozzi G., La Charta Bannorum di Uberto dell' Andito, in Bull. Senese di St. Patria, XIII, 1906, fasc. III, p. 361 e segg.

APPENDICE DI DOCUMENTI

I documenti seguenti sono tratti da un codice pergamenaceo conservato nell' Archivio Municipale di Torino (n. 1. mazzo 2. cat. I. n. 6277), contenente una raccolta di strumenti relativi ad « abitacoli » giurati in Torino. Gli atti rogati sommano a XL, e di essi XXVI contengono il giuramento di « habitaculum »: XIII i contratti di acquisti di terreni o case compiuti « pro habitaculo servando »: uno (Doc. XXII) riporta una deliberazione del Consiglio di Credenza, relativa all' esonero dall'obbligo della residenza, per un certo tempo, a Rufino « de platea ».

Disposti in ordine non cronologico, gli atti vanno dal 1284 al 1302: sono cioè del periodo in cui Torino è appena passata definitivamente sotto i Savoia, e perdurano molti degli ordini e delle istituzioni del Comune autonomo. Per la storia comunale di Torino v' ha scarsità di documenti di « cittadino » e di « abitacolo » (1), mentre frequentissimi ci pervennero per i Comuni circostanti (2), analoghi del resto nel formulario e nel contenuto a quelli Torinesi.

Anche nei documenti che compongono questo « Liber instrumentorum habitatorum » il formulario generalmente si ripete uniforme: pubblico perciò come modelli i due primi strumenti, e inoltre quelli che dal formulario consueto si staccano, o per qualche particolarità presentano una maggiore importanza.

(1) Il Libro Bianco del Comune di Torino, detto anche Libro dei cittadini, è andato smarrito. — Cfr. *T. Rossi*, Per una fut. st. di Tor. in Biblioteca della Società Storica Subalpina (BSSS), LXVII, I, p. VI. — Cfr. III, 2, doc. 20 e LXV, doc. 104.

(2) Cfr. per Ivrea BSSS, LXXIV, per Chieri LXXV, per Alba XX, XXIII.

Non più i Consoli o il Podestà, come nell'età del Comune autonomo, ricevono il giuramento di abitacolo, ma è dinanzi al Giudice della città, o al Vicario (Doc. XXVII), o ad entrambi (Doc. IX) e in presenza dei « Clavarii » e di otto « Sapientes » aventi piena potestà e balia « super habitatoribus recipiendis » (1) che il nuovo abitatore giura fedeltà alla Casa Sabauda e il « perpetuale habitaculum » della città. I documenti ci segnalano in tali Ufficiali nomi noti nella storia di Torino. Compagno come Giudici Andrea di Nantuaco (Docc. I, IX, XXVI, XXIX): Gedeone di Aquabella (V, XIV, XVI, XVIII, XXIII, XXV, XXX): Pagano di Subinago (VI, X, XII, XX, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII): Giordano di Mombreono (XXII, XXXV, XXXIX, XL). Come Vicari troviamo Ugo di Poggio Gauterio (IX) e Pietro di Monte Falcono (XXVII). Coprono la carica di « Clavarii » Bertino della Rovere (Docc. V, XXV): Giacomo Corbellerio (V, VI, XXV): Enrioto Silo e Enrico Della Volta (VI, XXXVI): Antonio Porcello (VI): Giovanni Borgese (X, XXXI): Giovanni Bianco e Antonio Bescoito (X, XXII, XXXI): Federico Silvestro (X, XXXI, XXXV): Peroto Silo e Guglielmo Buaterio (XVI, XVIII): Federico Luvati (XVI): Mannello di Altessano e Giovanni Luvati (XVIII): Guglielmo Zucca e Giacomo di Pianezza (XX, XXVII): Corrado di Cavallata (XX, XXVII, XXVIII): Giovanni Tavano (XXII): Viacio Carmenta (XXII, XXIII): Bonifacio Beccuto (XXVII, XXXV, XXXVI): Niccola Beccuto (XXVII, XXXIV): Bertoloto Silo e Ottone di Aldemerio (XXVIII): Pietro Borgese (XXXIV, XXXV): Giovanni Borgese (XXXV): Antonio Pellizario e Manfredo Mantello (XXXIV): Giacomo Zucca, Alberto Calcagno, Bertolino Pelizone (XXXVI): Acelino Zucca, Matteo Clerico, Corrado Macia, Giovanni Girollo (XXXIX, XL): Niccolò Alamanno (V): Tommaso di Gorzano, Perotto Sartore e Antonio Zatelli (XIV): Enrico dei Perelli, Giovanni Dadino, Vioto di Pinerolo (XXIII): Giacomo Giorgio (XXV): Poncio Prandi, Giovanni Riba, Martino Buaterio, Giovanni di Ivrea (XXX).

(1) Sulla Balla di cui il primo esempio ricorre nel 1281, cfr. *Rossi e Gabotto*, Storia di Torino, 1^a BSSS, LXXXII, p. 354.

Eletti dei « Clavarii » a ricevere i giuramenti dei nuovi abitatori figurano i seguenti « Sapientes » o « Consilarii »: Niccolò della Rovere (Docc. I, III, IX): Bertoloto Silo, Bonifacio Porcello, Bertoloto Mallamena, Bongiovanni di Marentino, Ser Oto di Pinerolo (I, III, IX, XXVI, XXIX); Guglielmo Zucca (III, IX, XXVI, XXIX): Guido Carmenta (VI): Ser Oto di Aldemerio (VI, XXXIX, XL): Pietro Baraco (IX, XXVI, XXIX): Giacomo d' Alessandro (X, XXII, XXXI): Pietro Castagno e Bertino di Valle (X, XXXI): Giacomo Zucca e Giovanni Luvati (XIV): Tommaso di Gorçano, Federico Luria, Antonio Marentino, Pietro della Rovere (XVI, XVIII): Pietro Zucca, Guglielmo Cagnasso, Martino di Marentino (XX, XXVII): Odoneto Bescoito e Antonio Tavano (XXII): Bonifacio Becuto (XXVII, XXXIV): Guidone Corbellerio e Giovanni di Cavallata (XXVIII): Giacomo Cagnasso, Corrado Macia, Robaldino di Scara (XXX): Giovanni Borgese, Rubio Pellizone, Giovanni Dadino (XXXIV): Odoneto Arpino e Manfredo Mantello (XXXIX, XL).

Gli atti sono rogati da notai diversi, di cui alcuni coprirono anche alte cariche: sono essi Matteo Tavano (Docc. I, III, XXVI, XXIX): Guglielmo Cagnasso (II): Giovanni Dadino, (IV, IX): Federico Luria (V, VI, XII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXVIII): Robaldo Gavarro (VII, VIII): Guglielmo Tavano (X, XXVII): Antonio Neco (XI): Federico Donato (XIII): Robaldino di Scara (XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI): Niccolino Tintore (XXII, XXXV): Guglielmo di Burgaro (XXIII): Giovanni Luvati (XXIV, XXX): Ameoto Contessa (XXXIV): Guicciardino di Casale (XXXVI): Andrea Tavano (XXXVII): Giacomo Castagno (XXXIX, XL): Pietro Macoco (XX): Enrico Della Volta (XXI): Giovanni di Elena (XV).

Negli strumenti di « abitacolo » è notevole la presenza del fideiussore a garanzia dell' adempimento degli obblighi assunti, e specialmente dell' acquisto del possesso: l' accenno ai registri in cui descrivevansi i beni (Docc. XIV, XXX): la consueta immunità dai carichi cittadini per un tempo determinato, variante da un minimo di un anno (Doc. XXXIX), a un massimo di venticinque (Doc. XXXI): immunità che non si estende al pagamento del denaro « vianense quod colligitur

ad molandina » nè all'obbligo della milizia quando il Comune intero o un quartiere vada ad esercito. Dallo strumento risulta determinato il valore del possesso che l'abitatore dovrà acquistare « in Taurino vel poderio vel fine Taurini »: e la somma prefissa varia nei nostri documenti da C soldi (Docc. III, XII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXVI) a quattro (I), dieci (VI, X, XIV, XVI, XVIII, XX, XVI, XXX, XXXV), venti (XXIII), venticinque (XXXIV, XXXVIII), cinquanta (XXII), cento (IX, XXXI) libre astesi.

Ma dai contratti di acquisto che seguono i giuramenti di « abitacolo » appare come la somma realmente spesa nell'acquisto della casa o del terreno non sempre corrisponda a quella prescritta, ora risultandone superiore, ora inferiore: nè il contratto di compra-vendita è sempre stipulato entro il termine prefisso. Arducio Gata che nel marzo 1290 aveva promesso di comprare entro S. Michele un possesso di C soldi astesi, stipula nel novembre del 1294 contratto di acquisto di una casa, per cui versa 30 Libbre astesi (Docc. III, IV). Martino Goffredo e Michele Lamberto di Bardonecchia, obbligatisi a spendere libbre 10, comperano giornate di terreno per libbre 8 (Docc. XVI, XVII, XVIII, XIX). Pietro di Sesana promette nel 1284 di acquistare entro un anno un possesso del valore di 100 soldi astesi, ma lo strumento di acquisto è del 1295, anno in cui egli acquista terreni per 60 soldi segusini (Cfr. Docc. X e XI, XX e XXI).

Da tali contratti di compra-vendita risultano i prezzi dei terreni, e sono indicate molte località del territorio Torinese, di cui è notevole la suddivisione in « fini » (1). Due giornate di terra « arabilis » situate « in finibus Taurini ultra Duria per via qua itur ad navem » vengono pagate 4 libbre astesi (Doc. II). Una giornata di terra giacente « in finibus Taurini, ad introitum unius vallis que est citra ulmum de Carello » è venduta per 100 soldi astesi (Docc. VII, VIII): una di terra « arabilis » sita « in finibus Taur. ubi dicitur in venquilia », costa libbre 10 astesi (Doc. XI): tre giornate « in fine Taur. ubi dicitur ad bicheam » 60 soldi segusini (Doc. XIII). Libbre 10

(1) Cfr. *Rossi e Gabotto*, op. cit., p. 359.

e soldi 10 astesi costano due appezzamenti di terra arabile, di cinque giornate, « iacentes in territorio Taur. ad Saxe » (Doc. XV): libre 8 e soldi 2 astesi, sei giornate di terra arabile « sita in finibus Taur. ubi dicitur in petrafica » (Docc. XVII, XIX): libre 15, quattro giornate « terre culte ex quodam campo de versus meridiem, silicet deversus Sangonum » giacenti nel territorio della città « ubi dicitur ad pascheria Cabureti » (Doc. XXI). Nel Doc. XXV si parla di terreni da acquistarsi « in campanea » cioè nella pianura circostante a Torino (1). Un appezzamento di terreno coltivato, di sedici giornate, sito « in territorio Taur. ubi dicitur in Vale Torta, ultra Sanctum Salvatorem » è venduto pel prezzo di 104 libre astesi « ad rationem librarum VI et solidos X astensium pro qualibet giornata » (Doc. XXXIII). Per libre 18 (Doc. XXXVII) due giornate, meno undici « tabulae », di terra coltivata, situata nel territorio di Torino, più la metà « tocius furmenti sen bladi quod est ad presens in dicta terra ». Una casa « cum omnibus pertinenciis, in civitate Taur. in parochia quarterii Portè Pusterle » è pagata 30 libre: ed un'altra, con orto, sita « in parochia Sancti Martiniani » 20 libre (Docc. IV, XXIV). In tali contratti la moneta corrente è quella astese, ma una volta compare anche la moneta segusina (Doc. XIII) (2). Al diritto romano si riferiscono le consuete formole di rinunzia alle leggi *ne quis conveniatur in solidum*, e per le donne alla *Nova Constitutio* e al Senatoconsulto Velleiano; alle eccezioni del denaro non ricevuto o non numerato, della restitutio *in integrum*, della rescissione del contratto se il prezzo fosse minore della metà del valore etc. (3). Notevole infine la dichiarazione del venditore di avere ricevuto il prezzo convenuto e « ipsos denarios ad eius utilitatem processisse ad solvendum credita sua usuraria et bona que civitati Taur. solvere tenebatur, pro quibus agravabatur si ea non solvisset » (Doc. IV). Così pure nel Doc. XXIV è detto: « presertim ad solvendum creditoribus usurariis et urgentibus ipsius venditoris ».

(1) Cfr. Rossi e Gabotto, op. cit., p. 361.

(2) Ibidem, p. 367.

(3) Ibidem, p. 370.

— DOCUMENTI —

Liber in quo continentur tenores instrumentorum pactionum habitatorum Civitatis Taurini et aq̄istorum factorum per eosdem habitatores occasione eorum habitaculi observandi, factus tempore regiminis domini Jacobi de Çanegluno Vicarii Civitatis Taurini et domini Jordani de Montebreono Judicis eiusdem civitatis pro illustri viro domino Philippo de Sabaudia comite. Anno domini currente Millesimo CC^o nonagesimo VIII, indictione XII^a. Prout ordinatum fuit in maiori consilio civitatis predictæ eodem anno et indictione die XXVIII mensis Januarii.

I.

Petrus Caninus habitator Taurini cuius habitaculi tenor talis est.

Anno dominice nativitatis millesimo CCLXXX indictione III die XII mensis marcij, presentibus testibus infrascriptis, Petrus Caninus in manibus discreti viri domini Andree de Nantuacho legum professoris iudicis civitatis Taurini pro illustri et magnifico viro domino Amedeo comite Sabaudie, de consensu consilio ac eciam voluntate sapientum dictæ civitatis constitutorum ad negocium habitatorum de novo recipiendorum, videlicet domini Nicolini de Ruvore, Bertoloti Sili, Bonefacii Porcelli, Bertoloti Mallamene, boni Johannis de Marentino et ser Oti de Panayrolio, iuraverunt fidelitatem Comiti predicto et perpetuale habitaculum civitatis Taurini promittendo dicto domino iudici et mihi Matheo Tavano notario tamquam publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine domini comitis et Comunis Taurini quod ipse Petrus Caninus perpetuo dicto domino comiti et hospicio illorum de Sabaudia seu heredibus eorum fidelis existet; et quod non erit de aliqua parte parcium in civitate Taurini, et si per eum ullo modo verbo vel indicio dampnum vel detrimentum vel perditionem aliquam de Civitate Taurini vel de domino Comite perpenderet vel sciret, totis viribus suis prohibebit et disturbabit per se vel per aliam submissam personam et per litteras dicto

domino comiti vel nunciis suis, et omnia ea faciet que in sacramento fidelitatis plenius continentur et fieri debent pro posse et fideliter observabit quodque in dictam civitatem cum foco catena et massericio et familia si quam habet ad modum aliorum civium civitatis Taurini residentiam faciet et servabit et viciniscum et citajnicum ad modum aliorum civium ut supra suo posse servabit, salvis exemptionibus et immunitatibus infrascriptis, et eciam hinc ad pascham pendecostem proxime venturam unam possessionem valentem libras IV astensium in poderio sive in civitate Taurini aquiret tenet que pro ipso habitaculo servando abstricta sit et obligata dicto Comuni. Et si dictum habitaculum non observaret aut ipsum derelinqueret apperta sit dicto Comuni et expedita remaneat sine dilacione aliqua libelli vel alia dilacione. Obligando dictus Petrus Caninus pro predictis omnibus attendendis omnia sua bona pignori mihi notario infrascripto stipulanti et recipienti. Et eciam pro ipso Petro Canino fideiussit bonus Johannes de Marentino qui promixit mihi Matheo Tavano notario stipulanti et recipienti ut supra, attendere et observare omnia predicta promissa per ipsum Petrum sub obligatione omnium bonorum suorum dampni et expensarum restitutione, renunciando illi legi qua dicitur quod principalis debitor prius conveniatur quam fideiussor. Idem vero dominus Judex supradictus vice et nomine dicti domini comitis et Comunis Taurini in civem et habitatorem recepit, concedendo ei de voluntate sapientum ut supra videlicet dicto Petro exemptionem omnium talearum mutuorum et generaliter omnium aliarum exactionum et impositionum diete civitatis generalium et specialium atque cernitarum et cavalquatarum, nisi quando totum comune equitaret, et hoc per quinque annos completos, et exparium custodie civitatis jamdicte per duos annos de illis quinque annis superius nominatis, sub obligatione omnium bonorum comunis Taurini. Unde plura instrumenta iussa sunt fieri. Actum est hoc in domo illorum de Parellis presentibus Maraffo mandatario et Nicoletto de Savillano et Amedeo Borgesio. Ego Matheus Tavanus notarius Curie civitatis Taurini hanc cartam rogatus fieri ut supra tradidi et scripsi.

II.

Instrumentum aqvisiti Petri Canini facti occasione habitaculi ipsius Petri, cuius instrumenti tenor talis est.

Anno dominice nativitatis millesimo CC° LXXX, indicione tertia, die mercurii XII mensis aprilis. Actum Taurini ante domum

Jacobi spaerij, presentibus Conrado de Cavallata, Nicoletto de Saviglano et Johanneto Alamanno testibus vocatis, Ubertus de Andexello gener condam Petri Germani eiusque uxor Agnexia voluntate et consensu dicti viri sui fecerunt investituram et venditionem in perpetuum iure alodii prout melius potuerunt quilibet eorum in solidum Petro cui dicitur Caninus habitatori Taurini ut asserit ipse Petrus ibi presenti et recipienti, de jornatis duabus terre arabilis iure ipsorum jugalium, jacentium in finibus Taurini ultra Duria per via qua itur ad navem, cui coherent ipsi venditores Johannes Riba et mansio sancti Secundi vel si alie sunt coherentie permaneant. Ita tamen quod dictus enptor semper viam habeat per terram ipsorum venditorum qui coherent ut supra videlicet per eam partem campi ipsorum jugalium qua minus dampni dari posset precio librarum quatuor bonorum denariorum astensium. Tali modo quod dictus enptor et eius heredes et causam sive titulum ab eis habentes perpetuo predictas jornatas duas terre cum accessibus et egressibus suis et omnibus pertinenciis in integrum habeat teneat et possideat pacifice et quiete et ex ea quicquid facere voluerit faciat sine contradictione predictorum venditorum et eorum heredum et cuiusque persone, eidem emptori promittentes venditores predicti quilibet eorum in solidum per stipulacionem sub omnium bonorum suorum obligatione dampni et expensarum ac interesse restitutione. De quibus expensis dapno et interesse solo verbo dicti enptoris credere promiserunt sine teste et sacramento vel alia probacione predictam terram ut supra venditam perpetuo ei varire defendere disbrigare et manutenere ab omni homine et persona collegio et universitate eorum propriis sumptibus et expensis in causis, optineat vel subcumbat sub pena dupli precii suprascripti prout terra nunc valet vel meliorata fuerit in futurum; licenciam eidem enptori dantes venditores predicti ut sua auctoritate propria cum voluerit possessionem vel quasi apprehendat de predictis duabus jornatis terre. Et interim se constituerunt ipsius enptoris nomine eam tenere et possidere vel quasi, ex causa venditionis cedentes venditores predicti eidem enptori omnia iura omnesque acciones sibi competentes et competentia ut eis utatur et fruatur et uti possit tam in agendo et defendendo quam alio modo quibus omnibus predicti venditores vel alter eorum uti poterat et posset et sicut possent, ponentes et constituentes ipsum enptorem actorem et procuratorem tamquam in rem suam et locum suum. Et pro predicta venditione iuriumque cessione fuerunt confessi et contenti venditores predicti quilibet eorum in solidum se habuisse et recepisse a predicto enptore pro

precio et nomine precii libras IV bonorum astensium, renunciando exceptioni non habite et non recepte pecunie et precii et omni spei future et legi dicenti quod si res vendita excederet ultra legitimam iusti precii partem quod contractus possit rescindi precio restituto aut ad supplementum agi. Et fori privilegio ita quod ubique taneatur et conveni possit et nove constitutioni qua dicitur ne quis ex reis etc. (*sic*). Et exceptioni doli mali fraudis et in factum conditioni sine causa vel ex iniusta causa et omni ali iuri legi et exceptioni quibus se tueri vel iuvare possent contra predicta vel aliquid de predictis. Et si predicta res vendita ut supra plus valet precio suprascripto eidem emptori puro dono et facto tradiderunt et remiserunt ut supra. Et insuper predicta mulier confitendo se esse benetutam in aliis bonis dicti viri sui de docte sua cerciorata per me notarium infrascriptum renunciando omni iuri ipotecarum senatus consultui Velajano et omnibus iuribus pro mulieribus introductis. Que omnia et singula suprascripta predicti venditores iuraverunt ad sancta dei evangelia manibus propriis tacto libro attendere et observare et non contra facere vel venire de iure vel de facto, set plenius observare. Qui vero emptor dixit et protestatus fuit in presentia testium suprascriptorum se predictam terram emisse iusta pactiones quas habet cum comune Taurini occasione sui habitaculi et pro securatione facienda comuni predicto pro habitaculo memorato plenius observando. Et Ego Vellelmus Cagnacius notarius hanc cartam ut supra rogatus tradidi et scripsi.

III.

[16 Marzo 1290].

Instrumentum habitaculi Arducionis Gate, cuius habitaculi tenor talis est.

.

IV.

[3 Novembre 1294].

Instrumentum aqvisiti Arducionis Gate, facti occasione habitaculi predicti Arducionis, cuius aqvisiti tenor talis est.

.

V.

[12 Aprile 1293].

Instrumentum habitaculi Henrici, Anthonii Berthole et Johannis fratrum, filiorum Jacobi de burga de Septimo, cuius habitaculi tenor talis est.

Anno domini natiuitatis millesimo CC. nonagesimo tercio, die dominico XII mensis aprilis, indicione sesta, presentibus testibus infrascriptis, in presentia domini Gedeonis de Aquabella iudicis curie Taurini pro illustri viro domino A[medeo], comite Sabaudie, et Bertini de Ravore, Nicolai Alamani pro Iacobo Ioncia, Iacobi Corbellerii, Clavariorum civitatis Taurini, Henricus et Antonius filii Iacobi de burga de Septimo, eorum nominibus propriis et nomine Berthole et Iohannis fratrum suorum, iuraverunt fidelitatem predicti domini Comitis et perpetuale habitaculum civitatis Taurini, ita quod semper erunt fideles homines predicti domini Comitis et heredum suorum, et habitatores civitatis predictae; malum sive dampnum, quod Deus advertat, si scirent dicti domini Comitis vel heredum vel eorum hominum et civitatis Taurini pro posse suo disturbabunt et si disturbare non possent per se vel per alium quam cito possent predicto domino Comiti vel nunciis suis citra montes nunciabunt. Et quod non erunt de aliqua parte parcium civitatis Taurini set de Comuni. Et quod unus, ipsorum, vel duovenient habitare in civitatem Taurini cum foco catena et familia hinc ad festum Sancti Micaellis proxime venturum, pro quo habitaculo observando obligaverunt Comuni Taurini jorna^s quinque de campo quem emerunt ab illis de Cavallata, quod est jornate decem, iacentes in finibus Taurini, per viam de Porta, cui coheret via ab una parte, Iacobus de Planicie ab alia et Boça de Cordoa ab alia vel si alie sunt coherencie. Que quinque jornate terre aperte sint et obligate Comuni Taurini si aliquo tempore relinquerent habitaculum civitatis Taurini. Versa vice predictus dominus Iudex et Clavarii, vice et nomine predicti domini Comitis et Comunis Taurini, autorite predicti domini Iudicis et auctoritate et bayllia eis concessa per maiorem Credenciam civitatis Taurini supra habitatoribus recipiendis secundum formam ordinamentorum civitatis Taurini, remiserunt eisdem omnem taleam, mutuum, impositionem et exacionem realem et personalem hinc ad decem annos proxime venturos, et custodiam civitatis hinc ad tres annos, exceptis exercitibus et cavalcatis que inde fierent per comune carterium vel per clapam, et excepto vianense quod colligitur ad pensum super

quolibet sestario grani quod ducitur vel portatur ad molendum vel ad molandina Taurini, quem solvere teneantur sicut alii cives; investientes ipsos habitatores de omnibus bonis moribus et consuetudinibus civitatis Taurini, et recipientes ipsos in fideles homines predicti domini Comitis et habitatores civitatis iamdictae. Et inde plura instrumenta uno tenore fieri iussa sunt. Postea vero eodem die in domo Guillelmi Çuche, presente magistro Guidone Paterna et Nicolao Alamano testibus in presentia predicti domini iudicis, Iacobus de burga de Septimis iuravit fidelitatem predicti domini Comitis et perpetuale habitaculum civitatis Taurini, et promixit predicta omnia et singula attendere ut predicti filii sui promiserunt ut superius continetur. Et predictus consensit ut supra, salvo semper omni iure eorum dominorum de rebus quas habent in Septimis et eius finibus tam pro se quam pro fillis suis predictis.

Actum est hoc in Taurino desuper voltam curie grani. Interfuerunt testes Fredericus Lisa, magister Guido Paterna, Robaldinus de Scara, Iohannes Tavanus, Megoletus mandatarius.

Et ego Fredericus Luria notarius Curie Taurini interfui rogatus, et hanc cartam ut supra tradidi et scripsi.

VI.

[25 Novembre 1297].

Instrumentum Andree Reste et Michaellis Blayni de Sancto Martino de Cayraria, facti occasione habitaculi predictorum Andree et Michaellis, tenor cuius instrumenti talis est.

.

VII.

[1.º Marzo 1299].

Instrumentum acquisti Andree Reste facti occasione sui habitaculi suprascripti, cuius acquisti tenor talis est.

.

VIII.

[3 Marzo 1299].

Instrumentum acquisti Michaellis Blayni de Sancto Martino de Cayraria, facti occasione servandi habitaculi dicti Michaellis, cuius acquisti tenor instrumenti talis est.

.

IX.

[20 Novembre 1289].

Instrumentum habitaculi domini Galeoti et Yvani de castro
 novo fratrum, cuius instrumenti tenor talis est.

.

X.

[4 Agosto 1297].

Instrumentum habitaculi Petrini et Iacobini, filiorum Iacobi
 Felere de Cario, cuius instrumenti tenor talis est.

.

XI.

[1.º Marzo 1299].

Instrumentum aqusti Petri de Felere facti occaxione habi-
 taculi ipsius Petrini cuius tenor talis est.

.

XII.

[3 Aprile 1284].

Instrumentum Iohannis David de Sesana facti ocaxione habi-
 taculi ipsius Iohannis, cuius instrumenti tenor talis est.

.

XIII.

[3 Maggio 1295].

Instrumentum aqusti Iohannis de Sesana facti occaxione
 habitaculi ipsius Iohannis, cuius aqusti et instrumenti
 tenor talis est.

.

XIV.

Die tercio mensis marcii veniens Bertinus maritus Taurine filie
 condam Nigri de Romaneta de Sancto Mauricio, habita-
 toris Taurini, coram me Iacobo de Quistano notario
 deputato ad scribendum in presenti libro instrumenta
 habitatorum civitatis Taurini factorum ocaxione habita-

culorum et aqúistorum pro observandis ipsorum habitaculis, ipse Bertinus iusta formam críde facte quod habitatores Taurini debeant docere de eorum habitaculis et aqúistis atque pactis, ex iure sibi cesso ut dixit occasione dotis uxoris sue predictæ utitur et uti vult infrascriptis instrumentis, primo quodam publico instrumento facto manu R[obaldini] de Scara notarii, et alio facto manu Iohannis de Helena notarii, quorum instrumentorum habitaculi et aqúisti tenor inferius per ordinem denotantur.

[18 Luglio 1294].

Anno dominice nativitatis millesimo CC. nonagesimo quarto, indicione VII, die XVIII mensis Iulii, coram me notario et testibus infrascriptis, in presentia nobilis et discreti viri domini Gedeonis de Ayguabella, iudicis curie civitatis Taurini, pro illustri et magnifico viro domino Amedeo Comite Sabaudie et in Italia marchione, nec non Thome de Gorçano, Iordani, Peroti Sartoris et Anthonii Çatelli Clavariorum civitatis predictæ, ac Ponçii predicti Iacobi Çuche et Iohannis Luvati electorum per Clavarios supradictos ad recipiendum in civitatem predictam et ad confirmandum et faciendum pacta et conventiones cum habitatoribus secundum formam ordinamentorum Taurini et capitulorum ipsius civitatis, Niger Romanete Sancti Mauricii iuravit fidelitatem predicti domini comitis, et perpetuale habitaculum civitatis ipsius, ita quod semper erit fidelis homo predicti domini comitis, et habitator civitatis predictæ et procurabit suo posse honorem augmentum et utilitatem predicti domini comitis heredumque suorum et civitatis Taurini. Malum sive dampnum predicti domini comitis et civitatis predictæ, quod Deus avertat, si sciret pro posse suo disturbabit et si disturbare non posset per se vel per alium quam citius poterit predicto domino comiti vel eius nunciis in dicta civitate existentibus nunciabit; quod veniet stare et habitare in dicta civitate cum foco cathena et familia sua hinc ad unum annum proxime venturum, et quod emet possessionem aliquam in civitate Taurini vel territorio dicte civitatis, in qua dabit iusto precio libras decem astensium hinc ad dictum terminum, que aperta sit et obligata Comuni Taurini si aliquo tempore relinqueret habitaculum supradictum. Et quod non erit de aliqua parte parcium civitatis, set solo modo de comuni ipsius. Versa vice predictus dominus iudex vice et nomine predicti domini Comitis et Comunis

Taurini, consensu et voluntate predictorum Clavariorum et Sapientum, et ipsi Clavarii et Sapientes, simul cum predicto iudice et eius auctoritate, vice et nomine omnibus quibus supra, remiserunt predicto Nigro omnem mutuum taleam et impositionem et exactionem realem et personalem hinc ad octo annos proxime venturos, exceptis exercitiis et cavalcatis que fierent per comune carterium vel per clapam, investiendo dictum Nigrum de omnibus bonis moribus et consuetudinibus civitatis predictae. Propterea actum et tractatum inter dictas partes quod ipse Niger annuatim possit aportare vel aportari facere in Taurino ad usum sui et familie sue de vino vinearum suarum vel vinee sue site vel sitarum in finibus Sancti Mauricii caratas quatuor vini puri liberaliter et impune, de qua vel de quibus vineis elapsis dictis octo annis taleam solvere teneatur in Taurino, eamque registare et in libris curie silicet registi aponi facere et scribi. Que omnia et singula dicte partes nominibus quibus supra, attendere et observare et non contravenire promiserunt sub obligacione omnium bonorum dicti Nigri dampni et expensarum restitutione et Comunis Taurini. Et inde fideiussit pro dicto Nigro Iohannes de Helena qui se constituit principalem debitorem de predicta possessione emenda. Qua empta et obligata Comuni Taurini, dictus Iohannes absolutus sit a fideiussione predicta. Renunciando legi dicenti quod principalis prius conveniatur quam fidemiussor. Unde plura instrumenta etc. (*sic*).

Actum est hoc in Taurino, in domo domine Agnexie Beldore, presentibus Conrado Arpino, Berto canapicensi et Merlone mandatario testibus vocatis et rogatis.

Et ego Robaldinus de Scara imperiali et publica autoritate notarius hiis omnibus interfui et hanc rogatus per me fieri tradidi et scripsi.

XV.

[26 Ottobre 1294].

Carta aqvisiti Nigri de Romaneta superius nominati, tenor cuius carte talis est.

• • • • •

XVI.

[21 Settembre 1293].

Instrumentum habitaculi Martini Guifredi de Bardonesca, cuius instrumenti tenor talis est.

• • • • •

XVII.

[20 Settembre 1293].

Instrumentum aqusti Martini Guifredi facti ocaxione servandi
habitaculi ipsius Martini, tenor cuius instrumenti talis est.

.

XVIII.

[21 Settembre 1293].

Instrumentum habitaculi Michaelis Lamberti de Bardonesca
cuius habitaculi et instrumenti tenor talis est.

.

XIX.

[20 Settembre 1293].

Instrumentum aqusti facti ocaxione servandi habitaculum Mi-
chaellis Lamberti de Bardonesca predicti, cuius instru-
menti tenor talis est.

.

XX.

[17 Gennaio 1292].

Instrumentum habitaculi Bertini Cadrati de Clavasio, cuius
habitaculi et instrumenti tenor talis est.

.

XXI.

[19 Febbraio 1297].

Instrumentum aqusti Bertini Quadrati de Clavasio, facti
ocaxione servandi habitaculum dicti Bertini, cuius tenor
talis est.

.

XXII.

[23 Aprile 1296].

Instrumentum habitaculi Iohannis Vioti, cuius habitaculi et
instrumenti tenor talis est.

.

XXIII.

[1.º Gennaio 1294].

strumentum Andree de Montenarío factum occasione habitaculi ipsius Andree, cuius instrumenti tenor talis est.

Anno dominice nativitatis millesimo CC. nonagesimo quarto, iudicione VII, die primo mensis Ianuari, in Taurino, in hospicio domini Gedeonis de Aygabella iudicis curie civitatis Taurini videlicet in domo domine Alaxie Beldore, presentibus testibus Bertoloto Mallamena, Bertoloto Çucha et Frederico Luria vocatis et rogatis ad hoc, coram domino Gedeone iudice curie Taurini infrascripto, et in manibus ipsius recipientis nomine et vice illustri viri domini A[medei], comitis Sabaudie, et in Italia marchionis ac curie et Comunis civitatis Taurini predicte, de consilio et voluntate IIII Clavariorum dicte Civitatis, silicet Viacii Carmente, Henrici de Perellis, Iohannis Dadini, Vioçini de Panayrolio ibidem presentium, Christi nomine invocato, Arducio Brica de Montenarío, eiusque filius Andrea consensu et auctoritate ipsius patris sui, eorum propriis nominibus, ac eciam nomine et vice Iacobi Nicoleti et Facii filiorum dicti Arducionis et fratrum dicti Andree, promittentes quod ipsi firma et rata habebunt omnia et singula suprascripta et infrascripta, iuraverunt ad sancta Dei Evangelia fidelitatem predicti domini Comitis et sese servaturos omnia ea que in fidelitatis titulo contineri videntur ipsi domino Comiti, et perpetuale habitaculum et citayniticum ipsius civitatis, in hunc modum, videlicet quod non erunt tempore in futuro de cetero in perpetuum ex aliqua parciam que dicuntur vulgariter partes civitatis Taurini set semper erunt solo modo ipsi domino comiti et de ipsa civitate viri et ipsius domini comitis fideles singulis iudicibus et vicariis et qui pro tempore fuerint pro ipso domine comite in civitate eadem. Et quidquid eis foret vel fuerit comissum ad Credenciam de re aliqua pertinenti predicto domino comiti sive ad ipsius comunis utilitatem, per eos ullo modo verbo vel alio iudicio non fiet alicui manifestum. Et si forte aliquo modo dapnum vel detrimentum sciverint vel apprenderint dicti domini comitis vel civitatis predicte vel rectorum eiusdem contingant vel contingent seu contingere posset, totis eorum viribus prohibebunt et disturbabunt per se ipsos aut nuncio vel litteris quam cicius possent Vicario et Iudici civitatis predicte intimabunt et pro eorum posse semper dabunt forciam bona fide consilium et auxilium Vicario et Iudici et officialibus qui habebunt curam dicte civitatis, ad

vindictam malefactorum et iusticias faciendas. Preter hec predicta addiderunt nominibus quibus supra, in iuramento ab eis facto, promiserunt et convenerunt suprascripto domino iudici recipienti vice et nomine Comunis Taurini, sub obligacione omnium bonorum suorum emere possessionem unam in Taurino seu territorio eiusdem, precio librarum XX bonorum Astensium parvorum, usque ad annum unum proxime venturum et completum, que possessio ad Communem Taurini deveniret et expectaret ex toto usque ad predictam quantitatem librarum XX astensium, si aliquo tempore habitaculum vel citainiticum desererent civitatis predictae, ex nunc eandem possessionem obligando ipsi domino iudici recipienti nomine Comunis Taurini. Et quod venient predicti omnes infrascripti pater et filii ad habitandum continue in dicta civitate cum foco et catena hinc ad unum annum ut supra. Pro qua possessione emenda posuerunt eidem domino iudici recipienti nomine supradicto et dederunt capciones Conradum Bricam habitatorem in Taurino et Laurentium de Clara civem Taurini, qui sese in solidum quisque ipsorum constituerunt principalem observatorem post terminum si predicti Arducio et filii non observarent predicta, in manibus prelibati iudicis recipientis nomine comunis eiusdem proinde obligando omnia bona sua pignori. Renunciando beneficio duarum novarum constitutionum, illi videlicet qua cavetur principalis prius fore conveniendo secundo, et alteri qua dicitur ne quis ex reis conveniatur in solidum donec alter. Et omni exceptioni eis competenti et omni iuri quo se se tueri possent vel ab ipsis obligationibus absolvi. Qui predictus dominus iudex de voluntate et consilio predictorum clavariorum predictum Arducionem et filios in cives et habitatores civitatis recepit ipsius, eos de omnibus bonis moribus et consuetudinibus investiendo civitatis predictae cum uno baculo quem in suis tenebat manibus. Tali modo quod ipsi hinc ad X annos proximos completos ab omnibus vaitis taleis fodris et aliis impositis sint immunes et absoluti, salvis et exceptis exercitiis et cavalcatis quando comuniter fierent seu per clapam vel carterium civitatis predictae, si promissas observaverint pactiones. Et si forte contingeret ipsos fore de aliqua parciis ipsius civitatis, incontinenti et ex toto careant beneficio immunitatis predictae. A predictis decem annis in antea de predictis XX libris et de aliis que habebunt in civitate predicta taleam solvere teneantur quociescumque in Taurino comuniter talea fieret generalis, et si contra fierent dicerent vel opponerent per ipsum Communem seu Vicarium et Iudicem qui pro tempore fuerit in Taurino promisit dictus dominus Iudex et ipsi Clavarii dicti Comunis nomine eisdem Ardu-

cioni et Andree recipienti nominibus supradictis, eis et cuilibet ipsorum restituere omnia dampna et expensas que et quas ipsa occasione facerent vel sustinerent. Promittentes eciam ipsos et ipsorum quemlibet manutenere et defendere tamquam alios cives et habitatores civitatis predictae, et fideles dicti Comitis supradicti, bona ipsius Comunis, eis ex inde pignori obligando etc. (*sic*). Et inde due carte unius tenoris vel plures si fuerit necesse iusse sunt. Actum est quo supra, presentibus testibus suprascriptis, vocatis et rogatis. Et Ego Guillelmus de Burgaro notarius curie suprascripte hiis omnibus interfui et hanc cartam tradidi et rogatus scripsi.

XXIV.

[16 Gennaio 1295].

Instrumentum aqvisiti Andree de Montenario facti occasione servandi habitaculum ipsius Andree cuius aqvisiti et instrumenti tenor talis est.

.

XXV.

[6 Aprile 1293].

Instrumentum Meyfredi Volvere facti occasione habitaculi ipsius Meyfredi, tenor cuius instrumenti talis est.

Anno dominice nativitatís millesimo CC. nonagesimo tercio, die lune VI mensis Aprilis, indicione VI, presentibus infrascriptis testibus, in presentia domini Gedeonis de Aquabella, iudicis civitatis Taurini pro illustri viro domino Amedeo Comite Sabaudie, et Bertini de Ravore, Iacobi Georgii et Iacobi Corbellerii, Clavariorum Comunis Taurini, Mayfredus Volveria de Plogasco iuravit fidelitatem predicti domini comitis et perpetuale habitaculum civitatis Taurini, ita quod omni tempore erit fidelis homo predicti domini Comitis et quod tractabit et procurabit honorem utilitatem et augmentum predicti domini Comitis et heredum suorum perpetuo et civitatis Taurini. Et quod non erit de aliqua parte parcium civitatis predictae. Malum sive dampnum, quod Deus avertat, predicti domini Comitis et civitatis Taurini si sciret pro posse suo disturbabit et si disturbare non posset per se vel per alium quam cito poterit predicto domino Comiti vel eius nunciis citra montes nunciabit. Et omnia alia faciet et observabit que in sacramento fidelitatis continentur, et quod veniet habitare in civitate Taurini cum foco catena et familia

hinc ad diem XV^m post festum Sancti Micaellis proxime venturum. Et pro predicto habitaculo observando obligavit predicto domino Iudici et Clavariis et mihi notario ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine Comunis Taurini jornadas quattuor terre in finibus Taurini iacentis in campanea, cui coheret Antonius Bertanus et domina Francescia Bertana vel si aliae fuerint coherencie. Que terra aperta sit Comuni Taurini si aliquo tempore relinquerent habitaculum supradictum. Et predictus dominus Iudex, voluntate Clavariorum predictorum et ipsi Clavarii simul cum predicto domino Iudice et eius auctoritate, vice et nomine predicti domini Comitis et Comunis Taurini, remiserunt eidem Meyfredo omnem taleam mutuum impositionem et exactionem realem et personalem hinc ad decem annos, exceptis exercitiis et cavalcatis quando fierent per comune carterium vel per clapam. Et custodiam civitatis hinc ad tres annos, et excepto vianense quod colligitur ad pensum. Investiendo ipsum Mayfredum de omnibus bonis moribus et consuetudinibus civitatis Taurini. Et inde plura instrumenta uno tenore fieri iussa sunt.

Actum est hoc in Taurino, in domo Guillelmi Çuche, in qua moratur predictus dominus Iudex. Interfuerunt testes Nicolaus Alamannus, Robaldinus de Scara, Peyretus Rudellus et Iacobus Panegnanus. Ego Fredericus Luria notarius Curie Taurini interfui rogatus et hanc cartam ut supra tradidi et scripsi.

XXVI.

[4 Ottobre 1289].

Instrumentum habitaculi Ser Nicole de Buella, cuius instrumenti et habitaculi tenor talis est.

.

XXVII.

[20 Gennaio 1292].

Carta habitaculi Domini de Portu et Vioti eius filii, cuius instrumenti et habitaculi tenor talis est.

.

XVIII.

[8 Agosto 1298].

Instrumentum habitaculi Guillelmi de la Castagna de Cordoa, cuius habitaculi et instrumenti tenor talis est.

.

XXIX.

[23 Luglio 1290].

Instrumentum habitaculi Enverardi tabernarii, cuius habitaculi et instrumenti tenor talis est.

.

XXX.

[23 Maggio 1294].

Instrumentum habitaculi Iohannis de Sancto Mauro, cuius instrumenti et habitaculi tenor talis est.

Anno dominice nativitatis millesimo CC. nonagesimo IV, indictione VII, die XXIII mensis madii, coram me notario et testibus inferius nominatis per hanc cartam publicam cunctis pateat presentibus et futuris quod Iohannes de Sibiglona de Sancto Mauro, constitutus in presentia discreti viri domini Gedeonis de Aygabella Iudicis Curie civitatis Taurini pro illustri et magnifico viro domino Amedeo Comite Sabaudie, Poncii Prandi, Iohannis Ribe, Martini Buaterij et Iohannis de Yporegia, Clavariorum eiusdem civitatis, nec non Iacobi Cagnacil, Conradi Maçie, Robaldini de Scara et mei notaril infrascripti, electorum per Clavarios supradictos ad recipiendum in civitatem predictam habitatores et cum eis pacta et conventiones faciendum secundum formam capitulorum et ordinatorum ipsius civitatis, iuravit ad sancta Dei Evangelia fidelitatem predicti domini Comitis et perpetuale habitaculum ipsius civitatis. Ita quod semper erit fidelis homo predicti domini Comitis et habitator civitatis predictae. Et quod procurabit suo posse honorem augmentum et utilitatem predicti domini Comitis et heredum suorum et civitatis Taurini. Malumque sive dampnum predicti domini Comitis et Civitatis Taurini si sciret, quod Deus advertat, posse suo disturabit, et si disturbare non posset, per se vel per alium predicto domino Comiti vel eius nunciis in dicta civitate existentibus quam ciclus potuerit nunciabit. Et quod veniet stare et habitare in dicta civitate cum foco catena et familia sua hinc ad annum unum proxime venturum qui emet possessionem predictam in Taurino vel eius finibus valentem libras X astensium, usque ad terminum supradictum, que aperta sit et obligata dicto Comuni si aliquo tempore relinqueret habitaculum supradictum. Et quod non erit de aliqua parte parcium nobillium ipsius civitatis, set solo modo de Comuni. Versa vice predictus dominus Iudex nomine et vice predicti domini Comitis et

Comunis Taurini de consensu et voluntate predictorum Clavariorum et Sapientum et Clavarii et Sapientes simul cum predicto domino Iudice et eius auctoritate, vice et nomine ipsius comitis, remiserunt eidem Iohanni omnem mutuum taleam impositionem exacionem realem personalem hinc ad X annos proxime venturos, exceptis exercitiis et cavalcatis que fierent per Comune Taurini vel per carterium seu clapam, investiendo ipsum Iohannem de omnibus bonis moribus et consuetudinibus civitatis iamdicte. Preterea actum fuit et tractatum inter dictas partes quod ipse Iohannes annuatim possit aportare aut aportari facere in Taurino ad usum sui et familie sue carata III^{or} vini puri liberaliter et impune de vino quod exierit de vinea quam asserebat se habere ad Sanctum Maurum, de qua vinea elapsis dictis X annis, taleas solvere teneatur in Taurino, eamque registare et in libris registorum facere aponi et scribi.

Que omnia et singula suprascripta dicte partes nominibus quibus supra attendere observare et non contra venire sopllenibus (*sic*) stipulacionibus hinc inde intervenientibus promiserunt sub obligatione honorum dicti Iohannis et Comunis iamdicti dampni et expensarum restitutione, dicens et protestans idem Iohannes se non esse clericum et si esset omnino ipsius beneficio renunciavit. Et ad sancta Dei Evangelia iuravit attendere omnia supradicta, pro quibus attendendis, maxime de dicta possessione emenda Iacobus Alexander et Arducio Tavanus se constituerunt fideiussores et principales debitores versus dictum Iudicem Clavarios et Sapientes predictos et me notarium nomine ipsius Comunis recipientem, sub obligatione omnium bonorum suorum, renunciando illi legi qua dicitur quod principalis prius conveniatur quam fideiussor et omni alii. Unde plura instrumenta eiusdem tenoris mihi notario infrascripto fieri iussa sunt.

Actum est hoc in Taurino, in domo Beldorie, ubi moratur dictus dominus Iudex. Interfuerunt testes vocati Iohannes Dadinus, Anthonius Saboti et Curtus mandatarius Curie Taurini. Et ego Iohannes Luvati civis Taurinensis dicte Curie notarius hiis interfui et hanc cartam fieri rogatus tradidi et scripsi.

XXXI.

[25 Agosto 1297].

Carta habitaculi Bertini de Castellono, cuius habitaculi et carte tenor talis est.

Anno dominice nativitatis millesimo CC. nonagesimo VII, indictione X, die dominico XXV mensis augusti, presentibus testibus infrascriptis, in presentia discreti viri domini Pagani de Subinago

Iudicis Curie Taurini pro illustri viro domino Philippo de Sabaudia Comite domino Civitatis Taurini, nec non domini Iohannis Bianchi, Iohannis Borgesii, Antonii Bexoyti et Frederici Silvestri Clavariorum ipsius civitatis, ac Bertini de Valle, Petri Castanei et Iacobi Alexandri, electorum per Comune Taurini super habitatoribus recipiendis secundum formam ordinamentorum civitatis Taurini, dominus Petrus de Castellono et eius filius Bertinus iuraverunt fidelitatem illustris viri domini Philippi predicti et perpetuale habitaculum civitatis Taurini. Ita quod non erunt de aliqua parte parcium ipsius civitatis, set de Comuni eiusdem, et quod procurabunt et tractabunt honorem utilitatem et augmentum predicti domini Philippi et civitatis Taurini.

Malum sive dapnum, quod Deus advertat, predicti domini Philippi et civitatis Taurini si scirent, pro posse eorum vetabunt et si vetare non possent per se vel per alium quam cito potuerint predicto domino Philippo vel nunciis suis citra montes nuuciabunt et omnia alia facient et servabunt que in sacramento fidelitatis continentur. Et ipse Bertinus veniet ad habitare in dicta civitate cum foco catena et familia hinc ad Pascham Pendecostes proxime venturam. Et quod ement vel obligabunt possessionem aliquam in Taurino usque ad libras centum astensium, que possessio obligata sit et remaneat Comuni Taurini si aliquo tempore relinquerent habitaculum civitatis predictae. Et pro predictis libris centum et usque ad quantitatem ipsarum obligaverunt domum dicti Bertini cum pertinenciis, sitam in Taurino, in parochia Sancti Symonis, cui coheret strata publica ab una parte et Vietus de Panayrolio et fratres a duobus partibus, et Taurinus Silonus ab alia, vel si alie sunt coherencie. Et predictus dominus Iudex vice et nomine predicti domini Philippi, et predicti Clavarii et Sapientes simul cum predicto domino Iudice et eius auctoritate, vice et nomine Comunis Taurini, remiserunt eidem domino Petro et eius filis predictis, omnem taleam, mutuam impositionem et exactionem realem et personalem usque ad (1) vigintiquinque annos completos, exceptis exercitiis et cavalcatis quando fierent per Comune (2), de quibus ipse Bertinus tantum teneatur et non predictus dominus Petrus. Salvo omni iure et honore domini Marchionis Montisferrati quod ipse Marchio habet supra dicto Petro et eius bonis.

Predicta vero omnia et singula ut supra predictus dominus Petrus et eius filius et predicti dominus Iudex et Clavarii et Sapientes

(1) Segue cancellato XV.

(2) Lacuna.

nominiibus quibus supra, sibi vicissim ad invicem attendere et observare promiserunt sub obligatione omnium bonorum suorum et Communis Taurini, dampni, expensarum et interesse restitutione. Et predictus dominus Iudex nomine predicti domini Philippi et Comunis Taurini, de voluntate dictorum Clavariorum et Sapientum, investivit predictum dominum Petrum et Bertinum, de omnibus bonis moribus et consuetudinibus civitatis Taurini, ipsosque tenendo in cives et habitatores Taurini et fideles homines predicti domini Philippi. Et inde plura instrumenta uno tenore fieri iussa sunt.

Actum est hoc in Taurino, in domo Bertini de Castellono. Interfuerunt testes vocati et rogati Iohannes Albertellus, Iacobus Fererius frater Candulfi, Iohannes de Sosana, Bertinus Capra et Antonius Gucius. Ego Fredericus Luria notarius Curie Taurini interfui rogatus et hanc cartam ut supra tradidi et scripsi.

XXXII.

[15 Settembre 1298].

Instrumentum habitaculi illorum de Platea.

Anno dominice nativitatis millesimo CC. nonagesimo octavo, die lune XV mensis Septembris, ind. XI, presentibus testibus infrascriptis, cum Rufinus de Platea, filius condam domini Iacobi de Platea, civis Astensis, suo nomine et fratris suorum Vincentii silicet Bertolomei et Philippini, in maiori Credentia civitatis ad sonum campane more solito congregato, requisisset per se vel per alium eius nomine discretum virum dominum Paganum de Subinago iudicem civitatis Taurini pro illustri viro domino Philippo de Sabaudia comite et Credendarios in ipsa Credentia existentes vice et nomine Comunis Taurini quatenus deberent ipsum Rufinum et fratres suos et eorum fideiussores absolvere de hiis de quibus Comune Taurini usque hodie posset ipsos appellare, inquietare, vel molestare, occasione quia non observaverint ea omnia que promisissent et iurassent Comuni Taurini ei facere occasione eorum habitaculo pro ut continetur in instrumento inde facto per me Fredericum Luriam notarium anno corrente millesimo nonagesimo, die mercurii VI mensis Decembris, ind. tertia; et quod eidem Rufineto nomine suo et fratrum suorum et ipsis fratribus suis viventibus, de novo certa pacta et convenientia facere deberent, que ipsi fratres observare possent, cum eos oporteat pro eorum mercandiis et casanis in diversas partes ire et mercari, ita quod in certo loco et terra habitare non possunt. Idcirco predictus dominus Paganus iudex in maiori credentia civitatis Taurini

predicta, consilio consensu et voluntate consiliariorum sive credendariorum ipsius civitatis et ipsi consilarii simul cum predicto domino iudice et eius auctoritate, in quo consilio erant due partes consiliarorum eciam plus quam due, vice et nomine Comunis Taurini, habita diligenti deliberatione et existimatione supra predictis, absolverunt predictum Rufinetum et fratres et eorum fideiussores de hiis omnibus que Communis Taurini possit ipsos appellare, inquietare vel molestare de iure vel de facto, usque hodie, occasione eorum habitaculi suprascripti, non obstantibus pactionibus et conventionibus olim factis cum eis occasione eorum habitaculorum. Tali modo et forma quod predictus Rufinetus et fratres debeant tenere in Taurino unum hominem sufficientem et convenientem qui non sit de Taurino, qui pro ipso Rufino et fratribus suis debeat respondere domino Philippo de Sabaudia domino civitatis Taurini et comuni Taurini de cavalcatis et de aliis que debent respondere hinc ad decem annos. Et quod ipse Rufinetus et fratres hinc ad dictum terminum decem annos pro se vel eorum familiis non teneantur habitare in Taurino; post decem annos dictus Rufinetus vel unus de fratribus suis eius uxorem et filios et familias tenere et habitare in Taurino, et ipse cuius erit uxor teneatur similiter habitare in Taurino, eundo negocia sua faciendo extra civitatem Taurini sicut possunt facere alii eives civitatis Taurini. Promittentes dictus dominus iudex et credendarii auctoritate dicti domini iudicis nomine comunis Taurini mihi Federico Luria predicto notario ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine predicti Rufini et fratrum suorum predicta omnia et singula ut supra eis attendere et observare et non contravenire de iure vel de facto, sub obligatione omnium bonorum Comunis Taurini, dampni, expensarum et interesse restitutione. Et inde plura instrumenta uno tenore fieri iussa sunt. Actum est hoc in Taurino, desubter volta curie grani ubi ius redditur et consilia celebrantur. Interfuerunt testes Iacobus Quistanus, Iohannes Viotus et Matheus Tavanus Et ego Fredericus Luria notarius curie Taurini interfui rogatus et hanc cartam ut supra tradidi et scripsi.

XXXIII.

[7 Settembre 1298].

Instrumentum aqvisiti Rufineti de Platea et fratrum suorum,
facti occaxione servandi habitaculum dictorum fratrum,
cuius instrumenti et aqvisiti tenor talis est.

.

XXXIV.

[19 Novembre 1295].

Instrumentum Nicoleti Voluerie factum occasione habitaculi ipsius Nicoleti, cuius instrumenti et habitaculi tenor talis est.

.

XXXV.

[13 Febbraio 1296].

Instrumentum habitaculi Iordani Baralis de Sambuco, cuius instrumenti et habitaculi tenor talis est.

.

XXXVI.

[20 Aprile 1298].

Instrumentum habitaculi Guillelmi de Spagna de Valle, cuius instrumenti tenor talis est.

Anno dominice nativitatis millesimo CC. nonagesimo VIII, indictione XI, die XX mensis Aprilis, in Taurino, in domo in qua moratur infrascriptus iudex, presentibus bono Iohannino Basterio et Iohanne Portanino testibus vocatis et rogatis, in presentia discreti viri domini Pagani de Subinago iudicis civitati Taurini, Iacometi Çuche, Bonefacii Becuti, Henrici Sili, Albertini Calcanei, Henrici de la Volta ac Bertolini Pelliconi Clavariorum ad hoc deputatorum, Guillelmus de Spagna de Valle iuravit corporaliter per sancta Dei Evangelia fidelitatem domini Philippi de Sabaudia Comitis, et perpetuale habitaculum civitatis Taurini. Ita quod ipse semper civis et habitator Civitatis Taurini nec illam aliquo tempore tesseret (*sic*) habitationem, et semper erit de Comune ipsius civitatis, et non de aliqua parte parcium que forent in ipsa civitate. Et semper erit legalis et fidelis domini Philippi Comitis supradicti et totius hospicii de Sabaudia, et Comunis Taurini. Et iuvabit pro posse Vicarium et rectores qui pro tempore fuerint in Taurino, ad vindictas et iusticias faciendas pro domino et Comite. Et si sciret aliquod malum vel dampnum domini Philippi vel hospicii de Sabaudia contingere, illud pro posse suo disturbabit quod cilius poterit, et si non posset disturbare eidem domino vel rectoribus notificavit. Consilium si ab eo petitum fuerit bona fide dabit secundum quod melius eidem domino Philippo vel Comuni spedire videbitur. Et credentiam ei iniuctam

secretam habere et tenere. Et habitare cum foco et catena in Taurino infra duos annos proximos. Et pro ipso habitaculo servando promisit ponere in habitaculo soldos centum astensium in una possessione in Taurino vel finibus, usque ad unum annum proximum. Ita quod si illud desereret habitaculum quod illa possessio Comuni Taurini remaneat disbrigata usque ad quantitatem soldorum centum astensium. Et pro his adendendis (*sic*) et observandis dedit fideiussorem Brunum de Germano qui se constituit fideiussorem et principalem pacatorem et debitorem sub obligacione omnium bonorum suorum, dampni et expensarum et interesse restitutione. Renunciando beneficio novarum constitutionum de fideiussoribus et de pluribus reis debendi, et capitulo Divi Adriani, omnique alii iuri forique privilegio. Qui dominus Paganus consensu et voluntate predictorum Clavariorum et Consillariorum, et ipsi auctoritate dicti iudicis ceperunt dictum Guillelmum civem et habitatorem dicte Civitatis, et de omnibus bonis moribus et consuetudinibus civitatis predictae dictus dominus Paganus ipsum Guillelmum investivit, et eidem, de voluntate predictorum clavariorum et sapientum remiserunt eidem omnem exactionem et impositionem realem et personalem usque ad quatuor annos proximos, exceptis esercitibus et cavalcatis que fierent per Comune per carterium vel per clapam. Et ego Guicardinus de Carali notarius palatinus predictis interfui, et hanc cartam rogatus scripsi.

XXXVII.

[25 Marzo 1298].

Instrumentum aqvisiti Iohannis de Sancto Mauro factum occasione servandi habitaculi ipsius Iohannis, cuius instrumenti et aqvisiti tenor talis est.

.

XXXVIII.

Die X mensis Aprilis, Guicardinus de Cairalli filius condam domini Francissi de Caralli suo et pro ut melius potest nomine domini Iuliani de Carali, Iohannini et Ruffineti fratrum eius, venit ante presentiam dominorum Iacobi de Canegluno Vicarii et Iordani de Montebreono iudicis civitatis Taurini in ipsa civitate ante domum ipsius iudicis, se et prenomatos fratres eius modo debito scribi faciens in libro hoc curie ipsius civitatis, et consignans

sopleniter instrumentum habitaculi eorundem, videlicet infrascripti tenoris predictis Vicario et Iudici approbantibus ipsam presentationem et consignationem tamquam sufficientem et debito modo factam, ideoque eam recipi et scribi iubentibus prout est hoc libro notatum.

[19 Agosto 1296].

Anno dominice nativitatis millesimo CC. nonagesimo VI, die XVIII mensis augusti, indicione nona, presentibus testibus infrascriptis, dominus Paganus de Subinago Iudex civitatis Taurini pro illustri viro domino Philippo de Sabaudia domino ipsius civitatis cum consilio et expresse consensu Credendariorum seu Consiliariorum et Iunte generalis Consilii seu Credencie ipsius civitatis ad hoc sollepniter ad sonum campane ibidem et more solito presentialiter congregatorum, ita quod plures quam due partes eorundem aderant atque eciam ipsi Consilarii et Iunta, auctoritate et expresse consensu eorum iudicis suprascripti perhabitis de hiis more solito et sollepni deliberatione tractatu et provida examinatione Clavariorum civitatis predictae, nec non Consiliariorum ipsorum, ac predictorum Credendariorum et Iunte sibi ibidem ad hoc vicissim indifferenter et expresse consencientum, eademque una cum predicto Iudice approbancium, eorum nomine discrepante, publica in hiis eciam utilitate provissa, unanimiter pro ut hoc melius et validius fieri potuerunt ex certa scientia, receperunt nomine et vice predictorum domini Philippi et hominum universitatis Civitatis predictae et quo melius potuerunt, nobilem virum dominum Franciscum de Carali de Cremona iurisperitum, et filios eius dominos Iulianum, Guicardinum, Iohanninum et Rufinetum, ibidem presentes et expresse volentes, nec non heredes eorum et familias presentes et futuras cuiuslibet eorum, in cives et habitatores ipsius civitatis. Ita eciam quod si alter tantum eorum omnium vel alius pro eo habitaret in civitate predicta, ipse et ceteri pro ipsius civitatis civibus et habitatoribus nichilominus cum infrascriptis beneficiis habeantur. Dantes et libere concedentes ex certa scientia nominibus quibus supra, et prout melius potuerunt predictus iudex cum predictis consiliariis et Iunte et officialibus expresse consensu, et ipse Consilarii sive Credendarii, Iunta et officiales cum auctoritate et approbatione sollepni Iudicis memorati eisdem dominis Francisco et filiis omnibus presentibus et recipientibus pro se et eorum heredibus et familiis suprascriptis, quod ipsi ex nunc sint et habeantur deinceps perpetuo cives ipsius civi-

tatis. Et gaudeant omnibus et singulis privilegiis (*sic*) et favoribus quibuslibet statutorum ordinationum consuetudinum et quorumlibet iurium et pactorum quibus gaudent gaudebunt gaudere poterint cives ipsius civitatis. Et nichilominus usque ad viginti annos proxime venturos et completos ipsi eorumque bona et iura quecumque ac possessiones et res quelibet ab omnibus et singulis taleis fodris roydis impositionibus equorum equarum et mutui et quibuslibet aliis et quibuscumque honorabilibus ordinationibus statuicionibus et exacionibus et quibuslibet prestationibus angariis perangariis realibus et personalibus atque mistis, et quibuscumque mueribus publicis, liberrime plenissime et inviolabiliter sint et omnimodo conserventur immunes. Eaue omnia et singula et quecumque sub eis possent intelligi honera eisdem nominatim expresse et specialiter remittentes adeo eciam quod nec eis nec rebus eorum iungi possint nec eciam ipsi nec eorum res sint usque ad predictum tempus ad ea subeunda astricti, nec ad id possint aliquatenus coerceri. Salvo ad eundum in exercitibus et cavalcatis in quibus esset Comune ipsius civitatis. Atque insuper promittentes eidem domino Francisco et filiis stipulantibus pro se et eorum heredibus et familiis memoratis eos et bona iura et res eorum habita et habenda tamquam bonos cives et tamquam bonorum civium ipsius civitatis bona fide manutere, et toto eorum posse defendere et iuvare. Et hec omnia et singula rata habeantur perpetuo et teneantur, eisque de iure vel de facto nullatenus contra ire, sub obligacione honorum et iurium ipsius civitatis dapnorum expensarum et interesse restitutione. Renunciantes eciam exceptioni doli mali et in facto condicioni sine causa vel ex iniusta causa, omnique alii exceptioni, auxilio et iuri quo posset de iure vel de facto predictis aliquo tempore contra iri.

Prenominatus autem dominus Franciscus, salvis semper omnibus et singulis supradictis, iuravit per Sancta Dei Evangelia, corporaliter tacto libro, perpetuale habitaculum ipsius civitatis, videlicet quod stabit et habitabit cum foco et catena perpetuo in eadem, quodque ipse emet aliquam rem seu possessionem in iurisdictione Taurini, que constet libras viginti quinque astensium minorum. Et que sit obligata et aperta pro ipsa quantitate XXV librarum usque in ipsam quantitatem Comuni Taurini si infra tempus predictum dicte immunitatis ipse desereret sua sponte habitaculum ipsius civitatis. Et insuper ipse dominus Franciscus et prenominati filii eius iuraverunt corporaliter per sancta Dei Evangelia in manibus predicti iudicis et mei notarii infrascripti recipientibus nominibus quibus supra, fidelitatem predicto domino Philippo de Sabandia, et

quod erunt perpetuo toto eorum posse eius et predictæ civitatis fideles, et ipsius domini et predictæ civitatis procurabunt honorem.

Malum autem sive dampnum, quod absit, ipsius domini Philippi, et dicte civitatis si id scirent impediunt suo posse et si impedire non possent illud predicto domino Philippo, seu eius nunciis vel officialibus quos citra montes habuerint nunciabunt. De quibus omnibus michi infrascripto notario per predictos ut inde facerem eiusdem tenoris plura publica instrumenta iussa sunt.

Actum est hoc in civitate Taurini, in domo Voltarum curie grani. Interfuerunt testes Adonetus de Sorcello, Nicolinus Grassus, Bertinus Beamandus, Iohannes de Cabureto notarius, et Brondellus mandatarius ad hoc vocati testes et rogati. Et ego Fredericus Luria notarius Curie Taurini predictis omnibus et singulis interfui et hanc cartam ut supra rogatus fieri tradidi et scripsi.

XXXIX.

[11 Aprile 1302].

Instrumentum habitaculi Iacobini et Iohannis et Perini fratrum de Genestreto, et Mellani eorum cognati.

.

XL.

[19 Aprile 1300].

Instrumentum habitaculi Iordani Restaldi de Fiano generi Guillelmi de Solarolio.

.

Giovanni Bruno di Valisella giura fedeltà ad Amedeo V Conte di Savoia e l'abitacolo di Torino.

Fonti. — Orig. in Arch. Mun. Tor. N. 2, Mazzo 2, Cat. 1, N. 6278.

[21 Giugno 1290].

(S. T.) Anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo nonagesimo, indicione III, die XXI mensis Iunii. Actum est hoc in Taurino, in domo illorum de Parellis presentibus testibus infrascriptis Petro Rege et Curto mandatario, Iohannes Brunus de Valixella in manibus discreti domini Andree de Nantuacho legum

professoris, iudicis civitatis Taurini pro illustri viro domino Amedeo Comite Sabaudie, iuravit fidelitatem domino Comiti et eius hospicio de Sabaudia, et perpetuale habitaculum civitatis Taurini, de consilio consensu et voluntate VIII sapientum eiusdem civitatis constitutorum ad negocium habitatorum de novo recipiendorum, videlicet domini Nicholini de Ruvore, Bonefacii Porcelli, domini Bertholoti Sili et Villelmi Zuche, Bertoloti Maulamene, Petri Barachi, boni Iohannis de Marentino et ser Oti de Panayrolio, promittendo dicto domino Iudici et michi Matheo Tavano notario recipienti et stipulanti vice et nomine domini comitis supradicti, eius hospicii et Comunis et civitatis Taurini et omnium quorum interest vel interesse poterit, quod legalis et fidelis existet ipsi domino Comiti et civitati predictae, et quod non erit de aliqua parte partium in civitate Taurini. Et quod si ipse Iohannes Brunus indicio vel modo aliquo dampnum vel detrimentum et perditionem aliquam de ipso domino Comite et civitate Taurini vel eius hospicio sciret vel penderet, toto suo posse et totis viribus suis nuntio litteris vel se ipso disturbabit prohibebit ac etiam nunciabit ipsi domino comiti vel ipsius heredibus vel nunciis suis. Et etiam faciet omnia que continentur in sacramento fidelitatis plenius, quodque in dicta civitate cum foco et catena massaricio et familia sua si quam habet, ad modum aliorum civium de Taurino residentiam et moram faciet et citayniscum et viciniscum ad modum aliorum civium civitatis predictae faciet et servabit, salvo exceptionibus et immunitatibus infrascriptis. Et etiam usque ad festum Nativitatis domini nostri Ihesu Christi proxime venturum emet et aquiret posseionem unam usque in quantitatem solidorum centum astensium in Taurino vel in poderio Taurini vel fine Taurini pro predicto habitaculo servando. Ita tamen quod si dictus Iohannes Brunus dictum habitaculum non servaret ut supra et non faceret predicta, quod liceat ipsi Comuni vel alicui pro ipso Comuni intrare corporalem posseionem de posseione solidis centum aquisita pro ipso habitaculo per ipsum Iacobum, sine aliqua dilacione vel petitione libelli vel iuris sollempnitate. Predicta autem promisit dictus Iohannes Brunus attendere et observare sub obligacione omnium bonorum suorum dampni et expensarum restitutione. Renunciando et cetera (*sic*), et pro hiis omnibus attendendis et observandis fidem iusserunt pro ipso Iacobus de Clapeto in solidis XX astensium, et Iohannes Vetulus in solidis XXX astensium, qui promiserunt quilibet pro rata ut supra predicta attendere et observare, si dictus Iohannes Brunus non observaret promissa ut supra, quilibet pro rata sub obligacione omnium

bonorum suorum dampnorum et expensarum restitutione. Renunciando illi legi qua dicitur quod prius conveniatur principalis quam fideiussor et omni alii iuri. Idem dominus Andrea iudex predictus civitatis predictae, vice et nomine domini comitis et comunis Taurini, de voluntate predictorum sapientum, ipsum Iohannem in habitatorem fidelem recepit domini Comitis et civitatis Taurini. Concedendo predicti sapientes dicto Iohanni exparmium custodie civitatis Taurini per duos annos completos, et immunitatem omnium talearum, mutuorum et generaliter omnium aliarum exactionum et impositionum dicte civitatis generalium et specialium, excepto denario I vianense qui colligitur ad molandina. Et exparmium concedendo cernitarum et cavalcatarum per quinque annos completos, excepto quando totum comune vel per quarterium equitarent. Et sic dictus dominus Iudex ipsum Iohannem investivit de omnibus bonis moribus ipsius civitatis Taurini. Unde plura instrumenta unius tenoris fieri iussa sunt.

Et ego Matheus Tavanus notarius curie et publicus civitatis Taurini hanc cartam ut supra rogatus fieri tradidi et scripsi.

